



ISTRUZIONI TECNICHE PER LA REDAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI TITOLARI DI INTERVENTI DEL PNRR



INDICE

1	INTRODUZIONE	3
1.1	ALCUNI ASPETTI INNOVATIVI DEL DISPOSITIVO PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA	3
1.2	IL MODELLO DI GESTIONE DEL PNRR: IL RUOLO DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI TITOLARI DI INTERVENTI	4
2	FINALITÀ DEL DOCUMENTO	7
3	GLOSSARIO TERMINOLOGICO DEL PNRR.....	8
4	RIFERIMENTI NORMATIVI	13
5	L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE TITOLARE DI INTERVENTI PNRR.....	18
5.1	INDIVIDUAZIONE E FUNZIONI DELLA STRUTTURA /UNITÀ DI MISSIONE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI DEL PNRR.....	19
5.1.1	Funzione di coordinamento della gestione.....	21
5.1.2	Funzione di controllo e rendicontazione.....	25
5.1.3	Funzione di monitoraggio	28
5.2	LA RETE DEI REFERENTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI TITOLARI DI INTERVENTI PNRR	33
5.3	INDIVIDUAZIONE DEL REFERENTE ANTIFRODE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE TITOLARE DI INTERVENTI	33
6	SOGGETTI ATTUATORI	36
6.1	FUNZIONI E COMPETENZE	37
7	PROCEDURE DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI.....	40
7.1	RACCORDO CON LE STRUTTURE DI GOVERNANCE CENTRALE DEL PIANO	40
7.2	MODALITÀ ATTUATIVE DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL PNRR	41
7.3	PROCEDURE DI RENDICONTAZIONE E TRASMISSIONE DELLE RICHIESTE DI PAGAMENTO AL SERVIZIO CENTRALE PNRR	45
7.4	PROCEDURE DI VERIFICA E CONTROLLO	49
7.5	MONITORAGGIO E PRESIDIO CONTINUO DEI PROGETTI	52
8	CIRCUITO FINANZIARIO	55
8.1	GESTIONE DELLE RISORSE DELL'INIZIATIVA <i>NEXT GENERATION EU</i> – ITALIA.....	55
8.2	SOGGETTI COINVOLTI NELLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'INIZIATIVA <i>NEXT GENERATION EU</i> – ITALIA	56
8.3	MODALITÀ DI GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI	58
8.4	LE MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RISORSE DEL PNRR	59
9	ALIMENTAZIONE E UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO	63
10	INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ	66

ALLEGATI

Allegato 1 – Format accordo ai sensi dell'art. 5, comma 6 del d. lgs. 50/2016

Allegato 2 – Elementi salienti della proposta di sistema di gestione e controllo dell'amministrazione centrale titolare di interventi del PNRR Italia

Allegato 3 – Format modello organizzativo Amministrazione responsabile di interventi PNRR

1 INTRODUZIONE

1.1 Alcuni aspetti innovativi del Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza

Il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (RRF) propone modalità assolutamente innovative nei rapporti finanziari tra Unione europea e Stati membri. La novità principale si sostanzia nel fatto che i **Piani nazionali per la ripresa e la resilienza (PNRR) sono Programmi *performance based* e non di spesa.**

I PNRR sono infatti **incentrati sulla definizione di *milestone* e *target* (M&T)** che descrivono in maniera granulare l'avanzamento e i risultati delle riforme e degli investimenti (ossia delle **misure del PNRR**) che si propongono di attuare. Le **milestone** definiscono generalmente fasi rilevanti di natura amministrativa e procedurale; i **target** rappresentano i risultati attesi dagli interventi, quantificati in base a indicatori misurabili. Più specificatamente, le *milestone* sono traguardi qualitativi da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR; spesso individuano fasi chiave dell'attuazione delle misure (e.g. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi informativi, ecc.). I *target* sono invece traguardi quantitativi da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR e misurati tramite indicatori ben specificati (es. km di ferrovie costruite, metri quadri di superficie oggetto di interventi di efficientamento energetico, numero di studenti che hanno completato la formazione, ecc.). Le *milestone* e i *target*, descritti in maniera dettagliata nell'Allegato della Decisione del Consiglio europeo sul PNRR italiano¹, sono spesso accompagnati da una serie di requisiti specifici caratterizzanti le misure del Piano, oltre a requisiti trasversali a ciascuna misura, tra cui il rispetto del principio di “non arrecare danno significativo” all'ambiente (cd. DNSH) e della quota del 40% delle risorse da destinare al Mezzogiorno.

Nella logica del RRF, eccetto l'anticipo di risorse all'avvio del Piano, **i successivi pagamenti dell'Unione europea allo Stato membro sono effettuati solo in base al raggiungimento di M&T concordati ex-ante e temporalmente scadenziati.** Una *milestone* o un *target* si considera conseguito solo se vengono rispettati tutti i requisiti citati nella descrizione estesa degli stessi² e prodotte le evidenze richieste nel meccanismo di verifica, come specificato negli Accordi Operativi (*Operational Arrangements*) concordati con la Commissione europea e sottoscritti in data 22 dicembre 2021³. Le tranche di pagamento, due volte l'anno, sono condizionate al soddisfacente raggiungimento della totalità delle M&T associate a ciascun semestre. La tempistica stringente e prefissata per il conseguimento dei risultati impone che il sistema di gestione e controllo consenta di cogliere, con largo anticipo rispetto alle scadenze formali, eventuali

¹ Decisione del Consiglio europeo del 13 luglio 2021 e corrispondente Allegato, e <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10160-2021-ADD-1-REV-2/it/pdf>

² Allegato alla Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la Ripresa e la Resilienza dell'Italia (per la verifica dei requisiti si veda la colonna “Descrizione di ogni traguardo e obiettivo”) <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10160-2021-ADD-1-REV-1/it/pdf>

³ cfr.

criticità e di individuare tempestivamente azioni correttive finalizzate a garantire il rispetto degli impegni presi.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano rappresenta il disegno strategico individuato dall'Italia per intraprendere un percorso di sviluppo durevole e sostenibile basato sulla modernizzazione della pubblica amministrazione, sul rafforzamento del sistema produttivo, sul potenziamento del welfare e dell'inclusione sociale. In questo senso, il Piano rappresenta un'occasione imperdibile di sviluppo per il Paese, in quanto comprende un ambizioso progetto di riforme e un programma di investimenti senza precedenti. Un siffatto disegno strategico di lungo periodo, ma da attuarsi in un tempo breve (cinque anni), non senza complessità di natura amministrativa, tecnica e di contesto, comporta necessariamente la partecipazione attiva di tutto il sistema istituzionale e dell'apparato amministrativo nelle sue diverse articolazioni centrali e territoriali.

Con la predisposizione del PNRR, le singole Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel Piano hanno declinato ciascuna **Misura** (investimenti e/o riforme) in tappe attuative e quantificato i risultati attesi, individuando **circa 1000 tra milestone e target** posizionati nel tempo di attuazione del Programma (**fino al 30 giugno 2026**), di cui **527 sono di rilevanza europea**. Questi ultimi costituiscono impegni vincolanti, che verranno valutati dalla Commissione europea per autorizzare i rimborsi sulla base dei progressi compiuti nell'ambito del Piano. Gli ulteriori M&T sono stati definiti per assicurare un maggiore presidio a livello nazionale, in modo da favorire l'individuazione, in tempo utile, di criticità e ritardi che potrebbero compromettere il raggiungimento dei traguardi di livello europeo.

1.2 Il modello di gestione del PNRR: il ruolo delle Amministrazioni centrali titolari di interventi

Per la gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si è adottato un modello di *governance* multilivello, all'interno del quale – presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze – è stato istituito, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge n. 77/2021, convertito con legge n. 108/2021, il **Servizio centrale per il PNRR**, cui è affidata, con il supporto dell'Unità di missione RGS e delle altre strutture del predetto Dipartimento, la responsabilità del coordinamento operativo complessivo dell'attuazione del PNRR. Alle **Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR**⁴ (Ministeri e strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri), invece, compete la responsabilità dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR.

Ad esse, dunque, spetta il compito primario di presidiare e vigilare sull'esecuzione dei progetti/interventi che compongono le misure del PNRR di competenza, in modo costante, tempestivo ed efficace, al fine di garantire il raggiungimento dei relativi risultati (*target* e *milestone*), il cui conseguimento, secondo le

⁴ Cfr. decreto legge 77/2021, articolo 1, comma 4 lettera l) «*amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR: Ministeri e strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR*», convertito con legge n. 108/2021.

tempistiche stabilite, rappresenterà la condizione abilitante per il rimborso delle risorse da parte della Commissione europea.

Per ciascuna riforma e investimento del PNRR si dovrà pertanto **dimostrare di aver raggiunto le *milestone* e i *target*** (M&T) ad essi associati, entro le scadenze prefissate, e la CE autorizzerà gli esborsi all'Italia sulla base del soddisfacente conseguimento della totalità delle M&T associate a ciascun semestre che riflettono quindi i progressi compiuti, indipendentemente dal volume della spesa.

A tal fine, le Amministrazioni centrali titolari di interventi sono tenute, nella fase attuativa del Piano, a “qualificare” e “indirizzare” i singoli progetti affinché effettivamente gli stessi realizzino risultati coerenti con gli obiettivi della rispettiva misura del PNRR.

Tale processo, per come stabilito dalle “Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR” di cui alla Circolare RGS del 14 ottobre 2021, n. 21, deve essere perseguito con l'introduzione, fin dalle prime fasi attuative, di requisiti da inserire negli atti e nei documenti chiave per “orientare” le soluzioni tecniche e amministrative degli investimenti e delle riforme, tra cui:

- **il conseguimento delle *milestone* e dei *target* entro le scadenze convenute;**
- **il rispetto, per tutti gli interventi/progetti, del principio del “non arrecare danno significativo” all'ambiente (cd. DNSH);**
- **il rispetto delle ulteriori condizionalità associate alle diverse misure** (per esempio in termini di percentuale delle risorse che contribuiscono all'obiettivo climatico, digitale o territoriale).

L'attività di “indirizzo” e accompagnamento dei singoli progetti (e dei relativi Soggetti attuatori responsabili del loro avvio e della loro attuazione) deve proseguire anche nel corso delle successive fasi attuative del Piano, durante le quali **alle Amministrazioni centrali titolari di interventi spetta il coordinamento delle attività di gestione nonché il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo** di tutti gli interventi/progetti che compongono le misure del PNRR (investimento e/o riforma) di competenza.

A tal scopo, in base a quanto disposto dall'articolo 8 del decreto legge n. 77/2021, convertito con legge n. 108/2021, presso ogni **Amministrazione centrale titolare di interventi** è prevista l'istituzione di una **Struttura di coordinamento** (di seguito Unità di missione) che:

- **vigila** affinché siano **adottati criteri di selezione** delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR, nel rispetto delle **condizionalità** previste;
- **svolge attività di supporto** nella definizione, attuazione e valutazione degli interventi PNRR di propria competenza;

- **assicura il monitoraggio** delle milestone e dei target delle misure di propria competenza e valida le informazioni relative al monitoraggio procedurale, finanziario e fisico dei singoli progetti/interventi sottostanti.

Le Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR sono, inoltre, sostenute da un piano straordinario di misure finalizzato al rafforzamento amministrativo e alla semplificazione normativa e procedurale, così come previsto dal decreto legge n. 77/2021, convertito con legge n. 108/2021.

2 FINALITÀ DEL DOCUMENTO

Con il presente documento si intende fornire alle **Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR informazioni ed elementi utili** per una corretta impostazione dell'assetto organizzativo e procedurale per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento e gestione delle iniziative afferenti le misure di competenza, fermo restando il principio di autonomia organizzativa, con particolare riferimento alla facoltà di utilizzo di processi, strumenti e risorse già in uso (ad esempio: procedure/strumenti/personale già in essere per la gestione di programmi e progetti finanziati con risorse comunitarie).

A tal fine, nel documento sono ripresi in maniera “organica” contenuti e informazioni già desumibili dalla normativa nazionale specifica del PNRR (decreto legge n. 77/2021, convertito con legge n. 108/2021) e dai successivi documenti tecnici e/o provvedimenti emanati dal MEF – Servizio centrale PNRR (es. “Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR”) inerenti, in particolare, la descrizione dei ruoli e delle funzioni svolte dai principali attori della fase attuativa degli interventi PNRR (Amministrazioni centrali – Soggetti attuatori), le procedure di attuazione riguardanti le fasi di selezione, monitoraggio e presidio degli interventi, le tipologie di circuito finanziario e i rapporti finanziari tra i soggetti coinvolti nell'attuazione degli interventi PNRR, nonché le caratteristiche e le modalità di alimentazione e utilizzo del sistema informativo.

Inoltre, allo scopo di fornire indicazioni e suggerimenti pratici finalizzati ad agevolare le Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR nella definizione **delle proprie procedure di gestione e controllo**, la seconda parte del documento contiene appendici, istruzioni e altri allegati tecnici e operativi utili per l'elaborazione/redazione del **documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo** (cd. “Si.Ge.Co.” dell'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR), nonché della manualistica e della principale strumentazione operativa di supporto che ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR dovrà adottare a favore dei Soggetti attuatori (es. Linee guida - format – modelli standard).

Guida alla consultazione del documento

*Per agevolare la consultazione, nel documento sono rappresentati graficamente alcuni elementi di attenzione e ulteriori aspetti per i quali viene fornito un approfondimento, secondo la seguente **legenda**:*



PUNTO DI ATTENZIONE



FOCUS

3 GLOSSARIO TERMINOLOGICO DEL PNRR

Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un elenco dei termini ricorrenti nell'ambito del PNRR al fine di agevolarne l'individuazione.

Termine	Descrizione
Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR	Ministeri e strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti (ossia delle Misure) previsti nel PNRR.
Cabina di regia del PNRR	Organo con poteri di indirizzo politico, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR.
Componente	Elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche. Si articola in una o più Misure.
Corruzione	Fattispecie specifica di frode, definita dalla rilevante normativa nazionale come comportamento soggettivo improprio di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume (o concorre all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli.
CUP	Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici.
Direttore Generale del Servizio centrale del PNRR	Responsabile del PNRR, nonché punto di contatto diretto (<i>Single Contact Point</i>) con la Commissione europea.
Fondo di Rotazione del <i>Next Generation EU</i> -Italia	Fondo di cui all'articolo 1, comma 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Frode	Comportamento illecito con il quale si mira ad eludere precise disposizioni di legge. Secondo la definizione contenuta nella Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, <u>la "frode" in materia di spese</u> "è qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa: (i) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; (ii) alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto; (iii) alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi".
Frode (sospetta)	Irregolarità che a livello nazionale determina l'inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale e, in particolare, l'esistenza di una frode ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, punto a), della Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea.
Funzione di coordinamento della gestione	Funzione responsabile del presidio e della supervisione circa l'attuazione degli interventi di competenza dell'Amministrazione, nonché della gestione delle risorse finanziarie.
Funzione di Monitoraggio	Funzione responsabile del monitoraggio dell'avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli interventi e del conseguimento dei relativi <i>milestone</i> e <i>target</i> .
Funzione di rendicontazione e controllo	Funzione che provvede alla verifica della regolarità di procedure e spese e del conseguimento di <i>milestone</i> e <i>target</i> , nonché alla rendicontazione finanziaria e di <i>milestone</i> e <i>target</i> nei confronti del Servizio centrale per il PNRR, quale attività

	funzionale alla presentazione delle richieste di pagamento alla Commissione europea.
Indicatore di <i>outcome</i>	Misura sintetica, espressa in forma quantitativa, atta a rappresentare i fenomeni economico-sociali su cui il PNRR incide.
Indicatore di <i>output</i>	Misura sintetica, espressa in forma quantitativa, atta a riassumere lo stato di avanzamento dell'investimento o progetto o quota parte di esso.
Indicatori comuni	Indicatori utilizzati per il monitoraggio e la valutazione del dispositivo per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici.
Investimento	Spesa per un'attività, un progetto o altre azioni utili all'ottenimento di risultati benefici per la società, l'economia e/o l'ambiente. Gli investimenti possono essere intesi come Misure che portano ad un cambiamento strutturale e hanno un impatto duraturo sulla resilienza economica e sociale, sulla sostenibilità, sulla competitività a lungo termine (transizioni verdi e digitali) e sull'occupazione.
Irregolarità	Qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale derivante da un'azione o un'omissione di un soggetto coinvolto nell'attuazione degli investimenti del Piano, che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale della Unione europea mediante l'imputazione allo stesso di spese indebite.
<i>Milestone</i>	Traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.).
Missione	Risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti. Le sei Missioni del Piano rappresentano aree "tematiche" strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute).
Misura	Specifici investimenti e/o riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza realizzati attraverso l'attuazione di progetti da questo finanziati.
OLAF	Ufficio europeo per la lotta antifrode.
Opzioni semplificate in materia di costi (OSC)	Modalità di rendicontazione dei costi di progetto in cui gli importi ammissibili sono calcolati conformemente a un metodo predefinito basato sugli output, sui risultati o su certi altri costi, senza la necessità di comprovare ogni euro di spesa mediante singoli documenti giustificativi.
Pilastro	Uno dei sei settori di intervento del dispositivo di ripresa e resilienza di cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che comprenda coesione economica, occupazione, produttività, competitività, ricerca, sviluppo e innovazione, e un mercato interno ben funzionante con piccole e medie imprese (PMI) forti; coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale, al fine di rafforzare, tra l'altro, la capacità di preparazione e di risposta alle crisi; politiche per la prossima generazione, l'infanzia e i giovani, come l'istruzione e le competenze.
PNRR (o Piano)	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021.
Principio "non arrecare un danno significativo"	Principio definito all'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852. Investimenti e riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio, che deve essere verificato ai sensi degli articoli 23 e 25 del Regolamento (UE) 2021/241.

Progetto o intervento	Specifico progetto/intervento (anche inteso come insieme di attività e/o procedure) selezionato e finanziato nell'ambito di una Misura del Piano e identificato attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP). Il progetto contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Missione e rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica.
Progetti a regia	Progetti attuati da soggetti diversi dall'Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR, ossia da altre Amministrazioni centrali diverse da quelle titolari di interventi, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano o dagli Enti locali.
Progetti a titolarità	Progetti attuati direttamente dall'Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR, che pertanto assume in questo caso anche il ruolo di Soggetto attuatore del progetto incluso all'interno dell'intervento (investimento o riforma) di competenza.
Rendicontazione delle spese	Attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto da parte del Soggetto attuatore, tramite la trasmissione all'Amministrazione centrale titolare di interventi di apposite domande di rimborso per la liquidazione delle spese sostenute.
Rendicontazione dei <i>milestone</i> e <i>target</i>	Attività finalizzata a fornire elementi comprovanti il raggiungimento degli obiettivi del Piano (<i>milestone</i> e <i>target</i> , UE e nazionali). Non è necessariamente legata all'avanzamento finanziario del progetto.
Rendicontazione di investimento/riforma	Rendicontazione al Servizio centrale per il PNRR da parte dell'Amministrazione centrale titolare di intervento. Tale attività può ricomprendere la rendicontazione delle spese sostenute e/o dei costi esposti (per OCS) dai Soggetti attuatori e/o la rendicontazione del conseguimento dei <i>milestone</i> e <i>target</i> associati agli investimenti e/o riforme di competenza.
RRF	<i>Recovery and Resilience Facility</i> , o Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 2021/241.
Referente dell'Amministrazione centrale titolare di interventi	Soggetto incardinato nella Struttura di coordinamento individuata o istituita dall'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR (es. Dirigente di livello generale responsabile della struttura/unità di missione) che rappresenta il punto di contatto diretto (<i>Single Contact Point</i>) con il Servizio centrale per il PNRR e che supervisiona l'attuazione di tutti gli interventi/progetti che compongono le misure PNRR di competenza dell'Amministrazione.
Rete dei referenti antifrode del PNRR	Gruppo di lavoro costituito da un referente per ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi e dal referente antifrode del Servizio centrale per il PNRR, che ha la funzione di articolare una rete di analisi, valutazione, monitoraggio e gestione del rischio frode del PNRR.
Gruppi o reti dei referenti delle Amministrazioni centrali titolari di interventi	<i>Network</i> dei referenti delle Amministrazioni centrali titolari di interventi avente l'obiettivo di mettere a sistema esigenze, esperienze, buone prassi e criticità sul PNRR, anche su specifiche tematiche e/o settori.
Richiesta di pagamento alla Commissione europea	Richiesta di trasferimento delle risorse presentata dallo Stato membro alla Commissione europea due volte l'anno, a fronte del raggiungimento di un gruppo di <i>target</i> e <i>milestone</i> concordati e indicati nel PNRR approvato, a norma dell'articolo 24 del Regolamento (UE) 241/2021.
Richiesta di pagamento al Servizio centrale per il PNRR	Richiesta di pagamento (attraverso trasferimento fondi o erogazione delle risorse) presentata dall'Amministrazione centrale titolare di interventi al Servizio centrale per il PNRR in relazione al fabbisogno stimato di risorse, sulla base delle spese effettivamente sostenute dai Soggetti attuatori e/o delle previsioni sui futuri flussi di cassa, per garantire la continuità della disponibilità finanziarie a supporto

	dell'attuazione degli interventi e far fronte alle domande di rimborso presentate dai Soggetti attuatori.
Richiesta di pagamento all'Amministrazione centrale (o Domanda di Rimborso)	Richiesta di pagamento presentata dal Soggetto attuatore all'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, a titolo di anticipazione o di rimborso delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e inserite nel sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Riforma	Azione o processo utile ad apportare modifiche e miglioramenti che abbiano un impatto significativo ed effetti duraturi per lo sviluppo del Paese. Lo scopo di una riforma è modificare strutturalmente i parametri, indirizzare i driver necessari o rimuovere gli ostacoli o altri impedimenti rispetto ai principi fondamentali di equità e sostenibilità, occupazione e benessere.
Servizio centrale per il PNRR	Struttura dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e punto di contatto nazionale per l'attuazione del Piano ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 ⁵ .
Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PNRR	Il Si.Ge.Co. consiste nell'organizzazione, negli strumenti e nelle procedure complessivamente adottate per l'attuazione del PNRR e al fine di fornire all'UE la garanzia di regolarità e correttezza dei finanziamenti erogati per la realizzazione delle operazioni/progetti attuati a livello nazionale (per il PNRR anche <i>target</i> e <i>milestone</i>) grazie al sostegno dei fondi UE. Il Si.Ge.Co. risponde pertanto all'esigenza di assicurare l'efficace attuazione degli interventi e la sana gestione finanziaria, nel rispetto della normativa europea e nazionale applicabile.
Sistema ReGiS	Sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge di bilancio n. 178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella <i>governance</i> del Piano.
Soggetto attuatore	Soggetto pubblico o privato responsabile dell'attuazione dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR (coincide con il soggetto titolare del codice unico di progetto – CUP). In particolare, l'art.1, comma 4, lett. o) del decreto legge n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021, indica che i Soggetti attuatori sono: “ <i>soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR</i> ”. L'art 9 co. 1 del decreto legge n. 77/2021 specifica che “ <i>alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le provincie autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali (sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di Soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente</i> ”.
Soggetto realizzatore o soggetto esecutore	Soggetto e/o operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto (es. fornitore beni e servizi/esecutore lavori) e individuato dal Soggetto attuatore nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile (es. in materia di appalti pubblici).
Struttura di coordinamento dell'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR	Struttura di livello dirigenziale generale di riferimento individuata (ovvero unità di missione di livello dirigenziale generale appositamente istituita fino al completamento del PNRR, e comunque fino al 31 dicembre 2026), articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale da ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR per provvedere al

⁵ Cfr. decreto legge n. 77/2021, art. 6.

	coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo.
<i>Target</i>	Traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato (es. numero di chilometri di rotaia costruiti, numero di metri quadrati di edificio ristrutturato, ecc.).
<i>Task force</i>	Organismo territoriale deputato al sostegno delle Amministrazioni nei processi di attuazione del Piano.
Uffici responsabili dell'esecuzione degli interventi	Uffici dell'Amministrazione centrale titolare degli interventi PNRR che hanno funzioni di responsabilità nell'attuazione delle misure.
Unità di audit	Struttura che svolge attività di controllo sull'attuazione del PNRR ai sensi del Regolamento (UE) 2021/241.
Unità di Missione RGS	Struttura di cui all'articolo 1, comma 1050 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, istituita presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che svolge funzioni di valutazione e monitoraggio degli interventi del PNRR.

4 RIFERIMENTI NORMATIVI

Per agevolare l'individuazione dei principali riferimenti normativi utili all'attuazione del PNRR si riportano, di seguito, le principali fonti normative al momento vigenti.

Disposizioni comunitarie generali
Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
Regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio, dell'11 dicembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità
Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici
Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il Regolamento (CE, EURATOM) n. 2012/1605
Regolamento (UE) 21 maggio 2013, n. 2013/472, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria
Risoluzione del Comitato delle Regioni, (2014/C 174/01) - Carta della <i>governance</i> multilivello in Europa
Regolamento delegato (UE) n. 2014/204 della Commissione europea del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei
Regolamento (UE) n. 2014/910 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche del mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE
Linee Guida per la Strategia di Audit 2014/2020 (EGESIF_14-0011-02)
Nota EGESIF_14-0021-00 del 16 giugno 2014, Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate
Nota EGESIF_14-0017 del 6 ottobre 2014 – Guida alle opzioni semplificate in materia di costi per i fondi strutturali e di investimento europei (OSC)
Regolamento delegato (UE) 2015/1076 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante norme aggiuntive riguardanti la sostituzione di un beneficiario e le relative responsabilità e le disposizioni di minima da inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, in conformità al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
Regolamento (UE, EURATOM) 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione
Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) — versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 07/06/2016, pag. 47-360)

Regolamento (UE, Euratom), 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
Disposizioni comunitarie generali
Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
Raccomandazione COM (2019) 512 final del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul programma nazionale di riforma 2019 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2019 dell'Italia
Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione
Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2028
Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti
Comunicazione della Commissione (2021/C 121/01) - Orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d'interessi a norma del Regolamento finanziario
Comunicazione della Commissione (2021/C 200/01) — Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei (FONDI SIE) — versione riveduta
Disposizioni comunitarie specifiche
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni COM (2020) 456 final, del 27 maggio 2020 - Il momento dell'Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione
Commissione europea (2020), <i>Recommendation for a Council recommendation on the 2020 National Reform Programme of Italy and delivering a Council opinion on the 2020 Stability Programme of Italy</i> , COM/2020/512 final
Commissione europea (2020), "Commission staff working document – Identifying Europe's recovery needs – Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – Europe's moment: Repair and Prepare for the Next Generation", (SWD(2020) 98 final del 27.5.2020)
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM (2020) 493 final, del 9 settembre 2020 - Relazione 2020 in materia di previsione, "Previsione strategica: tracciare la rotta verso un'Europa più resiliente"
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle Regioni e alla Banca europea per gli investimenti COM (2020) 575 final, del 17 settembre 2020 – "Strategia annuale per la crescita sostenibile 2021"
Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD (2020) 205 final, del 17 settembre 2020 - Orientamenti per i piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri – Parte 1/3

Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD (2020) 205 <i>final</i> , del 17 settembre 2020 - Progetto di modello per i piani per la ripresa e la resilienza – Parte 2/3
Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2089
Disposizioni comunitarie specifiche
Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU)
Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19
Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la tutela del bilancio dell'Unione
Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD (2021) 12 <i>final</i> , del 22 gennaio 2021, che modifica e sostituisce il documento della Commissione (SWD(2020) 205 <i>final</i>), del 17 settembre 2020 - Orientamenti agli Stati membri per i piani per la ripresa e la resilienza – Parte 1/2
Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD (2021) 12 <i>final</i> , del 22 gennaio 2021 - Orientamenti agli Stati membri per i piani per la ripresa e la resilienza – Parte 2/3
Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico
Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, , che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza
Regolamento Delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza
Comunicazione della Commissione (2021/C 58/01), del 18 febbraio 2021 - Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza
Nota Ares (2021) 1379239 del 19/02/2021 «Self-assessment checklist for monitoring and control systems»
Proposta di Decisione di esecuzione del Consiglio trasmessa dalla Commissione con COM(2021) 344 <i>final</i> , del 22 giugno 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia accompagnata da una dettagliata analisi del PNRR (documento di lavoro della Commissione SWD (2021) 165
Decisione di esecuzione del Consiglio 10160/21, del 6 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (Sessione n. 3808, del 13 luglio 2021)
Allegato - Orientamenti agli Stati membri per i piani per la ripresa e la resilienza – Tabella, modello piani per la ripresa e la resilienza, del 22 gennaio 2022
Disposizioni nazionali generali
Legge n. 241 del 7 agosto 1990 - Nuove norme sul procedimento amministrativo e ss.mm.ii.
Decreto legislativo n. 286 del 30 luglio 1999 - Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59
Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e ss.mm.ii.
Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265 e ss.mm.ii.

Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.
Legge 31 dicembre 2009, n. 196 - legge di contabilità e finanza pubblica (09G0201)
Decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 - Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196
Legge n. 190 del 6 novembre 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione (cd. Legge Anticorruzione)
Disposizioni nazionali generali
Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e ss.mm.ii.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 4 aprile 2013 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.
Decreto legislativo n. 39 dell'8 aprile 2013 - Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii.
Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 - Codice dei contratti pubblici Testo aggiornato e coordinato con la legge 11 settembre 2020, n. 120 - (cfr. art. 213 del d.lgs. n. 50/2016)
Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020
Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" - convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha modificato la legge istitutiva del CUP
Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP
Disposizioni nazionali specifiche
Linee Guida Nazionali per l'utilizzo del Sistema Comunitario Antifrode ARACHNE, del 22 luglio 2019, definite dal Gruppo di Lavoro nazionale istituito con Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 18 gennaio 2020
Legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" e successive modifiche e integrazioni
Decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti"
Decreto legge 31 Maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"
Decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto, n. 113 "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2021 di individuazione delle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui all'art. 8 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 06 agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti <i>milestone</i> e target e sue successive modifiche e integrazioni
Disposizioni nazionali specifiche
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 9 agosto 2021, “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo determinato di cinquecento unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale terza, fascia economica F1, da inquadrare nell’area III, posizione economica F1, nei profili professionali economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, ingegneristico, ingegneristico gestionale, di cui ottanta unità da assegnare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e le restanti da ripartire alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 13 agosto 2021)
Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza approvate dal Comitato Interministeriale per gli Affari Europei del Dipartimento per le politiche europee, del 9 settembre 2021
Decreto legge 10 settembre 2021, n.121 “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15/09/2021 “Attuazione dell’articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell’ambito delle componenti del PNRR” (c.d. DPCM Monitoraggio)
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 ottobre 2021, relativo alla gestione finanziaria delle risorse per l’attuazione dell’iniziativa Next Generation EU – Italia
Circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21, recante: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”
Circolare MEF-RGS del 29 ottobre 2021, n. 25, recante: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”
Circolare MEF-RGS del 14 dicembre 2021, n. 31, recante “Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target”
Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32, recante “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente”
Circolare MEF-RGS del 31 dicembre 2021, n. 33, recante “Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”
Decreto interministeriale del 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità, recante le linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC
Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la Guardia di Finanza del 17 dicembre 2021 con l’obiettivo di implementare la reciproca collaborazione e garantire un adeguato presidio di legalità a tutela delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Circolare MEF-RGS del 18 gennaio 2022, n. 4 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”
Circolare MEF-RGS del 24 gennaio 2022, n. 6 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”
“Operational arrangements between the Commission and Italy” sottoscritti in data 22 dicembre 2021

5 L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE TITOLARE DI INTERVENTI PNRR

Secondo quanto disposto dall'articolo 8 del decreto legge n. 77/2021 (legge di conversione n. 108/2021)⁶ le **Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR** provvedono al **coordinamento** delle attività legate all'attuazione delle misure (investimenti e riforme) di propria competenza, assicurando che la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione da parte dei Soggetti attuatori siano effettuate correttamente e tempestivamente.

La supervisione dell'attuazione delle singole misure del PNRR e, dunque, dei singoli progetti/interventi che lo compongono, è nella responsabilità delle Amministrazioni centrali titolari di intervento, in ragione delle competenze istituzionali, tenuto conto del settore di riferimento e della natura dell'intervento.

Per svolgere tale attività di coordinamento, le Amministrazioni possono utilizzare strutture e procedure amministrative già esistenti senza ulteriori aggravii organizzativi, oppure crearne di nuove. A tal fine adottano, con decreto del Ministro di riferimento, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, apposito **provvedimento di organizzazione interna**.



Delega delle funzioni assegnate alle Amministrazioni Centrali titolari di intervento

Fermo restando il mantenimento della piena responsabilità delle funzioni, le Amministrazioni centrali possono delegare una parte o la totalità delle funzioni ad esse assegnate ad altre amministrazioni, sulla base delle proprie competenze istituzionali, attraverso la sottoscrizione di specifici protocolli o accordi (accordo pubblico-pubblico) od ulteriori dispositivi amministrativi previsti dalla legislazione vigente. A tal fine si fornisce in allegato un apposito format di base da integrare/modificare in base alle necessità per la stipula di un Accordo tra PA per il PNRR (cfr. Allegato 1).

È opportuno ricordare che, in caso di delega delle funzioni, non sono comunque riconosciute a valere sulle risorse PNRR, i costi di funzionamento/spese di assistenza tecnica connessi all'espletamento delle funzioni delegate.

Nei casi in cui i progetti vengano attuati direttamente dall'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR (modalità attuativa “a titolarità”), le stesse Amministrazioni centrali o le altre amministrazioni loro delegate, svolgono anche il **ruolo di Soggetti attuatori** (cfr. Cap. 6) dei singoli progetti.

⁶ Art. 8 del decreto legge n. 77/2021, legge di conversione n. 108/2021: le Amministrazioni centrali titolari di interventi “*provvedono al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale, adottando, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo provvedimento di organizzazione interna, con decreto del Ministro di riferimento, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.*”

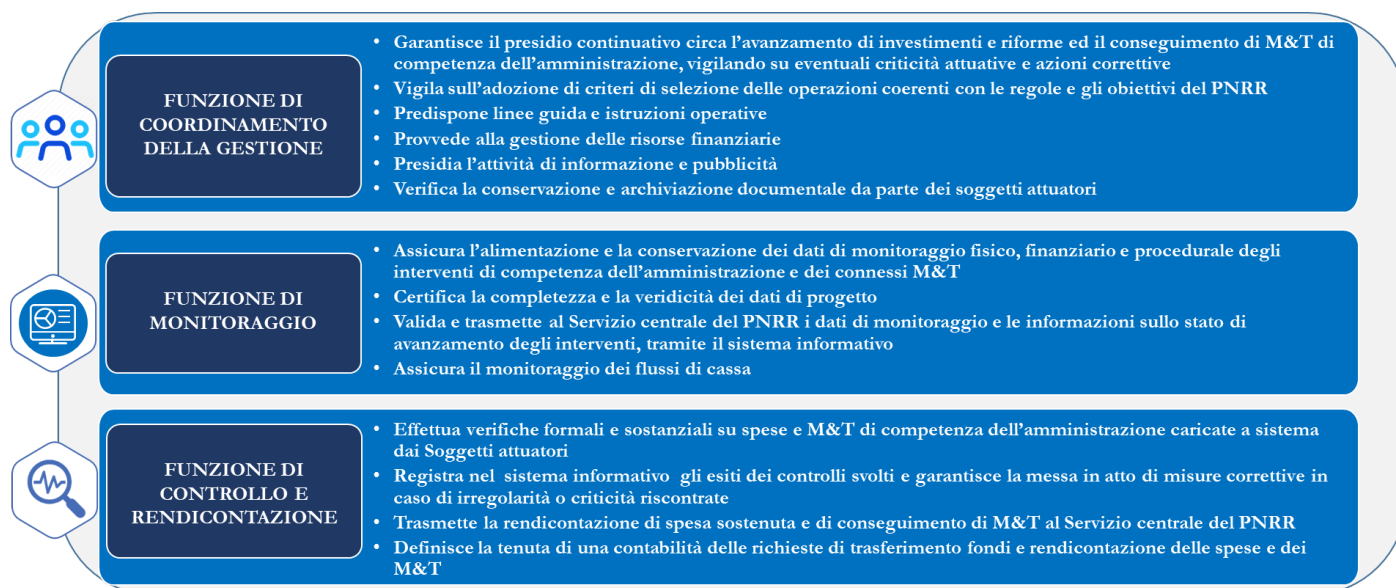
5.1 Individuazione e funzioni della struttura /unità di missione per il coordinamento degli interventi del PNRR

In linea con quanto definito dall'articolo 8 del decreto legge n. 77/2021 (legge di conversione n. 108/2021), nell'ambito della propria autonomia organizzativa, le Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR, per lo svolgimento delle attività di coordinamento, possono valutare l'adozione di **due modelli alternativi**:

1. individuare al proprio interno la **struttura di livello dirigenziale generale** di riferimento e, quindi, assegnare agli uffici della stessa le funzioni previste dal decreto legge n. 77/2021 (nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di controllo e gestione);
2. istituire un'apposita **Unità di missione di livello dirigenziale generale** fino al completamento del PNRR, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale.

È facoltà dell'Amministrazione individuare la struttura/unità di missione nell'ambito della propria struttura organizzativa, ovvero farla coincidere con strutture già preposte alla gestione di programmi europei e nazionali (ad esempio, Autorità di Gestione o Organismi Intermedi nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei), per valorizzare al meglio l'esperienza già acquisita nell'attuazione di politiche di sviluppo e coesione. In entrambi i casi, la **Struttura/Unità di missione preposta al coordinamento degli interventi del PNRR** svolgerà le funzioni (cfr. art. 8 del decreto legge n. 77/2021) riepilogate nello schema sintetico di seguito riportato e dettagliatamente descritte nei successivi paragrafi (cfr. 5.1.1 – 5.1.2 – 5.1.3).

Figura 1 – Funzioni di norma in capo alla struttura / unità di missione individuata dalle Amministrazioni centrali



La Struttura/Unità di missione, individuata o istituita con apposito provvedimento di organizzazione interna, assume il ruolo di **Struttura tecnica di coordinamento** ed è assegnata alla responsabilità di un

Dirigente generale che assume il ruolo di **Referente unico per l'Amministrazione responsabile** di intervento PNRR.



L'atto di organizzazione interna adottato dalle Amministrazioni centrali titolari di interventi, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge n.77/2021 convertito in legge n. 108/2021, contiene l'indicazione degli uffici a cui sono affidate le singole funzioni di coordinamento della gestione, del monitoraggio e della rendicontazione e controllo con l'evidenza in dettaglio delle stesse. L'atto viene redatto sulla base di un format condiviso con la Ragioneria generale dello Stato.

Si evidenzia che è necessario prevedere l'indipendenza della funzione di coordinamento della gestione e/o di gestione attuativa dalla funzione di controllo dell'Amministrazione centrale titolare di intervento.

La Struttura/Unità di missione per il coordinamento degli interventi del PNRR rappresenta il punto di contatto dell'Amministrazione centrale titolare di interventi con il Servizio centrale per il PNRR (*Single Contact Point*) in relazione agli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, a quelli connessi alla presentazione alla Commissione europea delle richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 del citato Regolamento.

Le indicazioni fornite attraverso il presente documento suggeriscono una ipotetica Struttura di missione costituita da tre uffici che abbiano le funzioni sopra descritte; si precisa tuttavia che le Amministrazioni titolari potranno adottare, in autonomia, una propria e diversa struttura organizzativa.

Gli Uffici in cui si articola la struttura tecnica di coordinamento lavorano in sinergia tra loro, assicurando un presidio continuo delle attività di loro competenza. Essi operano secondo l'organizzazione propria dell'Amministrazione e attraverso i processi gestionali ordinari, adeguando, se del caso, le proprie prassi amministrative e le consuete modalità di lavoro alle specificità del PNRR, in considerazione del contesto normativo comunitario di riferimento.

Tutte le informazioni di dettaglio in merito al modello organizzativo e, in particolare, all'articolazione organizzativa della Struttura/Unità di missione di livello dirigenziale generale individuata o costituita per assumere il ruolo di struttura tecnica di coordinamento nell'ambito del PNRR, dovranno necessariamente essere contenute nel **documento descrittivo del Sistema di gestione e Controllo degli interventi PNRR (SiGeCo)**, redatto, in coerenza con la struttura proposta nell'Allegato 2 del presente documento, da ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, che potrà essere oggetto di specifico controllo da parte dell'Unità di audit nell'ambito delle verifiche di sistema da svolgersi preliminarmente all'invio delle richieste di pagamento alla Commissione europea.

Il sistema di gestione e controllo (SiGeCo) delineato da ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi per l'implementazione del PNRR dovrà ispirarsi ai sistemi di gestione e controllo dei fondi strutturali e di investimento europei ed essere orientato alla prevenzione, individuazione e contrasto delle

principali minacce alla tutela del Bilancio dell'Unione europea e alla sana e corretta gestione delle risorse finanziarie, con particolare riferimento a gravi irregolarità quali frodi, casi di corruzione e conflitti di interessi, nonché al rischio di doppio finanziamento.



Tutti gli atti adottati per la costituzione della Struttura/Unità di missione devono essere trasmessi – in allegato al documento descrittivo del Sistema di gestione e Controllo degli interventi PNRR (SiGeCo) - al Servizio centrale per il PNRR, unitamente ad un organigramma indicante le funzioni e i compiti di ciascun ufficio coinvolto nella supervisione e attuazione degli interventi PNRR di competenza, nonché le unità di personale assegnato. Eventuali variazioni dell'assetto organizzativo della Struttura/Unità di missione dovranno essere comunicate al Servizio centrale per il PNRR, mediante la trasmissione dei documenti aggiornati.

La dotazione organica della Struttura/Unità di missione deve essere sufficientemente adeguata in termini di numerosità e competenze tecniche-amministrative. L'adeguatezza della struttura organizzativa viene valutata dall'Unità di audit, nell'ambito delle più generali attività di verifica sulla tenuta del sistema di *governance*.

A tal fine si forniscono in allegato i seguenti documenti operativi:

- **Indicazioni alle Amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR per la redazione dei Sistemi di gestione e controllo**, contenente un indice “ragionato” utile per l'elaborazione del SiGeCo (cfr. Allegato 2);
- **format per la definizione del “funzionigramma”**, da adottare per la gestione degli interventi PNRR di competenza, contenente le informazioni minime da comunicare attraverso il SiGeCo (descrizione delle funzioni e delle attività assegnate ai vari uffici e del numero di risorse umane dedicate - cfr. Allegato 3).

5.1.1 Funzione di coordinamento della gestione

Le Amministrazioni centrali titolari di intervento, per il tramite della funzione di coordinamento della gestione, vigilano affinché siano adottati i **criteri di selezione degli interventi** da finanziare coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR e si adoperano per il tempestivo avvio degli investimenti e delle riforme in relazione a quanto previsto dai dispositivi attuativi specifici (norme, bandi, avvisi, circolari, convenzioni ecc.). In quanto responsabile del conseguimento degli obiettivi associati agli interventi PNRR di propria competenza, l'Amministrazione centrale, attraverso tale funzione, presidia in modo continuativo l'avanzamento delle misure (investimenti e riforme) e dei relativi *milestone* e *target*, anche al fine di fornire informative agli organi amministrativi e politici dell'Amministrazione e al Servizio centrale per il PNRR, vigilando costantemente su eventuali ritardi, criticità attuative e azioni correttive e assicurando la regolarità e tempestività dell'esecuzione di tutte le attività previste per l'attuazione degli interventi PNRR.

In particolare, al fine di assicurare un supporto adeguato e continuativo all'avanzamento dei procedimenti attuativi verso il conseguimento di *milestone* e *target*, l'Ufficio titolare della funzione di coordinamento della gestione provvede a redigere e aggiornare periodicamente, per ogni riforma e investimento di competenza, una programmazione di dettaglio (o cronoprogramma delle azioni). Tale documento è articolato in modo da:

- fornire un insieme minimo di informazioni relative alle tappe intermedie del procedimento attuativo dell'intervento, fino al raggiungimento del risultato finale ad esso associato (per lo più corrispondente ad uno o più *target*; in alcuni casi, tuttavia, come per le riforme, il risultato finale è una *milestone*);
- verificare che le attività previste in sequenza assicurino la effettiva realizzabilità di *milestone* e *target* corrispondenti entro le scadenze concordate a livello europeo;
- sorvegliare in itinere il corretto avanzamento dell'attuazione degli interventi PNRR di pertinenza.

Sulla base della programmazione di dettaglio così approntata e dei dati periodicamente validati dalla funzione di monitoraggio (cfr. funzione di monitoraggio, par. 5.1.3), l'Ufficio svolge quindi una costante attività di analisi degli scostamenti rispetto alla programmazione stabilita, volta ad individuare preventivamente le eventuali criticità attuative e definire in anticipo le azioni correttive.

Qualora, ad esito dell'attività di analisi, si riscontrino scostamenti tali da mettere a rischio il conseguimento di *milestone* o *target* di livello europeo, l'Ufficio per il coordinamento della gestione propone azioni correttive. Qualora tali azioni non siano facilmente perseguibili o necessitino del concorso di altri soggetti, gli scostamenti sono tempestivamente segnalati al Servizio centrale per il PNRR, che, a sua volta, può valutare di comunicarli alla Cabina di regia del PNRR nei casi in cui le azioni di supporto "ordinario", anche attraverso strumenti di rafforzamento amministrativo dedicati (es. attivazione di task-force) non siano ritenuti sufficienti a ridurli in modo adeguato al fine di garantire il rispetto degli obiettivi concordati con l'Unione europea.

Nell'ambito delle proprie attività, l'Ufficio titolare della funzione provvede altresì alla **gestione delle risorse finanziarie**, e ha il compito di definire le opzioni di **trasferimento/erogazione** delle risorse, secondo le modalità previste dal circuito finanziario definito dal Servizio centrale per il PNRR, assegnando materialmente le risorse ai Soggetti attuatori a seguito di verifiche, attraverso il sistema informativo, circa la coerenza delle relative richieste di rimborso in relazione all'avanzamento degli indicatori progettuali relativi a *milestone* e *target* e delle spese.

La funzione di coordinamento della gestione cura inoltre la **predisposizione delle richieste di pagamento** e della relativa documentazione a corredo (es. attestazione di avvio di operatività dell'intervento per il pagamento dell'anticipazione, attestazione di avanzamento finanziario e del grado di conseguimento di *target* e *milestone* per il pagamento delle quote intermedie e attestazione della

conclusione dell'intervento o messa in opera della riforma, nonché del raggiungimento dei relativi *milestone* e *target*, per il pagamento del saldo) per la trasmissione al Responsabile della Struttura/Unità di missione dell'amministrazione ai fini dell'invio al Servizio centrale per il PNRR.

Rientra inoltre, in tale funzione, il compito di assicurare il coordinamento delle procedure gestionali relative all'attivazione dei progetti a titolarità e a regia, la definizione delle procedure di gestione e controllo (SiGeCo) e la relativa manualistica, nonché la predisposizione di linee guida e istruzioni operative, destinate ai Soggetti attuatori, volte ad assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, il conseguimento di *milestone* e *target*, la regolarità della spesa, il rispetto del DNSH, dei vincoli di destinazione delle misure agli obiettivi climatici e di trasformazione digitale previsti nel PNRR, e di ogni altro adempimento ad esso applicabile previsto dalla normativa europea e nazionale, compresi gli obblighi di conservazione dei documenti e di informazione e pubblicità.

L'Amministrazione centrale, per il tramite della funzione preposta al coordinamento della gestione, deve infatti supportare gli Uffici responsabili dell'esecuzione dei progetti e garantire che i Soggetti attuatori siano opportunamente informati circa l'obbligo di conservazione e sistematica archiviazione della documentazione di progetto, anche in formato elettronico. Tali documenti, utili alla verifica dell'attuazione dei progetti, dovranno essere sempre nella piena e immediata disponibilità dell'Amministrazione centrale stessa, della Ragioneria Generale dello Stato (Servizio centrale per il PNRR, Unità di missione e Unità di audit), della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, anche al fine di permettere il pieno svolgimento delle fasi di monitoraggio, verifica e controllo. L'accesso dei cittadini agli atti relativi ai progetti finanziati è disciplinato dalle norme nazionali.



In adempimento a quanto stabilito all'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 autorizzare l'Amministrazione centrale è tenuta ad imporre a tutti i destinatari finali dei fondi erogati per le misure di attuazione delle riforme e dei progetti di investimento inclusi nel piano per la ripresa e la resilienza di pertinenza, o a tutte le altre persone o entità coinvolte nella loro attuazione, l'obbligo di autorizzare espressamente la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, se del caso, l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario e imporre obblighi analoghi a tutti i destinatari finali dei fondi erogati.

Rientra, infine, nella funzione di coordinamento della gestione, anche l'adozione delle iniziative necessarie a prevenire le frodi, la corruzione, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi PNRR, nonché il presidio degli obblighi di comunicazione, pubblicità e informazione del Piano.

A tal fine si rinvia ad appositi documenti di indirizzo che saranno emanati dal Servizio centrale PNRR:

- **Misure antifrode proporzionate nell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**, documento che racchiude il programma di lotta alla frode predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) per garantire - ai sensi dell'art.22 Reg. (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021 (Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza) - un corretto utilizzo dei fondi *Next Generation EU* destinati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Italia (PNRR);
- **Obblighi di informazione e pubblicità nel PNRR**, contenente indicazioni in merito agli adempimenti inerenti al rispetto degli obblighi di informazione e comunicazione per le operazioni finanziate nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per garantire un'adeguata visibilità agli interventi finanziati, nonché la trasparenza nell'utilizzo dei fondi UE ai sensi dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 (cfr. Capitolo 10).



Nell'ambito delle proprie responsabilità, le Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR assumono il compito fondamentale di monitorare il livello di conseguimento di *milestone* e *target* associati alle misure del Piano di propria competenza (investimenti o riforme), lungo tutto il relativo arco di vita, al fine di consentire il rispetto degli impegni assunti con il Servizio centrale per il PNRR relativi alla trasmissione delle Richieste di Pagamento alla Commissione europea secondo le tempistiche e le modalità definite dall'articolo 22 del Reg. (UE) 241/2021.

Tutte le Amministrazioni centrali titolari di interventi dovranno comunicare tempestivamente tutte le informazioni su eventuali criticità nel raggiungimento dei *milestone* e *target* associati alle misure del PNRR di propria competenza, le motivazioni e le tipologie di tali criticità, nonché le possibili azioni correttive intraprese o da avviare. La puntuale osservazione e la raccolta di informazioni consentiranno anche di prevedere le tempistiche di predisposizione delle specifiche rendicontazioni di *milestone* e *target* al Servizio centrale per il PNRR, nonché l'attivazione delle verifiche sul conseguimento degli stessi.

Per quanto attiene al presidio delle misure (investimenti e riforme) di propria competenza, la funzione di coordinamento della gestione individua, per ciascuna di esse:

- i procedimenti amministrativi connessi alla relativa attuazione (procedure di individuazione dei Soggetti attuatori, se a regia, procedure per l'individuazione dei Soggetti realizzatori, se a titolarità, ecc.);
- un dettagliato cronoprogramma per evidenziare e scadenziare le attività da realizzare per raggiungere *milestone* e *target* di livello europeo e nazionale.

In particolare, nel caso di investimenti vanno definite:

- le tappe della procedura di attivazione, ossia la sequenza di atti amministrativi necessari per individuare gli interventi da finanziare (la procedura può ad esempio comprendere uno o più decreti, bandi per la selezione, ecc.) e l'atto di assegnazione delle risorse ai Soggetti attuatori;
- le tappe della realizzazione, ossia i tempi massimi di conclusione delle varie fasi di esecuzione da parte dei Soggetti attuatori: pubblicazione del bando di gara, approvazione del progetto definitivo/esecutivo, aggiudicazione

della gara (attesa “*stand still*”); contratto tra il Soggetto attuatore e l’aggiudicatario; certificato di regolare esecuzione/collaudo.

Nel caso di riforme attuate tramite procedimenti legislativi vanno definiti i tempi di:

- adozione delibera in Consiglio dei ministri (CdM) o progetto di disegno di legge, decreto-legge o decreto legislativo;
- presentazione in Parlamento o consultazione in commissioni parlamentari;
- approvazione parlamentare (conversione in legge);
- sequenza di decreti attuativi (DPCM; DIM; DM; etc.).

Inoltre, vanno definite specifiche prescrizioni per garantire il rispetto delle condizionalità associate alla misura:

- caratteristiche dei progetti sulla base dei *target/milestone* associati alla misura;
- rispetto del principio del DNSH;
- eventuali altre condizionalità specifiche della misura;
- parità di genere ove applicabile;
- politiche per i giovani ove applicabile;
- quota SUD ove applicabile.

Le singole Amministrazioni centrali titolari degli interventi assicurano che la verifica del rispetto delle predette condizionalità - che rappresentano il presupposto di ammissibilità dei singoli progetti e delle relative spese al sostegno del PNRR – sia effettuata anche con riferimento ai “progetti in essere” previsti nel Piano, provvedendo, laddove necessario, ai relativi adeguamenti delle procedure di attuazione e supervisionando l’esecuzione dei conseguenti adempimenti di pertinenza dei Soggetti attuatori.

Inoltre, la funzione di coordinamento della gestione, verifica, attraverso un controllo periodico, lo stato di avanzamento di ciascun *milestone* e di ciascun *target*, assicurando lo svolgimento di un’analisi degli eventuali scostamenti rispetto alle scadenze concordate con l’Unione europea, secondo uno specifico modello che comprova il conseguimento delle tappe previste, evidenziando in particolare:

- gli eventuali scostamenti temporali o quantitativi;
- le conseguenze degli scostamenti individuati;
- l’individuazione delle cause degli scostamenti attraverso approfondimenti della documentazione;
- le eventuali azioni correttive;
- la documentazione comprovante il conseguimento di *milestone* e *target*.

5.1.2 Funzione di controllo e rendicontazione

Per quanto concerne i **controlli**, al fine di garantire correttezza e regolarità dei dati e delle informazioni da trasmettere al Servizio centrale (sulla base dei quali a sua volta il Servizio centrale elabora le richieste di pagamento alla Commissione europea) l’ufficio preposto allo svolgimento di tale funzione effettua una serie di verifiche di seguito esposte:

- **verifiche formali, al 100%**, circa la correttezza e la completezza dei dati e della documentazione amministrativa, tecnica e contabile probatoria dell'avanzamento di spese, *target* e *milestone* inserita nel sistema informatico, rivolte in particolare ad assicurare:
 - la coerenza amministrativa e contabile delle procedure e delle spese relative al progetto approvato, attraverso il controllo della tenuta documentale, della coerenza dei CUP e dei CIG;
 - l'evidenza dei controlli ordinari di legalità e controlli amministrativo-contabili (presenza autodichiarazione/attestazione del Soggetto attuatore) previsti dalla legislazione nazionale applicabile per gli atti, i contratti e i provvedimenti di spesa adottati per l'attuazione degli interventi del PNRR⁷ ivi comprese l'evidenza dei controlli circa l'assenza del doppio finanziamento, della completezza e correttezza dei dati e della documentazione di progetto;
 - la presenza e la coerenza dei dati relativi all'avanzamento fisico, finanziario e procedurale dell'intervento, nonché dei valori di conseguimento degli indicatori legati ad eventuali *milestone* e *target* PNRR associati al progetto;
 - la verifica del rispetto della conservazione degli atti e della documentazione giustificativa di progetto sul sistema informatico e/o su supporti informatici adeguati, al fine di garantire l'accesso per lo svolgimento delle attività di controllo e di audit da parte degli organi competenti.
- **Verifiche amministrative *on desk* ed eventuali approfondimenti sul posto (anche a campione)**, al fine di assicurare il rispetto della normativa comunitaria e nazionale e il contrasto alle irregolarità, frodi e conflitti di interesse e in particolare:
 - verifiche sulla selezione dei progetti;
 - verifiche delle procedure attuative del progetto;
 - verifiche della spesa del progetto.
- **Verifica al 100% degli indicatori del PNRR (*milestone* e *target*)**, al fine di accertare:
 - la presenza degli avanzamenti relativi al conseguimento di *target* e *milestone* del PNRR associati ai progetti inseriti nel sistema di monitoraggio;
 - la coerenza della tempistica di realizzazione rispetto al cronogramma approvato per il progetto;
 - la coerenza tra l'avanzamento fisico e quello procedurale e di spesa, in riferimento a tutti i progetti finanziati;

⁷ Controlli interni di regolarità amministrativa e contabile ex D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, art. 2 e successivo D. Lgs. n. 123/2011 e controlli di gestione ex D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, art. 4.

- la presenza di un'adeguata documentazione a supporto dei valori realizzati per i *target* e *milestone*, coerente con quanto stabilito nell'Allegato alla Decisione di Esecuzione del Consiglio 10160/21 del 7 luglio 2021 e negli Accordi Operativi (*Operational Arrangements*) concordati con la Commissione europea, archiviata nel sistema informativo.

Inoltre, la funzione di controllo e rendicontazione ha il compito di registrare nel sistema informatico gli esiti delle verifiche condotte e garantire la messa in atto delle necessarie misure correttive nei casi riscontrati di irregolarità, segnalando al Servizio centrale per il PNRR eventuali casi di frode, corruzione, conflitto d'interesse e doppio finanziamento.

L'ufficio preposto allo svolgimento di tale funzione assicura, infine, la necessaria collaborazione con l'Unità di missione per la valutazione RGS e con l'Unità di audit per le verifiche di competenza e garantisce, a seguito di controlli/audit da parte di unità/organismi esterni all'Amministrazione e in coerenza con eventuali specifiche indicazioni fornite dal Servizio centrale per il PNRR e nel parere dell'Unità di missione per la valutazione RGS, l'attivazione di azioni finalizzate a rimuovere eventuali criticità riscontrate.

Per quanto attiene alla **rendicontazione**, l'Amministrazione centrale provvede a rendicontare almeno bimestralmente al Servizio centrale per il PNRR le spese sostenute per l'attuazione degli interventi PNRR di propria competenza, attestandone la regolarità e la correttezza, secondo la procedura descritta nel successivo paragrafo 7.3.

Con il medesimo procedimento dovrà essere attestato il conseguimento di *milestone e target*, e quindi anche separatamente dalla rendicontazione delle spese. A tal riguardo si precisa che la rendicontazione di *milestone e target* ha carattere continuativo e dovrà essere effettuata senza ritardo al momento del soddisfacente conseguimento, in base a quanto previsto dall'allegato alla decisione del Consiglio del PNRR e dall'*operational arrangement* tenendo in considerazione le scadenze previste. In ogni caso, l'Amministrazione è tenuta sempre a fornire informazioni e dati sull'avanzamento procedurale e finanziario per singolo progetto e sull'avanzamento nel conseguimento di *milestone e target* delle misure di propria responsabilità nell'ambito delle informazioni di monitoraggio periodicamente aggiornate e inviate al Servizio centrale per il PNRR (cfr. funzione di monitoraggio, par. 5.1.3). In particolare, alla scadenza prevista per il conseguimento di *milestone e target* ed in occasione della Richiesta di Pagamento, l'Amministrazione titolare d'intervento compila un Report sull'avanzamento di *milestone e target* (sia per le Riforme che per gli Investimenti), in cui vengono inserite le giustificazioni per il soddisfacimento di tutti i requisiti previsti, con in allegato i documenti probatori (*evidence*) atti a darne dimostrazione secondo quanto previsto dal relativo "meccanismo di verifica" di cui agli "*Operational arrangements*".

Dal punto di vista finanziario, tale funzione contabilizza le "Richieste di Trasferimento Fondi" inoltrate dai Soggetti attuatori e si occupa della **tenuta di una contabilità delle rendicontazioni** delle spese e

dei *milestone* e *target* anche al fine di definire gli importi eventualmente da restituire/recuperare a seguito delle verifiche delle autorità deputate al controllo e per la disposizione del successivo trasferimento.

Si ricorda, infatti, che le Amministrazioni centrali titolari di interventi sono responsabili del **recupero** dai Soggetti attuatori delle eventuali risorse indebitamente corrisposte e della **restituzione** delle stesse al Servizio centrale per il PNRR.

5.1.3 Funzione di monitoraggio

L'Amministrazione centrale, per il tramite di tale funzione, garantisce l'**alimentazione continua** e l'utilizzo più idoneo **del sistema informatico** del PNRR o di altro sistema locale pienamente interoperabile con il sistema centrale ReGiS, nonché il monitoraggio dell'avanzamento delle procedure avviate e dei progressi registrati dagli investimenti, dalle riforme e dai connessi *milestone* e *target* di pertinenza.

All'ufficio preposto allo svolgimento di tale funzione spetta infatti il compito di assicurare la raccolta, la conservazione e la trasmissione dei dati di avanzamento fisico, finanziario e procedurale degli investimenti e delle riforme, attraverso l'utilizzo del sistema informatico ReGiS messo a disposizione dal Servizio centrale per il PNRR, o attraverso il sistema informatico locale dell'Amministrazione. A tal fine, la funzione di monitoraggio provvede a validare e trasmettere periodicamente al Servizio centrale per il PNRR - tramite il sistema informatico, previa verifica della completezza e della qualità dei dati – tutte le informazioni e i dati necessari al corretto monitoraggio degli interventi PNRR di pertinenza.

Per il tramite della funzione di monitoraggio, l'Amministrazione centrale titolare di interventi assicura, dunque, il monitoraggio e il presidio continuo dell'attuazione, verificando in particolare:

- l'avanzamento dei dati finanziari, di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme;
- il livello di conseguimento di *milestone* e *target*;
- gli avanzamenti rispetto alle tappe intermedie previste nella programmazione di dettaglio (cfr. par. 5.1.1 *Funzione di coordinamento della gestione*), nonché di tutti gli ulteriori elementi informativi necessari per la richiesta di pagamento alla Commissione europea, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico ReGiS, messo a disposizione dalla Ragioneria Generale dello Stato o di altri sistemi⁸ locali adottati per lo scambio elettronico dei dati e coerenti con i requisiti tecnici e gestionali descritti al comma 4 dell'art. 3 del DPCM Monitoraggio del 15/09/2021.

⁸ Eventuali sistemi informatici, diversi da ReGiS, utilizzati da parte delle Amministrazioni titolari di interventi, ai fini della riduzione degli oneri e della spesa in capo alle stesse Amministrazioni, devono presentare e garantire specifici requisiti tecnici e gestionali ovvero: a) prevedere la gestione delle informazioni del PNRR ovvero dell'investimento/riforma di responsabilità in coerenza con i dettami del Reg. (UE) 241/2021 e dell'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; b) gestire, quali dati minimi, il tracciato informativo previsto per il PNRR; c) garantire il trasferimento dati al sistema informatico reso disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

A tal fine, le Amministrazioni centrali sono chiamate, per gli interventi di propria competenza, ad assicurare la registrazione, raccolta, validazione e trasmissione dei dati di monitoraggio coerenti con il set informativo minimo previsto dall'art. 6 del DPCM Monitoraggio del 15/09/2021, ivi inclusi quelli rilevati dai Soggetti attuatori, anche avvalendosi delle disposizioni delineate in un **apposito Manuale utente** che costituirà il riferimento del sistema di monitoraggio ReGiS, descrivendo i contenuti e sottolineando la valenza dei dati interessati ai fini di una corretta rilevazione per la rendicontazione alla Commissione europea.

Nell'ottica di assicurare la raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione delle attività e dei risultati, in coerenza con le raccomandazioni dell'art 29 del Reg. (UE) 2021/241, l'Amministrazione centrale deve:

- garantire l'alimentazione tempestiva e continua del sistema informatizzato da parte dei Soggetti attuatori, anche per il tramite di eventuali altri sistemi locali di supporto, finalizzata a verificare l'avanzamento attuativo dei progetti, con particolare riguardo alla realizzazione delle tappe intermedie previste nella programmazione di dettaglio ed il raggiungimento dei *milestone* e dei *target* concordati a livello europeo e nazionale per gli interventi del PNRR;
- validare almeno mensilmente i dati di avanzamento inseriti dai Soggetti attuatori o segnalare tempestivamente le inadempienze al Servizio centrale PNRR nel caso di ritardi o omissioni, anche parziali, di caricamento dei dati, non debitamente giustificate da parte degli stessi;
- provvedere al monitoraggio dei trasferimenti finanziari in entrata e in uscita a favore dei Soggetti attuatori;
- qualora i progetti siano attuati direttamente da strutture interne all'Amministrazione centrale, rilevare gli elementi anagrafici e identificativi, quelli relativi alla localizzazione, ai soggetti correlati al progetto, alle informazioni inerenti le procedure di affidamento di lavori, acquisto beni e realizzazione di servizi, ai costi previsionali e alle relative voci di spesa, agli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, alla raccolta e catalogazione della documentazione probatoria, nonché all'avanzamento dei *milestone* e *target* collegati;
- delineare, anche attraverso il recepimento di disposizioni normative e operative in corso di definizione (DPCM, circolari, manualistica), eventuali linee guida sul monitoraggio a supporto dei Soggetti attuatori che sono chiamati a rispettare le tempistiche previste nei cronoprogrammi di attività e di spesa delle schede progetto, nonché ad alimentare il sistema informatico ReGiS o altri sistemi informativi locali già in uso che consentano la registrazione, la conservazione, la tracciabilità e l'affidabilità dei dati oggetto d'osservazione.

L'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR mantiene rapporti costanti con la relativa struttura responsabile del sistema di monitoraggio, con il Servizio centrale del PNRR e le altre strutture competenti della RGS in un'ottica di miglioramento continuo. In particolare, le Amministrazioni centrali titolari di interventi provvedono, per il tramite dell'Ufficio responsabile della funzione di monitoraggio, ad anticipare al Servizio centrale PNRR la documentazione comprovante il raggiungimento dei *milestone* e *target* di competenza entro il termine di 10 giorni dal reale conseguimento degli stessi, trasmettendola sul sistema informativo ReGiS e garantendone la rispondenza agli schemi concordati negli Accordi Operativi (*Operational Arrangements*) con la Commissione europea.



È responsabilità dell'Amministrazione centrale, tramite questa funzione, conferire, validare e trasmettere i dati alla Ragioneria Generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR sull'attuazione finanziaria, fisica e procedurale per ciascun progetto, investimento e riforma e su ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi secondo i criteri definiti all'articolo 29 e 30 del Regolamento (UE) 2021/241 nonché dalle circolari ed istruzioni operative pertinenti.

Di seguito si propone una tabella riepilogativa⁹ dei compiti e responsabilità collegati a ciascuna funzione che potranno essere assegnati agli uffici della struttura sulla base di quanto concertato con il Ministero dell'economia e delle finanze.

⁹ La tabella descrive, in maniera maggiormente esaustiva, i compiti, per ciascuna delle funzioni, già descritti in sintesi nella figura 1 a pag. 13.

Tabella 1: compiti e responsabilità della Struttura / Unità di missione di coordinamento

Funzioni	Compiti e Responsabilità
Coordinamento della Gestione - volta a garantire il presidio continuativo circa l'avanzamento degli investimenti e delle riforme e il raggiungimento degli obiettivi di cui è responsabile l'Amministrazione centrale titolare di intervento	● Vigila affinché siano adottati criteri di selezione delle operazioni, sia a regia (ovvero affidate a Soggetti attuatori esterni) che a titolarità (ovvero di competenza diretta dell'Amministrazione centrale titolare di intervento), coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR; ● provvede alla predisposizione di linee guida e istruzioni operative destinate ai Soggetti attuatori volte ad assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa, il conseguimento di <i>milestone</i> e <i>target</i> e di ogni altro adempimento derivante dalla normativa europea e nazionale applicabile; ● presidia in modo continuativo l'avanzamento degli investimenti e delle riforme e il raggiungimento degli obiettivi, anche al fine di fornire informative agli organi amministrativi e politici dell'Amministrazione e al Servizio centrale per il PNRR; ● redige e aggiorna il documento di Programmazione di dettaglio (o Cronoprogramma delle azioni), individuando le tappe intermedie nel processo di attuazione degli interventi di competenza rispetto al raggiungimento del risultato finale ad esso associato (<i>milestone</i> o <i>target</i>); ● presidia in modo continuativo l'avanzamento di milestone e target legate alle misure del PNRR al fine di fornire informative agli organi amministrativi e politici dell'Amministrazione e al Servizio centrale per il PNRR; ● vigila sui ritardi e sulle criticità attuative nonché sulle necessarie azioni correttive e modifiche adottate per gli interventi di competenza e produce, con il supporto della funzione di monitoraggio, analisi, relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti; ● provvede alla gestione delle risorse finanziarie e ha il compito di definire le opzioni di trasferimento/erogazione delle risorse, secondo le modalità previste dal circuito finanziario definito dal Servizio centrale per il PNRR; ● contribuisce alla corretta informazione e comunicazione delle opportunità offerte e dei risultati degli interventi di competenza, secondo quanto previsto dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 e dalla Strategia di Comunicazione del PNRR; ● garantisce che i Soggetti attuatori provvedano alla corretta conservazione e archiviazione della documentazione amministrativa e tecnica relativa ai progetti di competenza in fascicoli cartacei o informatici.
Controllo e Rendicontazione - assicura la regolarità delle procedure e delle spese e l'effettivo conseguimento di <i>milestone</i> e <i>target</i>, adottando tutte le iniziative necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse e presidia l'attività di	● effettua una verifica formale sul 100% della documentazione circa la correttezza e la completezza dei dati e della documentazione amministrativa, tecnica e contabile probatoria dell'avanzamento di spese, <i>target</i> e <i>milestone</i> inserita nel sistema informatico nonché la coerenza con lo stato di avanzamento del progetto; ● verifica tramite le funzionalità del sistema informatico il potenziale doppio finanziamento; ● esegue verifiche a campione circa la regolarità delle spese e delle relative procedure rendicontate, sulla base delle analisi dei rischi effettuate anche mediante l'utilizzo del sistema Arachne;

rendicontazione al Servizio centrale per il PNRR.	● verifica e valida il conseguimento di <i>milestone</i> e <i>target</i> valorizzati nel sistema informatico, attestando la loro congruità e coerenza rispetto ai cronoprogrammi attuativi degli interventi; ● registra nel sistema informatico gli esiti delle verifiche condotte sulle procedure e sulle spese e su <i>milestone</i> e <i>target</i> e garantisce la messa in atto delle necessarie misure correttive nei casi riscontrati di irregolarità, segnalando al Servizio centrale per il PNRR eventuali casi di frode, corruzione e conflitto d'interesse; ● garantisce, a seguito di controlli/audit da parte di unità/organismi esterni all'Amministrazione e in coerenza con eventuali specifiche indicazioni fornite dal Servizio centrale per il PNRR, l'attivazione di azioni finalizzate a rimuovere eventuali criticità riscontrate; ● rendiconta periodicamente le spese sostenute per l'attuazione degli interventi del Piano e il conseguimento di <i>milestone</i> e <i>target</i>, attestandone la regolarità; ● trasmette, attraverso il sistema informativo ReGiS, informazioni e dati per la rendicontazione delle spese e/o del conseguimento di <i>milestone</i> e <i>target</i> al Servizio Centrale per il PNRR; ● tiene la contabilità delle richieste di trasferimento fondi e delle rendicontazioni delle spese e dei M&T, anche per gli importi da restituire/recuperare a seguito delle verifiche delle autorità deputate al controllo e per il trasferimento dei fondi; ● assicura la necessaria collaborazione con l'Ufficio del Servizio centrale per il PNRR preposto al controllo, con l'Unità di missione per la valutazione e l'Unità di audit per le verifiche di competenza.
Monitoraggio - garantisce l'alimentazione continua e l'utilizzo più idoneo del sistema informatico del PNRR o di altro sistema locale pienamente interoperabile con il livello centrale, nonché il monitoraggio dell'avanzamento delle procedure avviate e dei progressi registrati dagli investimenti e dalle riforme pertinenti.	● assicura la raccolta, la conservazione e la trasmissione dei dati di avanzamento fisico, finanziario e procedurale degli investimenti e delle riforme, attraverso l'utilizzo del sistema informatico ReGiS messo a disposizione dal Servizio centrale per il PNRR, o attraverso il sistema informatico locale dell'Amministrazione; ● verifica la completezza e la qualità dei dati di progetto da trasmettere al Servizio centrale per il PNRR al fine di garantire il conseguimento di <i>milestone</i> e <i>target</i>; ● rende disponibile sul sistema informativo ReGiS la documentazione probatoria del conseguimento di <i>milestone</i> e <i>target</i>, costituita in base alle indicazioni contenute negli <i>Operational Arrangements</i> concordati con la Commissione europea, entro il termine di 10 giorni dal reale conseguimento dei traguardi e obiettivi; ● valida e trasmette periodicamente e tramite il sistema informatico, al Servizio centrale per il PNRR, le informazioni sullo stato di avanzamento degli interventi e tutti i dati di monitoraggio necessari alla corretta gestione del Piano; ● assicura il monitoraggio dei flussi di cassa relativi ai trasferimenti ai Soggetti attuatori.

5.2 La Rete dei referenti delle Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR

Nell'ottica del rafforzamento della *governance* multilivello su cui si basa il modello di attuazione del PNRR, è prevista la partecipazione dei dirigenti responsabili delle Strutture/Unità di missione di coordinamento individuate/istituite presso le Amministrazioni centrali alla **gruppi e reti dei referenti delle Amministrazioni centrali titolari di interventi** il cui obiettivo è quello di istituire *network* **anche tematici e settoriali degli attori responsabili della realizzazione degli investimenti e delle riforme del Piano**, con l'obiettivo anche di verificare il corretto avanzamento di *milestone* e *target* e consentire il superamento di eventuali criticità o cause ostative alla realizzazione di interventi rilevate in fase attuativa, attraverso la condivisione di esigenze, esperienze e buone prassi, in un'ottica di responsabilità condivisa. I gruppi di norma vengono costituiti come luoghi di confronto tecnico anche non formalizzati. Se del caso per alcuni di essi potrà essere prevista una costituzione formale con decreti o provvedimenti amministrativi ad hoc che ne disciplineranno in dettaglio le funzioni, i componenti, l'organizzazione e le responsabilità.

5.3 Individuazione del Referente antifrode dell'Amministrazione centrale titolare di interventi

Il MEF-Servizio centrale per il PNRR istituisce un apposito gruppo di lavoro denominato “**Rete dei referenti antifrode del PNRR**”, composto dal referente antifrode del MEF-Servizio centrale per il PNRR (con ruolo di presidenza), da almeno un componente (e un supplente), designato quale “referente antifrode” di ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi e, per la Guardia di Finanza, dal Capo Ufficio Tutela Uscite e Mercati e/o un ufficiale del III Reparto Operazioni del Comando Generale nonché dal Comandante del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza¹⁰.

La Rete dei referenti antifrode del PNRR è incaricata di svolgere un'analisi e una valutazione periodica dei rischi di frode, al fine di definire le eventuali azioni (migliorative e/o correttive) da adottare, ossia le conseguenti misure “efficaci e proporzionate” da implementare presso ciascuna Amministrazione coinvolta, ai vari livelli, nella gestione e attuazione del PNRR, con l'obiettivo di ridurre ulteriormente i livelli di rischio individuati e non ancora affrontati efficacemente dai controlli esistenti.

A tale scopo, le Amministrazioni centrali titolari di interventi dovranno pertanto designare e comunicare al Servizio centrale PNRR il proprio Referente antifrode (un componente effettivo e un supplente) che entrerà a far parte della suddetta Rete.

¹⁰ Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Guardia di Finanza del 17 dicembre 2021, art. 4, c. 2, lett. b)



La Rete dei referenti antifrode del PNRR

Compiti della rete:

- definire e adottare la strumentazione operativa di riferimento da utilizzare, nonché la procedura da seguire per l'analisi, l'individuazione e la valutazione dei rischi di frode del PNRR (adeguamento e personalizzazione della strumentazione e della procedura in funzione delle specificità del Piano, dei vari livelli di *governance* e responsabilità del PNRR, nonché delle caratteristiche delle Amministrazioni a vario titolo coinvolte nell'attuazione);
- raccogliere la documentazione e le fonti di informazioni necessarie per procedere alla valutazione dei rischi di frode (interne ed esterne al Piano e/o di interesse generale o specifico);
- individuare eventuali nuovi rischi (riscontrati o potenziali);
- definire l'autovalutazione del rischio frode del PNRR e le eventuali azioni di miglioramento e/o correttive da porre in essere (es. piano d'azione);
- monitorare l'intero "sistema" antifrode del PNRR e, in particolare, lo stato di avanzamento delle attività previste nell'eventuale piano di azione;
- rivedere periodicamente la valutazione effettuata, a seconda dei livelli di rischio e dei casi di frode intercettati sul PNRR, nel corso del periodo di esecuzione del Piano.

Nello svolgimento delle proprie attività di analisi e valutazione del rischio frode, la Rete verifica l'esistenza presso le Amministrazioni di procedure valide e chiare per la prevenzione, individuazione e gestione di casi in cui si sospettino frodi, nonché di meccanismi di segnalazione validi ed efficienti sia interni all'Amministrazione (es. *whistleblowing* – segnalazioni/denuncia degli illeciti in maniera anonima da parte dei dipendenti) sia esterni che assicurano la tempestiva comunicazione dei casi di frode (sospette e/o accertate), nonché un pronto e tempestivo rinvio delle indagini agli organismi investigativi competenti in materia.

Al fine di articolare una rete di collaborazione finalizzata al miglioramento dell'efficacia delle attività di analisi, valutazione, monitoraggio e gestione del rischio frode del PNRR, alla Rete dei referenti antifrode partecipa anche la Guardia di Finanza con il quale il MEF ha sottoscritto in data 17 dicembre 2021 uno specifico Protocollo d'intesa che costituisce la cornice generale di riferimento per le forme di cooperazione interistituzionale, cui aderiranno tutte le Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR, allo scopo di rafforzare le azioni a tutela della legalità delle attività amministrative finalizzate alla destinazione e all'impiego delle risorse finanziarie del PNRR. Nello specifico, secondo quanto previsto dall'art. 4 del Protocollo, nell'ambito della Rete dei referenti antifrode del PNRR, è promosso il confronto volto a:

- individuare i settori maggiormente esposti a profili di rischio, sulla base degli elementi di anomalia più frequente rilevati nel corso delle funzioni di monitoraggio e controllo proprie delle competenti strutture e/o delle attività investigative svolte dalla Guardia di Finanza;
- concordare le modalità di attuazione del dispositivo antifrode e delle attività di controllo che prevedano, tenendo conto delle risorse disponibili, la

possibilità di programmare, per la Guardia di Finanza, interventi da svolgere su base georeferenziata, anche in forma coordinata con le attività di controllo della Ragioneria Generale dello Stato e/o delle Amministrazioni centrali.

Tali azioni hanno l'obiettivo di migliorare l'efficacia complessiva delle misure volte a prevenire, individuare e contrastare le violazioni in danno degli interessi economici e finanziari dello Stato e dell'Unione europea connessi alle misure di sostegno e finanziamento del PNRR, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interesse, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241.

6 SOGGETTI ATTUATORI

Ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 77/2021, convertito con legge del 29 luglio 2021, n. 108, i **Soggetti attuatori** sono individuati nelle **Amministrazioni centrali, nelle Regioni, nelle Province autonome di Trento e Bolzano, negli enti locali** ed i soggetti privati a cui è demandata l'**attuazione dei singoli progetti** finanziati nell'ambito del PNRR.

I Soggetti attuatori **sono responsabili dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dei singoli progetti, della regolarità delle procedure e delle spese rendicontate** a valere sulle risorse del PNRR, nonché **del monitoraggio circa il conseguimento dei valori definiti per gli indicatori associati ai propri progetti.**

Essi assicurano che tutti gli atti, i contratti e i provvedimenti di spesa adottati per l'attuazione degli interventi del PNRR siano sottoposti ai **controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili** previsti dalla legislazione nazionale applicabile. I Soggetti attuatori assicurano altresì la **completa tracciabilità delle operazioni** e la **tenuta di una apposita codificazione contabile** per l'utilizzo delle risorse PNRR, sulla base delle indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – e provvedono a **conservare tutti gli atti e la documentazione giustificativa** su supporti informativi adeguati, rendendoli disponibili per lo svolgimento delle attività di controllo e di audit da parte degli organi competenti.

Per lo svolgimento di tali attività, i Soggetti attuatori **operano attraverso la propria struttura ordinaria di gestione amministrativa**, anche avvalendosi, laddove ritenuto opportuno, delle strutture esistenti dedicate all'attuazione di programmi e/o progetti finanziati da altre risorse europee o nazionali. **Per la realizzazione operativa degli interventi** di cui sono responsabili, essi **possono** altresì **avvalersi di Soggetti attuatori esterni** individuati nel PNRR o **ricorrere alle modalità previste dalla vigente normativa nazionale ed europea.**



Oltre a poter usufruire, come destinatari, del supporto tecnico indicato nella Circolare RGS n. 6/2022, le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, quali soggetti attuatori, per come previsto dall'articolo 9, comma 2 del decreto legge 77/2021 e s.m.i., possono avvalersi direttamente del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale, dagli enti del sistema camerale e da enti vigilati.

Le amministrazioni possono sottoscrivere le suddette convenzioni nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito dei rispettivi bilanci, oppure, nel caso di attività strettamente necessarie alla realizzazione dei progetti di investimento, a valere sulle risorse previste dai relativi quadri economici.

Come accennato in precedenza, le Amministrazioni centrali titolari di intervento, per il tramite della Struttura tecnica di coordinamento (cfr. par 5.1.1. “Funzione di coordinamento della gestione”) assicurano un accompagnamento costante ai Soggetti attuatori attraverso la **predisposizione, a loro favore, di linee guida, manuali e istruzioni operative** volte ad assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa, il rispetto dei vincoli di destinazione delle misure agli obiettivi climatici e di trasformazione digitale previsti nel PNRR e il conseguimento di milestone e target, nonché il rispetto di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR.

6.1 Funzioni e competenze

Una volta selezionato l'intervento e formalizzata l'ammissione a finanziamento, il Soggetto attuatore è chiamato ad **avviare tempestivamente le attività progettuali** al fine di garantire il rispetto dei cronoprogrammi attuativi e di spesa, il conseguimento nei tempi previsti di *target* e *milestone* e, più in generale, il raggiungimento degli obiettivi strategici del PNRR, con riferimento ai progetti di propria competenza.



Si ricorda che, in caso di ritardi attuativi dovuti a negligenza o prolungata inattività, l'Amministrazione centrale titolare di interventi può avviare un procedimento di revoca del finanziamento ottenuto¹¹.

In particolare, le principali attività di competenza del Soggetto attuatore connesse alla realizzazione del progetto sono:

- **laddove non si avvalga delle proprie strutture, individuare i Soggetti attuatori esterni** (se non già individuati nel PNRR) con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente e applicabile (es. in materia di appalti pubblici o di accordi con partner e/o enti *in house*);
- dare piena attuazione al progetto, così come illustrato nella scheda ammessa a finanziamento dall'Amministrazione centrale titolare dell'intervento, garantendo l'avvio tempestivo delle attività progettuali nel rispetto della tempistica prevista dal relativo cronoprogramma;
- garantire la **tracciabilità delle operazioni** e una **codificazione contabile adeguata** all'utilizzo delle risorse del Piano (oppure l'utilizzo di appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di

¹¹ L'articolo 8, comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (l. di conversione n. 108/2021), al fine di salvaguardare il conseguimento di *milestone* e *target* definiti nel PNRR, prevede che nei bandi, negli avvisi e negli altri dispositivi per la selezione dei progetti e per l'assegnazione delle risorse siano previste clausole di riduzione o revoca dei contributi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati, nonché clausole per la riassegnazione delle somme.

gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti);

- **individuare i Soggetti realizzatori**, ossia i soggetti e/o gli operatori economici a vario titolo coinvolti nella realizzazione dell'intervento ammesso al finanziamento, che saranno scelti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile (es. in materia di appalti pubblici o di accordi con partner e/o enti *in house*);
- svolgere i **controlli di legalità e i controlli amministrativo contabili** previsti dalla legislazione nazionale applicabile **per garantire la regolarità delle procedure e delle spese** sostenute prima di rendicontarle all'Amministrazione centrale titolare di interventi, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR;
- adottare tutte le misure necessarie a **prevenire, individuare e correggere le irregolarità, le frodi, i conflitti di interesse e ad evitare il rischio di doppio finanziamento** pubblico degli interventi, nonché attivare le necessarie misure correttive volte a ripristinare la legittimità dell'azione amministrativa e delle spese riferibili all'attuazione dei progetti;
- rispettare gli **obblighi connessi al monitoraggio** dello stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale dell'intervento, nonché del conseguimento di eventuali *milestone* e *target* associati al progetto;
- presentare all'Amministrazione centrale titolare degli interventi le richieste di pagamento per le spese da sostenere oppure per le spese effettivamente sostenute o i *costi esposti maturati* nel caso di ricorso alle **opzioni semplificate in materia di costi (OSC)** e comunicare l'avanzamento/il conseguimento dei *target* e *milestone*, per la quota parte associata al progetto;
- trasmettere all'Amministrazione centrale titolare degli interventi, contestualmente all'invio delle domande di rimborso, **l'avanzamento registrato dagli indicatori** di output di particolare interesse per il PNRR eventualmente associati al progetto approvato;
- **effettuare la conservazione e la tenuta documentale** di tutti gli atti e i documenti connessi all'attuazione dell'intervento e all'avanzamento relativo agli indicatori di output di particolare interesse per il PNRR eventualmente associati al progetto approvato, anche per il tramite del sistema informativo ReGiS o del Sistema informativo locale adottato;
- rispettare gli **obblighi di informazione e comunicazione** sul sostegno fornito dai fondi europei, inserendo i riferimenti nella documentazione progettuale al finanziamento europeo, al PNRR e all'iniziativa *Next Generation EU* (per maggiori dettagli *cf.* Capitolo 10).



Opzioni semplificate in materia di costi (OSC)

Le opzioni di semplificazione dei costi sono state introdotte nel ciclo di Programmazione 2007-2013 al fine di facilitare la gestione, l'amministrazione e il controllo delle operazioni che beneficiano di una sovvenzione, semplificandone le modalità di rendicontazione. Le OSC sono state successivamente confermate anche per il ciclo di Programmazione 2014-2020 (cfr. Art. 67, par. 1 lettere b), c), d) ed e) del Reg. (UE) n. 1303/2013, modificato dal Regolamento 2018/1046 cd "Omnibus") e 2021-2027 (cfr. Art. 53 par. 1 lettere b), c), d), e) ed f) del Reg. (UE) n. 1060/2021).

L'utilizzo delle opzioni di costo semplificato, in sostituzione della rendicontazione a "costi reali" -che, al contrario, si basa sulle spese effettivamente sostenute e comprovate da documenti giustificativi di spesa e pagamento-, costituisce un elemento di grande innovazione nell'attuazione dei progetti, con impatto sui relativi processi di gestione, rendicontazione e controllo.

In caso di utilizzo delle opzioni di semplificazione dei costi, sono oggetto di controllo solo i seguenti elementi:

- la corretta applicazione del metodo di semplificazione dei costi;
- la coerenza delle attività progettuali con i termini e le modalità di svolgimento previste dal disciplinare e dalla convenzione/atti sottoscritti dal Soggetto attuatore;
- la realizzazione di output/risultati previsti dal bando/avviso di riferimento, nonché dal disciplinare e dalla convenzione/atti sottoscritti dal Soggetto attuatore;
- il riconoscimento dei costi ammissibili dell'operazione in coerenza con i risultati/output prodotti.

L'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 121/2021 - convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156 (in G.U. 09/11/2021, n. 267) - prevede la possibilità di utilizzare le opzioni di semplificazione dei costi nell'ambito del PNRR: *"Laddove non diversamente previsto nel PNRR, ai fini della contabilizzazione e rendicontazione delle spese, le amministrazioni ed i soggetti responsabili dell'attuazione possono utilizzare le «opzioni di costo semplificate» previste dagli articoli 52 e seguenti del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021".*

7 PROCEDURE DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI

7.1 Raccordo con le Strutture di governance centrale del Piano

Nel corso dell'intero periodo di attuazione del PNRR, ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi assicura il necessario raccordo con le Strutture di *governance* centrale del Piano, impegnandosi ad adeguare i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o a specifiche richieste formulate dal livello di coordinamento centrale, in particolare dal MEF-Servizio centrale PNRR.

Nel dettaglio, l'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR:

- **costituisce il punto di contatto diretto** (*Single Contact Point*) con il Servizio Centrale per il PNRR, in relazione agli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241;
- **trasmette** alla Ragioneria Generale dello Stato, per il tramite del Servizio centrale per il PNRR, **il documento descrittivo del sistema di gestione e controllo** formalmente adottato per l'attuazione degli investimenti e riforme di pertinenza **e comunica i successivi cambiamenti intercorsi ivi compresi quelli del contesto organizzativo e normativo-procedurale** o ad avvicindamenti del personale preposto;
- **partecipa attivamente ai momenti di coordinamento e confronto** istituiti a livello nazionale, predisponendo eventuale materiale informativo necessario a dare conto dell'avanzamento degli interventi di competenza e dei progressi compiuti nel raggiungimento di *milestone* e *target*;
- **congiuntamente all'Unità di missione per la valutazione RGS, effettua periodicamente**, a livello di singole misure, una **valutazione del grado di raggiungimento di *milestone* e *target*** ad esse associati e dell'impatto su dimensioni di interesse nazionale ed europeo;
- contribuisce alla raccolta dei **dati necessari per la quantificazione semestrale degli indicatori comuni e delle altre variabili richieste agli artt. 29 e 30 del Regolamento (UE) 241/2021**;
- **informa** il Servizio centrale per il PNRR in merito ad eventuali **procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo** che dovessero interessare gli interventi finanziati;
- supporta il Servizio centrale per il PNRR nelle **interlocauzioni con gli organismi nazionali** (Unità di audit PNRR, Unità di missione PNRR, Corte dei conti italiana, ANAC, Guardia di Finanza) **ed europei** (Commissione europea, OLAF, Corte dei conti europea, Procura europea) **preposti al controllo**;
- assicura la puntuale e tempestiva **divulgazione ai Soggetti attuatori di orientamenti e indirizzi forniti dalla Ragioneria Generale dello Stato (Servizio centrale per il PNRR, Unità di**

missione per la valutazione e ispettorati competenti) in merito al conseguimento di *milestone* e *target*, al rispetto della tempistica di progetto e, in generale, alla corretta ed efficace esecuzione dei progetti;

- favorisce il **raccordo tra il livello di coordinamento centrale del Piano e il livello esecutivo degli interventi**, assicurando il collegamento diretto tra la Ragioneria Generale dello Stato (**Servizio centrale per il PNRR** e ispettorati competenti) e i Soggetti attuatori, quando necessario, per risolvere criticità attuative in modo da evitare ritardi e rallentamenti nelle attività.

Qualunque sia l'articolazione organizzativa prescelta dall'Amministrazione centrale titolare di interventi, tutto il personale, nominato per competenza a svolgere funzioni legate all'attuazione del Piano, anche se appartenente ad altre Direzioni generali, farà riferimento funzionale ai Dirigenti che avranno una funzione di raccordo e coordinamento volta a garantire un efficace svolgimento delle attività di competenza. Gli stessi dovranno inoltre raccordarsi con il **Referente dell'Amministrazione centrale titolare di interventi**, ossia il soggetto incardinato nella struttura di coordinamento individuata/istituita dall'Amministrazione centrale (Dirigente di livello generale responsabile della struttura/Unità di missione di coordinamento) che rappresenta il punto di contatto diretto (*Single Contact Point*) con il Servizio centrale per il PNRR al fine di consentire una supervisione continua e costante dell'attuazione di tutti gli interventi/progetti che compongono le misure PNRR (investimenti e/o riforme) di competenza.

7.2 Modalità attuative degli interventi previsti nel PNRR

Al fine di dare concreta attuazione al Piano, le Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, in base alle caratteristiche delle misure da realizzare e a quanto eventualmente specificato all'interno del Piano stesso, possono procedere all'attuazione dei progetti attraverso le seguenti modalità:

- **“a titolarità”** – ossia la modalità di attuazione diretta. In tal caso, la stessa Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, attraverso le proprie strutture amministrative preposte, (Dipartimenti, Servizi, Uffici, etc..) opera direttamente in veste di Soggetto attuatore, quale titolare del progetto incluso all'interno dell'investimento o riforma di competenza; è quindi responsabile degli adempimenti amministrativi connessi alla sua realizzazione, compresi, ad esempio, l'espletamento della procedure di gara (bando di gara), inclusi gli affidamenti diretti nei confronti di enti in house, ed è responsabile delle attività connesse alla gestione, al monitoraggio, al controllo amministrativo ed alla rendicontazione delle spese sostenute durante le fasi di attuazione;
- **“a regia”**. In questo caso, i progetti rientrano nella titolarità di altri organismi pubblici o privati e vengono selezionati dalle Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR secondo le modalità e gli strumenti amministrativi ritenuti più idonei dall'Amministrazione (es.: avvisi pubblici, manifestazioni di interesse, ecc.), in base alle caratteristiche dell'intervento da realizzare e in linea con quanto indicato all'interno del PNRR (cfr. box seguente).



Modalità di selezione dei progetti “a regia”

Si riportano, a titolo meramente esemplificativo, le più comuni modalità di selezione:

- procedura concertativo-negoziale, in cui i progetti vengono individuati a seguito di un percorso di concertazione con i soggetti istituzionalmente competenti (ad esempio, qualora sia già stato individuato il Soggetto attuatore nell'ambito delle Schede di dettaglio delle Componenti del PNRR, oppure sia da individuare attraverso un percorso di condivisione con le Amministrazioni competenti in materia)¹²;
- procedura di selezione tramite avviso pubblico, in cui i progetti sono individuati attraverso la raccolta di proposte progettuali rispondenti ad un'apposita procedura ad evidenza pubblica, che può essere:
 - valutativa con graduatoria, se la valutazione delle proposte progettuali avviene tramite l'attribuzione di un punteggio di merito (secondo i criteri individuati nell'avviso pubblico) per la definizione di una graduatoria e i progetti sono finanziati in ordine decrescente dal punteggio massimo e fino a concorrenza delle risorse disponibili;
 - a sportello, se le proposte progettuali, che rispondono ai requisiti minimi di partecipazione, vengono finanziate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, sulla base del raggiungimento di valori soglia e fino a concorrenza delle risorse disponibili;
- individuazione di progetti tramite procedure previste da appositi atti normativi (es. leggi di finanziamento) che prevedono un'assegnazione di risorse per perseguire specifiche finalità di sviluppo. Successivi decreti rendono operativi gli indirizzi di Politica nazionale, attivando procedimenti amministrativi finalizzati all'attribuzione delle risorse, generalmente operando una ripartizione territoriale della dotazione finanziaria e definendo i criteri per la selezione e la realizzazione degli investimenti.

A prescindere dalle specificità di ciascuna procedura di selezione utilizzata, l'Amministrazione centrale e i Soggetti attuatori, responsabili dell'attuazione dei progetti, sono tenuti al rispetto della normativa nazionale e comunitaria, ivi compresa la normativa afferente agli aiuti di stato e, in generale, a garantire il principio di sana gestione finanziaria, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e del doppio finanziamento.



Per agevolare le attività di verifica dei vari organismi di controllo del PNRR, l'Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel Piano deve rendere disponibile un documento descrittivo dell'intero processo di selezione attuato per individuare i progetti da finanziare.

¹² L'intesa raggiunta viene formalizzata attraverso un Accordo/Convenzione/Protocollo d'Intesa secondo una delle modalità previste dalla legge, contenente la descrizione degli obiettivi e delle modalità di collaborazione tra i soggetti coinvolti, che abiliterà l'Amministrazione terza a presentare una proposta progettuale ai fini dell'ammissione al finanziamento sull'investimento. In tale categoria rientrano gli accordi tra Pubbliche Amministrazioni ex art.15 L. 241/90 e dagli art. 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016.

Per ogni modalità di selezione attivata l'Amministrazione centrale è tenuta a specificare, nel documento descrittivo:

- le responsabilità e le attività degli Uffici coinvolti;
- le varie fasi procedurali previste;
- le modalità e la sede di archiviazione dei documenti di riferimento delle singole attività individuate.

Ad esempio, la descrizione del processo di selezione può essere contenuta in un manuale procedurale già in uso presso l'Amministrazione, oppure in una pista di controllo procedurale simile a quella utilizzata nei fondi strutturali europei integrata con le specificità, le raccomandazioni, le condizionalità previste per la misura a cui sono legati i singoli interventi, oltre alle prescrizioni generali previste per il PNRR.

Per le peculiarità del PNRR, le Amministrazioni sono inoltre chiamate a **rispettare e vigilare sul perseguimento di alcuni specifici principi trasversali** del *Next Generation EU*, al fine di assicurare la piena compatibilità degli elementi amministrativi connessi alla selezione degli interventi con il quadro normativo di riferimento del PNRR. I dispositivi amministrativi e i progetti finanziati **devono prevedere**, in particolare, **il rispetto dei seguenti principi e obblighi**:

- **principio del “non arrecare danno significativo”** (cd. “*Do No Significant Harm*” – DNSH – Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32, recante “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente”), secondo il quale nessuna misura finanziata dagli Avvisi deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolano la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- **principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale** (cd. *tagging*)¹³, teso al conseguimento e perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale, qualora pertinente per la tipologia di intervento considerata;
- **obbligo di conseguimento di *target* e *milestone***, con eventuale previsione di clausole di riduzione o revoca dei contributi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nei tempi assegnati e di riassegnazione delle somme per lo scorrimento delle graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al contributo, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli bandi, compatibilmente con i vincoli assunti con l’Unione europea, ai sensi dell’art. 8 comma 5 del D.L. n. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021;

¹³ Individuati dall’art.18 par.4 lettera e) e f) del Regolamento (UE) 2021/241.

- **obbligo** di adottare misure finalizzate alla **prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi e della duplicazione dei finanziamenti** (cd “doppio finanziamento”¹⁴);
- obblighi in materia di **comunicazione e informazione**¹⁵, attraverso l'**esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU** (utilizzando la frase “*finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU*”) e la **presenza dell'emblema dell'Unione europea**.



Nella fase di selezione dei progetti, occorre prestare attenzione alle tipologie di spesa che l'Amministrazione centrale deve indicare nei dispositivi amministrativi per l'individuazione dei progetti da finanziare. In particolare si ricorda che:

- la spesa deve risultare coerente con le finalità previste dalla misura e rispettare i vincoli definiti secondo la Missione e la Componente del PNRR all'interno della quale si colloca la misura;
- fare riferimento alla normativa nazionale e comunitaria, oltre alla vigente disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e a quanto ritenuto attualmente ammissibile a valere sui Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) nei limiti di quanto non diversamente stabilito dalla normativa PNRR e dai relativi provvedimenti attuativi o circolari;
- nell'ambito della stima dei costi progettuali, l'importo dell'IVA non è incluso ai fini del PNRR, pertanto dovrà tuttavia essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali

Nell'attuazione del PNRR sono inoltre da considerare le seguenti priorità trasversali:

- rispetto e promozione della parità di genere;
- protezione e valorizzazione dei giovani, al fine di garantire l'attuazione di interventi e riforme a beneficio diretto e indiretto per le future generazioni;
- superamento dei divari territoriali¹⁶.

Per ulteriori indirizzi operativi si rinvia al documento predisposto dal Servizio centrale per il PNRR “**Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR**” allegato alla circolare MEF-RGS n. 21 del

¹⁴ Cfr. Circolare RGS Circolare del 31 dicembre 2021, n. 33 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”

¹⁵ Ai sensi dell'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241.

¹⁶ Cfr. art. 2 comma 6 bis del D.L. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021. “*Il Presidente del Consiglio dei ministri può deferire singole questioni al Consiglio dei ministri perché stabilisca le direttive alle quali la Cabina di regia deve attenersi, nell'ambito delle norme vigenti. Le amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso i dati rilevati dal sistema di monitoraggio attivato dal Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6, verifica il rispetto del predetto obiettivo e, ove necessario, sottopone gli eventuali casi di scostamento alla Cabina di regia, che adotta le occorrenti misure correttive e propone eventuali misure compensative?*”.

14/10/2021, che riporta gli elementi essenziali di cui tener conto per l'individuazione dei progetti da finanziare con le risorse del PNRR, in particolare per i progetti "a regia" (avvisi pubblici e leggi di finanziamento), che costituiscono gli strumenti maggiormente flessibili in quanto privi di una puntuale regolamentazione unitaria di attuazione.

7.3 Procedure di rendicontazione e trasmissione delle richieste di pagamento al Servizio centrale PNRR

Come accennato in precedenza, la struttura tecnica di coordinamento dell'Amministrazione centrale presidia l'attività di rendicontazione al Servizio centrale del PNRR, assicurando la regolarità delle procedure e delle spese e l'effettivo conseguimento di *milestone* e *target*, adottando, inoltre, tutte le iniziative necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse. Ha pertanto la responsabilità di trasmettere, periodicamente, al Servizio centrale per il PNRR, la **richiesta di pagamento** riferita agli interventi di cui l'Amministrazione centrale è titolare, che ricomprende la rendicontazione delle spese sostenute dai Soggetti attuatori e dai Soggetti realizzatori e il conseguimento di *milestone* e *target* di pertinenza.

Per quanto riguarda la **rendicontazione delle spese**, la struttura tecnica di coordinamento dell'Amministrazione centrale, attraverso la funzione preposta (cfr. par. 5.1.2 "Funzione di controllo e rendicontazione"), si occupa di:

- raccogliere periodicamente l'insieme di spese inserite nelle domande di rimborso presentate dai vari Soggetti attuatori e **provvedere alle opportune attività di verifica e controllo formale poste in capo all'Amministrazione centrale titolare dell'intervento;**
- trasmettere le domande di rimborso e gli esiti del controllo al responsabile dell'Unità di missione, ai fini della trasmissione da parte di quest'ultimo della richiesta di pagamento al Servizio centrale per il PNRR;
- predisporre periodicamente, ai fini della trasmissione da parte del responsabile dell'Unità di missione, la rendicontazione al Servizio centrale per il PNRR includendo, sulla base degli esiti delle attività di controllo, le spese sostenute per l'attuazione degli interventi del Piano, attestandone la regolarità.

In particolare, la **rendicontazione delle spese** dovrà essere corredata da:

- l'elenco dei progetti compresi nella rendicontazione, con indicazione del relativo CUP e delle procedure attivate (CIG);
- l'indicazione dei relativi pagamenti e/o costi esposti (in caso di OCS) che vengono rendicontati;

- l'attestazione da parte dell'Amministrazione centrale titolare d'intervento sull'affidabilità e ammissibilità delle spese presentate, con indicazione dell'esito positivo dei controlli effettuati;
- la dichiarazione che tutte le spese concorrono al rispetto dei principi trasversali *DNSH*, *tagging* clima e digitale, *gender equality*, valorizzazione dei giovani e riduzione dei divari territoriali (ove pertinente);
- le *check-list* che attestino la verifica delle spese sostenute, con indicazione di eventuali carenze/non conformità/errori/irregolarità/presunte frodi rilevate ed eventuali azioni correttive messe in atto.

Mediante la rendicontazione delle spese, l'Amministrazione centrale garantisce l'avanzamento della spesa dei progetti finanziati e contribuisce al corretto funzionamento del circuito finanziario.

A seguito del completamento con esito positivo delle opportune attività di verifica e controllo, il responsabile dell'Unità di missione dell'Amministrazione centrale, ha il compito di presentare al Servizio centrale per il PNRR anche la **rendicontazione del conseguimento di *milestone* e *target***.

La trasmissione della **rendicontazione del conseguimento di *milestone* e *target* al Servizio centrale per il PNRR** è conseguente alle verifiche di coerenza e qualità dei dati effettuate sul sistema informatico secondo le modalità indicate nel paragrafo 5.1.3.

Pertanto, l'Amministrazione centrale, per il tramite della funzione di controllo e rendicontazione, contestualmente alla rendicontazione del conseguimento di *milestone* e *target*, raccoglie e predispone anche la seguente documentazione, ai fini della trasmissione della rendicontazione al Servizio centrale per il PNRR a cura del responsabile dell'Unità di missione:

- l'elenco dei progetti inclusi nel rendiconto;
- il livello di *milestone* e *target* raggiunti, anche sulla base dei dati registrati dai Soggetti attuatori e validati dall'Amministrazione centrale, con il dettaglio dei progetti che hanno contribuito alla loro valorizzazione;
- i Report sull'avanzamento di *milestone* e *target* (sia per le Riforme che per gli Investimenti), dove sono inserite le giustificazioni per il soddisfacimento di tutti i requisiti previsti dal milestone/target, con in allegato i documenti probatori (*evidence*) atti a darne dimostrazione secondo quanto previsto dai relativi "meccanismi di verifica" di cui agli "*Operational Arrangements*";
- le *check-list* attestanti l'esito dei controlli effettuati sul conseguimento di *milestone* e *target*, con indicazione di eventuali carenze/non conformità/errori/irregolarità/presunte frodi rilevate ed eventuali azioni correttive messe in atto;
- la dichiarazione di gestione che attesti l'eventuale raggiungimento di *milestone* e *target* secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale e comunitaria

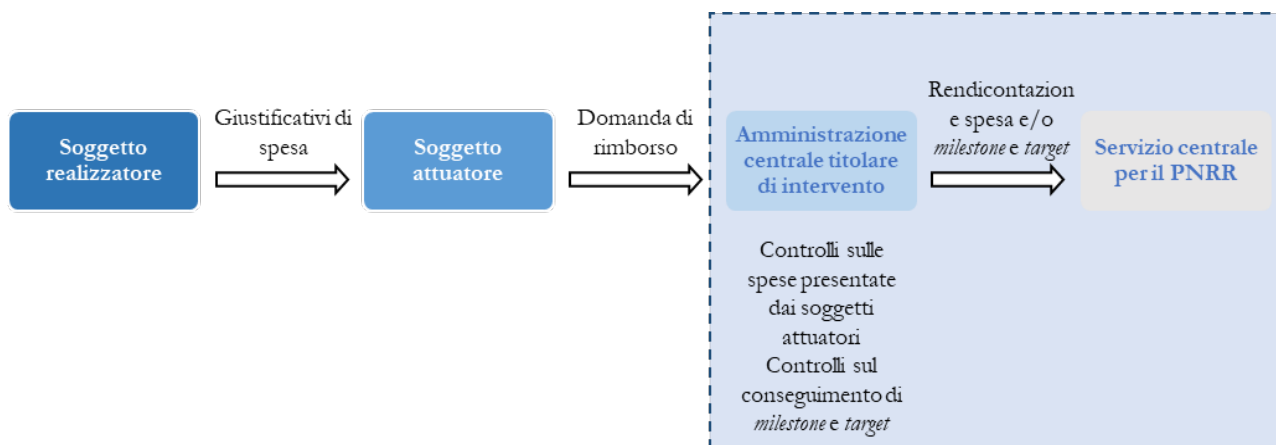


La documentazione indicata deve essere inserita nel sistema informativo ReGiS, all'interno di un rendiconto periodico da inviare al Servizio centrale per il PNRR; a tal fine, deve essere debitamente compilata e firmata digitalmente da parte del Responsabile della Struttura/Unità di missione dell'Amministrazione centrale titolare di intervento.

A seguito della trasmissione della rendicontazione al Servizio Centrale per il PNRR, le Amministrazioni centrali titolari di intervento ricevono, a mezzo del sistema informatico ReGiS, il parere relativo alla verifica del raggiungimento di *milestone* e *target* emesso dall'Unità di missione RGS.

Di seguito si riporta in maniera schematica il flusso inerente alla rendicontazione di spesa e/o di *target* e *milestone*.

Figura 2 – La rendicontazione dall'Amministrazione centrale titolare d'intervento al Servizio centrale per il PNRR



Le Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR adottano ogni iniziativa necessaria per assicurare il rispetto delle scadenze di rendicontazione in modo da consentire la presentazione delle richieste di pagamento all'Unione europea secondo il calendario stabilito.

Nel trasmettere la richiesta di pagamento al Servizio centrale per il PNRR, l'Amministrazione centrale titolare degli interventi deve attestare - attraverso apposita dichiarazione di gestione - che i fondi sono stati utilizzati per lo scopo previsto, che le informazioni presentate sono complete, esatte e affidabili, che le verifiche gestionali interne dei Soggetti attuatori e i controlli espletati sulle spese presentate forniscono le garanzie necessarie a stabilire che i fondi siano stati gestiti in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e della

duplicazione dei finanziamenti da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nel rispetto del principio di una sana gestione finanziaria.

In generale, le **richieste di pagamento** presentate dalle Amministrazioni titolari dell'intervento al Servizio centrale per il PNRR devono essere corredate da un'**attestazione** contenente i seguenti elementi:

- lo stato di avanzamento/il raggiungimento dei *target* e *milestone* per gli interventi di competenza, stabiliti per la data di rendicontazione in scadenza, fornendo la relativa documentazione;
- lo stato di esecuzione finanziaria degli interventi di competenza, con separata evidenza della spesa sostenuta per gli interventi cui è stato assegnato un marcatore climatico o digitale positivo in base alla metodologia del regolamento RRF, in quanto contribuisce agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici o digitali;
- una **dichiarazione di gestione** debitamente firmata;
- una **sintesi degli esiti dei controlli effettuati** da parte dell'Amministrazione titolare dell'intervento, compresi i punti deboli identificati e le eventuali azioni correttive adottate.

Contestualmente, le Amministrazioni presentano anche una **dichiarazione attestante il rispetto delle condizioni collegate al principio del DNSH (*Do No Significant Harm*)** previsto dall'articolo 17 del sistema di "Tassonomia per la finanza sostenibile" (Regolamento UE 2020/852), secondo quanto dichiarato nelle schede di valutazione ex-ante trasmesse alla Commissione europea come parte integrante del PNRR.

Le Amministrazioni centrali, nel caso in cui svolgano il ruolo di Soggetti attuatori per gli interventi a titolarità, sono responsabili delle attività connesse alla gestione, monitoraggio, controllo amministrativo e rendicontazione delle spese sostenute durante le fasi di attuazione. Infatti, come anticipato nel par. 7.2, in tali casi esse operano direttamente attraverso le proprie strutture amministrative (Dipartimenti, Servizi, Uffici, etc..) quali titolari del progetto incluso all'interno della misura (investimento o riforma) di competenza; sono quindi responsabili degli adempimenti amministrativi connessi alla sua realizzazione compresi, ad esempio, l'espletamento delle procedure di gara (bandi di gara), inclusi gli affidamenti diretti nei confronti di enti *in house*.

Le Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR definiscono, all'interno del proprio SiGeCo e in funzione della specifica struttura organizzativa adottata, **il dettaglio delle procedure e degli strumenti da utilizzare per la corretta gestione del processo di rendicontazione**. Per valorizzare al meglio l'esperienza già acquisita nell'attuazione di politiche di sviluppo e coesione, le Amministrazioni centrali possono avvalersi di procedure/strumenti/personale già in essere per la gestione di programmi e progetti finanziati con risorse comunitarie.

7.4 Procedure di verifica e controllo

Come descritto al paragrafo 5.1.2, la struttura tecnica di coordinamento dell'Amministrazione centrale, attraverso l'ufficio preposto allo svolgimento della funzione di controllo e rendicontazione effettua una serie di verifiche e controlli finalizzate a garantire la correttezza e la regolarità dei dati e delle informazioni da trasmettere al Servizio centrale (sulla base delle quali, a sua volta, il Servizio centrale elabora le richieste di pagamento alla Commissione europea) e, più in generale, la tutela degli interessi economici e finanziari dell'UE. Tali verifiche mirano sostanzialmente ad assicurare:

- la reale ed effettiva realizzazione degli interventi o delle attività finanziate nell'ambito delle misure (investimenti e/o riforme) di propria pertinenza;
- la regolarità delle spese relative agli interventi finanziati e la conformità di tali spese ai dispositivi di attuazione comunitari e nazionali applicabili;
- la capacità degli interventi finanziati di contribuire al raggiungimento di *milestone e target* previsti dal Piano approvato dalla Commissione europea;

Pertanto, in aggiunta ai **controlli ordinari previsti dalla vigente normativa** (cd. “**controlli interni di regolarità amministrativa-contabile**” e “**controlli di gestione**”), al fine di assicurare il corretto utilizzo dei fondi PNRR e del raggiungimento di *milestone e target*, le Amministrazioni centrali svolgono i seguenti controlli:

- **verifiche formali (al 100%)** circa la correttezza e la completezza dei dati e della documentazione amministrativa, tecnica e contabile probatoria dell'avanzamento delle spese, di target e milestone inserita dai Soggetti attuatori nel sistema informatico nonché la loro coerenza con lo stato di avanzamento del progetto. Tali verifiche comprendono anche l'accertamento dell'avvenuto controllo ordinario interno di tipo amministrativo-contabile di competenza di questi ultimi;
- **controlli amministrativi (anche a campione)** circa la regolarità delle spese e delle relative procedure rendicontate dai Soggetti attuatori ed estratte sulla base di un'accurata analisi dei rischi. Tali verifiche consistono in controlli amministrativo-documentali on desk (accompagnati da eventuali approfondimenti in loco) finalizzati, in particolare, ad attestare la correttezza e la conformità alla normativa di riferimento delle procedure di gara/affidamento adottate per l'attuazione dell'intervento nonché l'effettività, la legittimità e l'ammissibilità delle spese sostenute e rendicontate dai Soggetti attuatori. La procedura di campionamento deve basarsi su un'analisi dei rischi e sull'utilizzo del sistema Arachne al fine di individuare i soggetti che il sistema comunitario antifrode indica come a rischio elevato o significativo, in particolare in relazione ai casi di frode, corruzione e conflitto d'interesse;
- **verifiche** tramite le funzionalità del sistema informatico sul potenziale **doppio finanziamento**;

- **verifiche (al 100%)** finalizzate ad accertare l'avanzamento di **target e milestone** (se associati al progetto), attraverso l'esame della documentazione comprovante l'effettivo raggiungimento dei valori dichiarati, nonché la loro riferibilità, congruità e coerenza rispetto ai cronoprogrammi attuativi degli interventi, in coerenza con quanto stabilito nell'Allegato alla Decisione di Esecuzione del Consiglio 10160/21 del 7 luglio 2021 e negli Accordi Operativi (Operational Arrangements) concordati con la Commissione europea;

Nell'esecuzione delle verifiche di competenza, l'Amministrazione centrale deve sempre accertare il rispetto dei principi “*Do No Significant Harm*” (DNSH), *tagging* clima e digitale, parità di genere (*gender equality*), protezione e valorizzazione dei giovani e superamento dei divari territoriali.

La tabella di seguito rappresentata riepiloga le tipologie di controllo previste per le Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR.

Tabella 2 - Tipologie di controllo previste per le Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR

Tipologia di controllo	Descrizione	Tempistica di controllo
Verifiche formali sul 100% della documentazione amministrativa, tecnica e contabile probatoria dell'avanzamento delle spese, di <i>target</i> e <i>milestone</i>	Correttezza e completezza dei dati e della documentazione nonché loro coerenza con lo stato di avanzamento del progetto	- alla ricezione delle Domande di Rimborso dei Soggetti attuatori; - propedeutico all'invio della Rendicontazione al Servizio centrale per il PNRR
Controlli amministrativo-documentali on desk (accompagnati da eventuali approfondimenti in loco), anche a campione, sulla regolarità delle procedure e delle spese rendicontate svolti su base campionaria	Controllo su correttezza e conformità delle procedure di gara/affidamento e sulla legittimità e ammissibilità delle spese rendicontate dai Soggetti attuatori ed estratte sulla base di un'accurata analisi dei rischi	- alla ricezione delle Domande di Rimborso dei Soggetti attuatori; - propedeutico all'invio della Rendicontazione al Servizio centrale per il PNRR
Verifiche su target e milestone del Piano sul 100% degli avanzamenti realizzati.	Verifiche finalizzate ad accertare l'avanzamento di <i>target</i> e <i>milestone</i> del PNRR attraverso l'esame della documentazione probatoria.	- alla ricezione delle Domande di rimborso dei Soggetti attuatori; - propedeutico all'invio della Rendicontazione al Servizio centrale del PNRR

Le attività di verifica sono condotte adottando strumenti operativi (*checklist* e verbali) definiti secondo standard definiti a livello di PNRR ed adattati alle specificità degli investimenti e riforme ed almeno caricati sul sistema informatico per la registrazione dei relativi esiti. Qualora si rilevino errori, incongruenze o carenze informativo-documentali, l'Amministrazione centrale titolare di interventi indica – e registra sul sistema informatico - le modalità e i termini per la correzione dei dati e, ai fini degli adempimenti conseguenti, informa l'Ufficio competente per le attività legate al circuito finanziario. L'Amministrazione centrale titolare di interventi è tenuta a monitorare il processo di *follow-up* rispetto alle criticità riscontrate e ad attivare le necessarie misure correttive ai fini della corretta rendicontazione al

Servizio centrale per il PNRR, segnalando a quest'ultimo gli eventuali casi di frode, corruzione e conflitto d'interesse riscontrati.

L'Amministrazione centrale è tenuta a registrare nel sistema informativo gli esiti delle verifiche condotte sulle procedure, sulle spese e su *milestone* e *target* oggetto di rendicontazione periodica.



Analisi del rischio e metodologia di campionamento

In relazione alle specificità del contesto (interno ed esterno) di riferimento, nonché alle caratteristiche degli interventi, ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR potrà adottare la metodologia di campionamento ritenuta più idonea alla corretta ponderazione dei rischi. Tuttavia, occorrerà garantire che i criteri e/o i parametri di rischio utilizzati ai fini del calcolo prendano in considerazione le seguenti dimensioni di analisi:

- elementi di rischio derivanti dal sistema informativo antifrode *Arachne*;
- elementi di rischio intrinseco dei progetti finanziati (es: importo, tipo procedura, modalità rendicontativa, localizzazione, numero di soggetti correlati, ecc.);
- elementi di rischio derivanti da precedenti controlli (su medesimo progetto, procedura, ecc.).

All'interno di tali macro ambiti di analisi di rischio, l'Amministrazione ha la facoltà di definire la metodologia più efficace e la dimensione del campione più opportuna e coerente con le normative comunitarie vigenti. Inoltre, in considerazione degli evoluti strumenti di analisi del rischio offerti dal sistema informativo *Arachne*, nonché degli ulteriori elementi informativi resi dalla Piattaforma nazionale Antifrode – PIAF, è facoltà dell'Amministrazione svolgere l'analisi dei rischi, funzionali all'individuazione della popolazione campionabile, totalmente su tali piattaforme.

Ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR definisce all'interno del proprio SiGeCo e in funzione della specifica struttura organizzativa adottata, **il dettaglio delle procedure e degli strumenti da utilizzare per la corretta gestione del processo di verifica e controllo.**

Le procedure di verifica e controllo descritte nel SiGeCo dovranno essere coerenti con le indicazioni comunitarie e nazionali applicabili al PNRR ed eventuali ulteriori documenti di indirizzo in materia che saranno emanati dal Servizio centrale PNRR.



Elementi da inserire nella descrizione della struttura e delle procedure di controllo

- Chiara definizione di ruoli e di relative competenze della struttura/unità/ufficio deputato allo svolgimento delle attività di verifica e controllo;
- adeguata separazione delle funzioni di gestione e di controllo, garantendo, laddove necessario, l'indipendenza funzionale della struttura/unità/ufficio deputato allo svolgimento delle attività di verifica e controllo (es. in presenza di interventi cd. "a titolarità", direttamente gestiti dall'Amministrazione centrale);

- dotazione organica della struttura/unità/ufficio deputato allo svolgimento delle attività di verifica e controllo sufficientemente adeguata in termini di numerosità e competenze tecniche-amministrative;

L'adeguatezza della struttura/unità/ufficio e delle procedure di verifica e controllo viene valutata dall'Unità di audit, nell'ambito delle più generali attività di verifica sulla tenuta del sistema di *governance*.

7.5 Monitoraggio e presidio continuo dei progetti

L'Amministrazione centrale titolare di interventi, per il tramite delle funzioni preposte, deve assicurare il **monitoraggio** e il **presidio continuo dell'attuazione** dei progetti, verificando l'avanzamento dei dati finanziari, di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, il livello di conseguimento di *milestone* e *target*, nonché tutti gli ulteriori elementi informativi necessari per la rendicontazione alla Commissione europea, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico ReGiS, messo a disposizione dal Servizio centrale per il PNRR, o di altri sistemi locali adottati per lo scambio elettronico dei dati, in coerenza con i requisiti tecnici e gestionali descritti al comma 4 dell'art. 3 del DPCM Monitoraggio del 15/09/2021.

È opportuno specificare che l'Amministrazione centrale è chiamata ad attestare la completezza, l'esattezza e la veridicità dei dati di progetto trasmessi al Servizio centrale per il PNRR al fine di garantire il conseguimento di *milestone* e *target*, validando (con cadenza almeno mensile) e trasmettendo allo stesso Servizio centrale, tramite il sistema informativo, le informazioni sullo stato di avanzamento degli interventi e tutti i dati di monitoraggio necessari alla corretta gestione del Piano.

A tal fine, le stesse Amministrazioni centrali sono chiamate, per i progetti di propria competenza, ad assicurare registrazione, raccolta, validazione e trasmissione dei dati di monitoraggio, ivi inclusi quelli rilevati dai Soggetti attuatori, avvalendosi delle disposizioni delineate in un apposito Manuale utente che costituirà il riferimento del sistema di monitoraggio ReGiS, descrivendo i contenuti e sottolineando la valenza dei dati interessati ai fini di una corretta rilevazione per la rendicontazione alla Commissione europea.

Inoltre, nell'ottica di garantire la raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione delle attività e dei risultati, in coerenza con le raccomandazioni dell'art 29 del Reg. (UE) 2021/241, l'Amministrazione centrale deve delineare, anche attraverso il recepimento di disposizioni normative e operative in corso di definizione (decreti, circolari, manualistica), eventuali linee guida a supporto dei Soggetti attuatori che sono chiamati a rispettare le tempistiche previste nei cronoprogrammi di attività e di spesa delle schede progetto, nonché ad alimentare il sistema informatico ReGiS o altri sistemi informativi locali già in uso che consentano la registrazione, la conservazione, la tracciabilità e l'affidabilità dei dati oggetto d'osservazione.

Per realizzare gli adempimenti sopra descritti, l'Amministrazione centrale deve assicurarsi che i Soggetti attuatori svolgano una costante e completa attività di rilevazione dei dati afferenti ai progetti finanziati, registrando le informazioni¹⁷ di seguito elencate (a titolo non esaustivo):

- dati anagrafici del progetto e classificazioni identificative, quali CUP, CIG, identificativo del progetto, riferimenti alla Missione/Componente/misura di riferimento, identificativo del Soggetto attuatore, tipologia di progetto, localizzazione;
- dati relativi ai soggetti coinvolti nell'attuazione, quali i Soggetti attuatori, realizzatori, destinatari degli interventi;
- dati finanziari, quali importo finanziato, eventuali altre fonti di finanziamento, quadro economico e relative voci di spesa, impegni contabili, impegni giuridicamente vincolanti, spese, pagamenti, recuperi, trasferimenti erogati;
- dati procedurali, quali cronoprogramma e step procedurali con indicazione della relativa tempistica prevista ed effettiva di completamento dell'attività amministrativa;
- dati fisici, previsti e realizzati, misurati tramite i medesimi indicatori adottati per la quantificazione dei target della misura che finanzia il progetto e tramite i cosiddetti indicatori comuni UE di cui al Regolamento delegato 2021/2106 della Commissione europea la raccolta e la catalogazione di documentazione a supporto;
- livello di conseguimento di *milestone* e *target*, per gli interventi che concorrono al loro raggiungimento;
- dati relativi all'aggiornamento e all'analisi degli scostamenti per ciascuna M&T prevista nel Piano;
- elementi utili alla verifica del contributo all'obiettivo digitale e all'obiettivo sulla mitigazione del cambiamento climatico;
- elementi utili alla verifica del soddisfacimento del requisito "*Do No Significant Harm (DNSH)*";
- atti e documentazione probatoria dell'avanzamento attuativo di progetto;
- documentazione funzionale alla redazione, entro 28 febbraio e 31 agosto di ciascuna annualità, da parte del Servizio Centrale per il PNRR delle Relazioni semestrali sugli indicatori comuni UE.

In tale ottica, particolare attenzione dovrà essere posta nella verifica della tempestività con cui i Soggetti attuatori procedono alla realizzazione delle attività progettuali, compreso lo svolgimento delle procedure di gara, e nell'analisi della completezza e della coerenza dei dati trasmessi dagli stessi ai fini della successiva validazione e trasmissione da parte dell'Amministrazione centrale al Servizio centrale per il PNRR.

¹⁷ Il set minimo di dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale da raccogliere, conservare e trasmettere è individuato all'interno del Protocollo Unico di Colloquio v. 2.2 di novembre 2020 e s.m.i. di cui alla Circolare MEF n. 18 del 30 aprile 2014. Il portato informativo sarà opportunamente revisionato sulla base delle specificità attuative del PNRR e comunicato tramite apposita nota circolare del Servizio centrale per il PNRR.

Nel caso di carenze o omissioni, anche parziali, di caricamento dei dati, non debitamente giustificate da parte dei Soggetti attuatori, l'Amministrazione centrale è chiamata a segnalare tempestivamente le inadempienze al Servizio centrale per il PNRR. Tale presidio consente di individuare in tempo reale eventuali scostamenti e disallineamenti rispetto a quanto programmato, consentendo all'Amministrazione di valutare, congiuntamente con il Servizio centrale per il PNRR, la portata e la natura delle variazioni e il loro impatto su elementi sostanziali del progetto (come i tempi di realizzazione, i costi stimati, gli indicatori di realizzazione, M&T). Ciò permette di attivare le misure opportune per non incorrere nelle clausole di riduzione o revoca dei contributi previste nei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti di cui all'art. 8 del D.L. n. 77/2021 convertito con L. n. 108/2021.



Si ricorda che è responsabilità dell'Amministrazione centrale conferire, validare e trasmettere i dati al Servizio centrale per il PNRR sull'attuazione finanziaria, fisica e procedurale per ciascun progetto e su ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione secondo i criteri definiti agli articoli 29 e 30 del Regolamento (UE) 2021/241.

8 CIRCUITO FINANZIARIO

8.1 Gestione delle risorse dell'iniziativa *Next Generation EU* – Italia

Come disposto dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021, *“le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation EU – Italia, sono versate, entro il 15 febbraio di ciascun anno, distintamente per la parte relativa a contributi a fondo perduto o prestiti, sui due seguenti conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato denominati, rispettivamente, “Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto” (n. 25091) e “Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a titolo di prestito” (n. 25092), alla cui gestione provvede il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR”.*

Il Servizio centrale per il PNRR provvede a rendere disponibili le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione dell'iniziativa *Next Generation EU* (art. 2 comma 1 D.M. 11 ottobre 2021) fino alla concorrenza della relativa spesa totale, sulla base delle richieste presentate dalle rispettive Amministrazioni titolari di interventi, attestanti lo stato di avanzamento finanziario e il grado di conseguimento dei relativi *target e milestone* in coerenza con i dati risultanti dal sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il Servizio centrale per il PNRR, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.M. 11 ottobre 2021, rende disponibili le risorse all'Amministrazione titolare di interventi come di seguito riportato:

- **una o più quote a titolo di anticipazione** pari, di norma, al 10% dell'importo della spesa dell'intervento del PNRR, tenuto conto del relativo cronoprogramma di spesa. L'importo dell'anticipazione può essere maggiore al citato 10% in casi eccezionali, debitamente motivati dall'Amministrazione titolare dell'intervento. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, l'Amministrazione titolare dell'intervento deve attestare l'avvio di operatività dell'intervento stesso, ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività;
- **una o più quote intermedie**, fino al raggiungimento (compresa l'anticipazione) del 90% dell'importo della spesa dell'intervento, sulla base delle richieste di erogazione presentate dall'Amministrazioni titolare, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti (OCS) dai soggetti attuatori come risultanti dal sistema informatico ReGiS;
- **una quota a saldo** pari al 10% dell'importo della spesa dell'intervento, sulla base della presentazione della richiesta di erogazione finale attestante la conclusione dell'intervento o la messa in opera della riforma, nonché il raggiungimento dei relativi *milestone e target*, in coerenza con le risultanze del sistema informatico ReGiS.



Si ricorda che, al fine di salvaguardare il raggiungimento di *target* e *milestone* del PNRR, i dispositivi attuativi degli interventi previsti per la selezione dei singoli progetti e per l'assegnazione delle risorse prevedono, come disciplinato dal comma 5 articolo 8 del D.L. n. 77/2021/L. n. 108/2021, in caso di mancato raggiungimento nei tempi assegnati degli obiettivi previsti, clausole di riduzione o revoca dei contributi e di riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste dalle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l'Unione europea.

8.2 Soggetti coinvolti nella gestione finanziaria dell'iniziativa *Next Generation EU* – Italia

Nel sistema informatico di supporto alla gestione finanziaria del Fondo *Next generation EU*, sono censiti i singoli interventi del PNRR con la relativa dotazione finanziaria, a cui sono imputate le operazioni analitiche di assegnazione dal Servizio centrale per il PNRR alle Amministrazioni titolari di interventi. Queste ultime, nella gestione degli interventi di propria competenza, si interfacciano con soggetti a diverso titolo coinvolti, secondo le modalità brevemente descritte in seguito:

- a) **rapporti finanziari tra Soggetto realizzatore e Soggetto attuatore:** l'operatore economico coinvolto nella realizzazione del servizio/fornitura o dell'opera pubblica, nel corso dell'attuazione del progetto, richiede al Soggetto attuatore il pagamento dei giustificativi di spesa per la realizzazione materiale delle attività dell'intervento. Per la disciplina dei rapporti tra Soggetto attuatore e Soggetto realizzatore, non oggetto del presente documento, si rimanda alla vigente normativa nazionale e comunitaria (es. Codice degli Appalti);
- b) **rapporti finanziari tra Soggetto attuatore e Amministrazione titolare di interventi (richiesta di erogazione all'Amministrazione centrale):** sono regolati secondo i modi, le condizioni e le tempistiche previste nell'ambito dei dispositivi attuativi dei singoli progetti (avvisi, bandi, convenzioni, atti di finanziamento, decreti di approvazione, ecc.). I Soggetti attuatori presentano all'Amministrazione titolare di interventi una specifica richiesta di erogazione delle somme (a rimborso di spese già sostenute o a titolo di anticipazione, o a titolo di saldo), all'interno delle quali espongono/rendicontano all'Amministrazione le spese da sostenere /sostenute per la realizzazione dell'intervento. Nel caso in cui i Soggetti attuatori non dispongano della capacità finanziaria necessaria per anticipare le spese sostenute nell'ambito dei progetti finanziati dal PNRR, le relative richieste di erogazione possono essere presentate in anticipazione, se previsto nelle convenzioni attuative. L'Amministrazione titolare di interventi può in alternativa prevedere un circuito finanziario a rimborso, in cui le richieste di erogazione dei Soggetti attuatori sono presentate relativamente alle spese già sostenute (rendicontate).

La scelta dell'Amministrazione titolare di interventi relativa al circuito da adottare con i soggetti attuatori (anche in caso di eventuali soluzioni ibride) che, come detto, è disciplinata nei dispositivi

attuativi dei singoli interventi (avvisi, bandi, convenzioni, atti di finanziamento, decreti di approvazione, ecc.), dovrà tenere conto delle regole di gestione finanziaria previste per le Amministrazioni titolari di interventi nell'ambito dell'iniziativa *Next Generation EU* descritte nel paragrafo 8.1 e consentire l'agevole deflusso sia delle risorse finanziarie che delle spese rendicontate dai Soggetti realizzatori fino al Servizio centrale del PNRR, evitando eventuali problematiche legate alla liquidità.



Si specifica che, in base a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 all'articolo 2 comma 4, i trasferimenti in favore delle altre Amministrazioni/Enti responsabili dell'attuazione dei singoli progetti/interventi, vengono effettuati sui rispettivi conti di Tesoreria Unica, o sulla rispettiva contabilità speciale appositamente aperta presso la Tesoreria dello Stato, ovvero, se non intestatari di conti di Tesoreria, sui rispettivi conti correnti bancari/postali utilizzando le funzionalità del sistema informatico di supporto alla gestione finanziaria attivato dal Servizio centrale per il PNRR che assicura il costante monitoraggio e la tracciabilità dei relativi movimenti finanziari.

- c) **Rapporti finanziari tra il Servizio centrale PNRR e l'Amministrazione titolare di interventi (richiesta di erogazione al Servizio centrale PNRR):** periodicamente, l'Amministrazione titolare di interventi presenta al Servizio centrale PNRR richieste di erogazione, corredate del rendiconto delle spese sostenute (o dei costi esposti, in caso di OCS) e dei valori realizzati di *milestone* e *target* assegnati. Tali richieste assicurano il buon funzionamento del circuito finanziario e la continuità della disponibilità di risorse necessarie a tutti gli attori coinvolti per garantire l'attuazione dei progetti finanziati, secondo i diversi percorsi previsti dai circuiti finanziari attivati.



Trasferimenti alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano e agli Enti locali (cfr. articolo 3 del D.M. 11 ottobre 2021)

Riguardo ai progetti del PNRR alla cui attuazione provvedono le Regioni, le Province autonome e/o altri Enti locali (Province, Comuni, Città metropolitane, ecc.) in qualità di Soggetti attuatori, i trasferimenti delle risorse confluiscono sui rispettivi conti di Tesoreria Unica ovvero, se non intestatari di conti di Tesoreria Unica, sui rispettivi conti correnti bancari/postali.

Relativamente alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti, gli enti territoriali e i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria attivano appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico.

Mentre, con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti in materia sanitaria, le Regioni e Province autonome accendono appositi capitoli relativi alla spesa sanitaria del bilancio gestionale, al fine di garantire un'esatta imputazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, in coerenza con l'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Infine, le Regioni, le Province autonome e/o altri Enti locali (Province, Comuni, Città metropolitane) che provvedono all'attuazione degli interventi previsti dal PNRR per il tramite di altre Amministrazioni o Enti pubblici, comprese le società partecipate, trasferiscono le risorse in favore dei predetti Soggetti attuatori, sui rispettivi conti di Tesoreria Unica, o, sulla rispettiva contabilità speciale laddove ne sono intestatari, ovvero, se non intestatari di conti di Tesoreria, sui rispettivi conti correnti bancari/postali.

8.3 Modalità di gestione dei flussi finanziari

Le modalità di gestione delle risorse finanziarie vengono individuate e disciplinate nei dispositivi attuativi dei singoli interventi (avvisi, bandi, convenzioni, atti di finanziamento, decreti di approvazione, ecc.) in coerenza alla normativa vigente.

La tabella che segue, **nell'ambito dell'autonomia nella gestione finanziaria delle Amministrazioni titolari di interventi**, mostra in maniera schematica le possibili opzioni di erogazione delle risorse al fine di facilitare la comprensione tra la modalità "a rimborso" e in "anticipazione" rispetto ai diversi soggetti coinvolti nella gestione del Piano.

a) INTERVENTI ATTUATI NELLA MODALITÀ A REGIA

Tipologie di gestione delle risorse finanziarie		
Rapporti finanziari tra i soggetti coinvolti	Anticipazione	Rimborso
Soggetto realizzatore e Soggetto attuatore verso Amministrazione centrale titolare di interventi	Il Soggetto realizzatore trasmette le spese maturate per la realizzazione del servizio/fornitura/opera al Soggetto attuatore che effettua una richiesta di erogazione all'amministrazione centrale titolare di interventi allegando i giustificativi di spesa (es. atti di liquidazione e/o fatture del realizzatore) da pagare, per poi procedere successivamente alla rendicontazione delle stesse.	Il Soggetto realizzatore trasmette le spese maturate per la realizzazione del servizio/fornitura/opera al Soggetto attuatore che provvede alla liquidazione, per poi inserirle in una richiesta di rimborso al fine di rendicontarle all'amministrazione centrale titolare di interventi.
	Il Soggetto attuatore invia all'Amministrazione titolare di interventi la richiesta di erogazione corredata dei giustificativi da pagare per l'erogazione della quota in anticipazione, a fronte dell'impegno di rendicontare la spesa effettivamente sostenuta in un tempo congruo e non oltre la successiva richiesta di erogazione.	Il Soggetto attuatore invia la Richiesta di erogazione , corredata dei pagamenti sostenuti (o costi esposti) e rendicontati e dei valori realizzati di <i>milestone</i> e <i>target</i> assegnati per la quota parte di competenza, al fine di ottenere il rimborso dall'Amministrazione centrale titolare di interventi che provvede alla liquidazione, dopo aver effettuato le verifiche di competenza.

Amministrazione centrale titolare di interventi verso Servizio centrale PNRR	L'Amministrazione titolare dell'intervento attesta al Servizio centrale PNRR l'avvio di operatività dell'intervento, ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività.	L'Amministrazione titolare di interventi, dopo le attività di controllo, include la spesa sostenuta dai soggetti attuatori nella rendicontazione (o costi esposti) allegata alla richiesta di erogazione per il Servizio centrale del PNRR. Le spese effettivamente sostenute sono quelle risultanti dal sistema informativo ReGiS, validate dall'Amministrazione titolare, in coerenza con <i>milestone</i> e <i>target</i> previsti.
--	---	---

b) INTERVENTI ATTUATI NELLA MODALITÀ A TITOLARITÀ: lo schema descritto nella tabella sopra indicata può essere applicato anche in caso di gestione di un progetto a titolarità, con l'unica differenza che l'Amministrazione titolare di interventi svolgerà anche il ruolo di Soggetto attuatore, attraverso appositi uffici.

8.4 Le modalità di erogazione delle risorse del PNRR

Le modalità di trasferimento fondi nell'ambito dell'attuazione di un intervento finanziato con il PNRR vengono descritte nei paragrafi che seguono secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021.

A. Trasferimento fondi da parte del Servizio centrale per il PNRR all'Amministrazione titolare di interventi e da questa ai soggetti attuatori (progetti a regia)

Le **richieste di erogazione** sono presentate **dall'Amministrazione titolare di interventi al Servizio centrale per il PNRR**, in relazione al fabbisogno finanziario sulla base delle risorse spettanti, coerentemente al D.M. 6 agosto 2021 e s.m.i. Tali richieste sono finalizzate a garantire la continuità della disponibilità di cassa da parte dell'Amministrazione titolare di interventi per supportare l'attuazione dei progetti e far fronte alle richieste di erogazione dei soggetti attuatori e possono prevedere - sulla base di quanto stabilito negli atti che disciplinano i rapporti tra il Servizio centrale per il PNRR e l'Amministrazione titolare di interventi - un anticipo, delle tranche intermedie e un saldo.

A valle dell'istruttoria da parte del servizio centrale, le risorse richieste vengono messe a disposizione dell'Amministrazione titolare che, per il tramite di procedure informatizzate, può procedere con l'emissione di una o più disposizioni di pagamento a favore della contabilità speciale dell'Amministrazione titolare.

Sulla base di quanto disposto dall'Amministrazione titolare, il Servizio Centrale procede con il trasferimento delle risorse alla contabilità speciale dell'Amministrazione titolare.



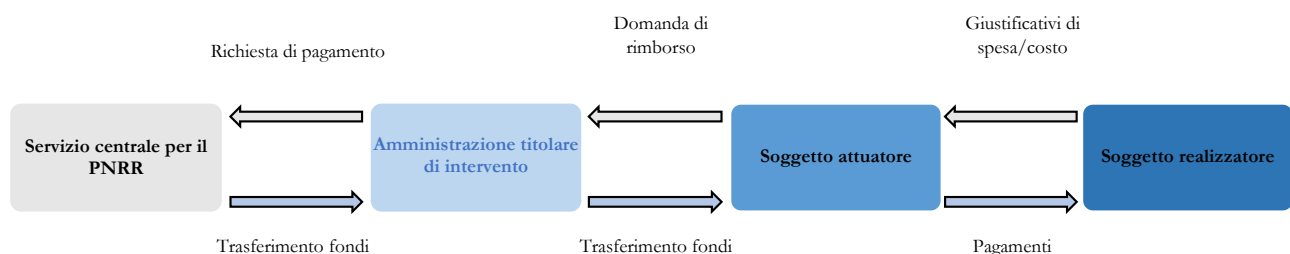
Le richieste di erogazione successive all'anticipazione (richieste di erogazione a titolo di rimborso) saranno effettuate a valle della rendicontazione delle spese sul sistema ReGiS e in coerenza con il raggiungimento dei relativi target e milestone associati, fino al raggiungimento del 90% dell'importo della spesa dell'intervento. Le richieste di erogazione a titolo di saldo saranno rimborsate, sempre a valle della rendicontazione delle spese sul sistema ReGiS e dell'attestazione della conclusione dell'intervento o la messa in opera della riforma, nonché del raggiungimento dei relativi target e milestone in coerenza con le risultanze del sistema di monitoraggio ReGiS.

Ricevute le richieste di rimborso del Soggetto attuatore, l'Amministrazione titolare di interventi effettua le **verifiche sul rispetto delle modalità previste dal dispositivo attuativo** (es. la sussistenza delle condizioni per procedere ad erogare una nuova tranches di finanziamento e/o di rimborso), le **verifiche sulla riferibilità delle spese al progetto** finanziato dal Piano e le **verifiche ordinarie** previste dalla normativa nazionale e dai regolamenti dell'Amministrazione. Tiene inoltre in considerazione **eventuali esiti negativi dei controlli effettuati dagli uffici preposti** (v. par. 5.1.2) o dal Servizio centrale per il PNRR.

Nel caso di esito positivo delle verifiche, l'Amministrazione titolare di interventi **dispone direttamente la liquidazione** delle somme richieste dal Soggetto attuatore sui rispettivi conti di Tesoreria Unica o sulla rispettiva contabilità speciale ovvero, se non intestatari di conti di Tesoreria, sui rispettivi conti correnti bancari/postali.

Tali operazioni vengono espletate utilizzando le funzionalità del sistema informatico di supporto alla gestione finanziaria attivato dal Servizio centrale per il PNRR che assicura il costante monitoraggio e la tracciabilità dei relativi movimenti finanziari.

Figura 3 – Trasferimento fondi da parte del Servizio centrale per il PNRR all'Amministrazione titolare di interventi e da questa ai Soggetti attuatori



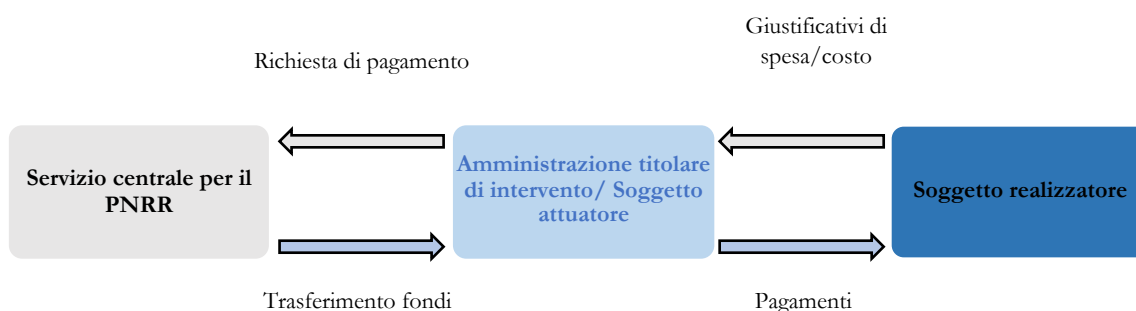
B. Trasferimento fondi da parte del Servizio centrale per il PNRR all'Amministrazione titolare di interventi ed erogazione da parte di quest'ultima direttamente ai Soggetti realizzatori (progetti a titolarità)

Nel caso dei progetti gestiti direttamente dall'Amministrazione titolare di interventi (c.d. progetti a titolarità), la richiesta di erogazione al Servizio centrale per il PNRR segue la medesima disciplina di cui alla modalità A, con l'unica differenza che l'Amministrazione c titolare di interventi svolgerà anche il ruolo di Soggetto attuatore, attraverso appositi uffici.

In questo caso, l'Amministrazione titolare di interventi, una volta ricevuti i giustificativi di spesa da parte dei Soggetti realizzatori, espleta le **verifiche sulla riferibilità delle spese al progetto** finanziato dal Piano e le **verifiche ordinarie** previste dalla normativa nazionale e dai regolamenti dell'Amministrazione. Inoltre, tiene in considerazione **eventuali esiti negativi dei controlli effettuati dagli uffici preposti della stessa Amministrazione** (v. par. 5.1.3.1) o **dal Servizio centrale per il PNRR**.

Nel caso di esito positivo, l'Amministrazione titolare di interventi dispone direttamente l'erogazione delle somme richieste dal Soggetto realizzatore, utilizzando le funzionalità del sistema informatico di supporto alla gestione finanziaria attivato dal Servizio centrale per il PNRR che assicura il costante monitoraggio e la tracciabilità dei relativi movimenti finanziari.

Figura 4 – Trasferimento fondi da parte del Servizio centrale per il PNRR all'Amministrazione titolare di intervento ed erogazione da parte dell'Amministrazione ai Soggetti realizzatori



C. Trasferimento fondi da parte del Servizio centrale per il PNRR direttamente ai soggetti Attuatori all'Ente attuatore (progetti a regia)

Secondo tale modalità, le risorse destinate al progetto/linea di intervento/riforma, sono trasferite direttamente ai soggetti attuatori, a seguito dell'inoltro al Servizio centrale per il PNRR, di apposita disposizione di erogazione informatizzata da parte dell'Amministrazione titolare.

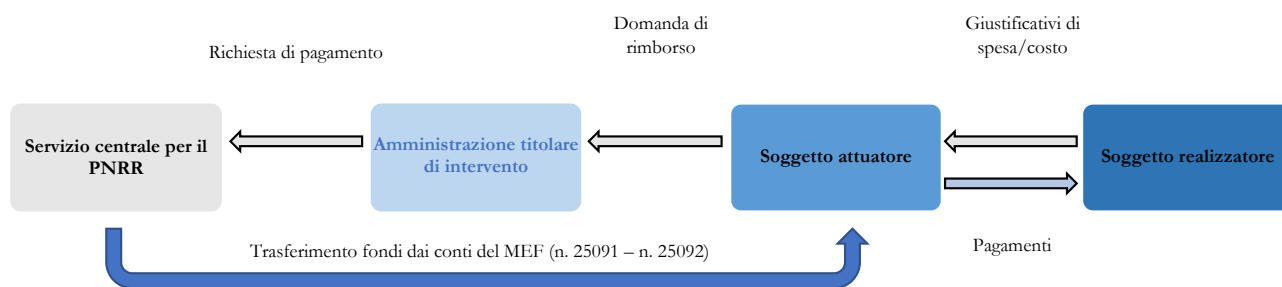
In questo caso, una volta ricevute le **richieste di erogazione** dei Soggetti attuatori, l'Amministrazione titolare di interventi svolge le **verifiche sul rispetto delle modalità riportate nel dispositivo attuativo** (es. la sussistenza delle condizioni per procedere ad erogare una nuova tranche di finanziamento e/o di

rimborso), le **verifiche sulla riferibilità delle spese al progetto** finanziato dal Piano e le **verifiche ordinarie** previste dalla normativa nazionale e dai regolamenti dell'Amministrazione. Inoltre, tiene in considerazione **eventuali esiti negativi dei controlli effettuati dagli Uffici preposti della stessa Amministrazione** (v. par. 5.1.2) o dal Servizio centrale per il PNRR.

In caso di esito positivo, **l'Amministrazione titolare di interventi, qualora abbia rendicontato le quote di anticipazione ricevute**, trasmette la relativa richiesta di rimborso al Servizio centrale per il PNRR, secondo la procedura descritta al par. 7.3, pag. 43 ed effettua una disposizione di pagamento a favore del soggetto Attuatore.

Il Servizio centrale per il PNRR, sulla base della suddetta disposizione di pagamento, effettua i pagamenti direttamente **dai conti correnti del PNRR** (c/c contributi a fondo perduto n. 25091 – c/c contributi a titolo di prestito n. 25092) **sui rispettivi conti di Tesoreria Unica dei Soggetti attuatori**, o, **sulla rispettiva contabilità speciale appositamente aperta presso la Tesoreria dello Stato** ovvero, se non intestatari di conti di Tesoreria sui rispettivi conti correnti bancari/postali¹⁸.

Figura 5 – Richiesta di erogazione ai Soggetti attuatori da parte del Servizio centrale per il PNRR



¹⁸ Le istanze descritte possono essere presentate a cura delle Amministrazioni centrali titolari di interventi tramite il sistema finanziario del PNRR, previo accreditamento degli utenti preventivamente autorizzati dall'amministrazione titolare per il tramite di apposita modulistica da presentare all'ufficio VI a seguito di comunicazione trasmessa dal Servizio centrale per il PNRR.

9 ALIMENTAZIONE E UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO

Come previsto dall'articolo 1, comma 1043, legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge bilancio 2021) il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato si impegna a rendere disponibile uno **strumento applicativo unico di supporto ai processi di programmazione, attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR**. Ciò al fine di dare attuazione all'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell'ambito delle componenti del *Next Generation EU*. Il suddetto sistema informatico, denominato "ReGiS", garantirà il continuo e tempestivo presidio dell'avanzamento finanziario, procedurale e fisico degli interventi del PNRR, con particolare riferimento al monitoraggio dei progressi nell'attuazione, consentendo la puntuale e costante verifica dei *milestone* e *target* (UE e nazionali) del Piano.

Il sistema "ReGiS" si basa su un'architettura modulare, disegnata in linea con i processi amministrativi di programmazione, attuazione, gestione contabile, rendicontazione e controllo del PNRR e consente, a ciascun profilo abilitato, di compiere all'interno dei diversi moduli le specifiche attività di competenza, in coerenza con quanto descritto nel Sistema di Gestione e Controllo del PNRR e nella manualistica ad esso collegata. Il sistema "ReGiS" è messo a disposizione di tutti i soggetti coinvolti nella gestione e attuazione del PNRR e rappresenta un unico strumento applicativo in grado di supportarli durante l'intero ciclo di vita dei progetti finanziati dal Piano.

Le Amministrazioni centrali titolari di interventi e i Soggetti attuatori, attraverso il sistema informatico "ReGiS" potranno pertanto svolgere i processi di gestione, attuazione, monitoraggio, controllo, rendicontazione e gestione finanziaria degli interventi di propria competenza. Tuttavia, laddove le Amministrazioni centrali titolari di interventi e i Soggetti attuatori dispongano già di un proprio sistema informatico atto a garantire la registrazione e la trasmissione dei dati di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo di programmi e progetti finanziati da risorse nazionali e/o comunitarie, queste possono, in virtù del principio della riduzione degli oneri e della spesa in capo alle stesse, utilizzare tale sistema. Ciò, a patto che il sistema informatico locale garantisca la gestione delle informazioni del PNRR, ovvero dell'investimento/riforma di responsabilità, in coerenza con i dettami del Reg. (UE) 241/2021 e dell'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, b) e assicuri altresì la registrazione e la raccolta dei dati minimi di attuazione finanziaria, fisica e procedurale previsti per il PNRR, il cui set minimo informatico, come indicato dall'art. 6 c. 2 del DPCM monitoraggio del 15/09/2021, è individuato dal PUC v. 2.2 di novembre 2020 e sarà opportunamente revisionato sulla base delle specificità attuative del PNRR e comunicato tramite apposita nota circolare del Servizio centrale per il PNRR, d'intesa con l'Unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Inoltre, il sistema informatico locale delle Amministrazioni centrali titolari di

interventi e dei Soggetti attuatori dovrà garantire il trasferimento dei suddetti dati al sistema “ReGiS”. Tale trasferimento deve essere effettuato attraverso le modalità che saranno descritte nel “Manuale utente” del sistema informatico “ReGiS”, il quale verrà messo a disposizione di tutte le Amministrazioni centrali titolari di interventi e dei soggetti attuatori dal Servizio centrale per il PNRR.

Indipendentemente dall'utilizzo del sistema informatico “ReGiS” o di un proprio sistema informatico locale, le Amministrazioni centrali titolari di interventi e i Soggetti attuatori sono responsabili, in relazione alle misure e ai singoli interventi di propria competenza, della corretta implementazione del sistema di monitoraggio, che avviene attraverso la trasmissione tempestiva e continuativa dei dati al Servizio centrale per il PNRR. Infatti, i dati registrati sul sistema informatico “ReGiS” costituiscono la base di riferimento ufficiale che consente la divulgazione delle informazioni sullo stato di attuazione del PNRR e, conseguentemente, l'elaborazione sulla base di essi dei report previsti dalla specifica normativa.

A livello di singolo progetto, si rappresentano di seguito le informazioni che devono essere necessariamente registrate nel sistema informatico e trasmesse al Servizio centrale per il PNRR:

- informazioni anagrafiche e identificative del progetto (es: CUP - codice unico di progetto e il CIG - codice identificativo di gara);
- i riferimenti alla Missione, Componente e misura di riferimento;
- la procedura di attivazione;
- la localizzazione;
- i soggetti correlati;
- il quadro economico e relative voci di spesa;
- le eventuali procedure di affidamento dell'appalto, di acquisto di beni e servizi e le relative modalità di rendicontazione;
- gli avanzamenti finanziari (compresi gli impegni di spesa giuridicamente vincolanti, le spese sostenute e relativi pagamenti);
- le fasi procedurali di attività;
- i dati fisici di realizzazione previsti e realizzati, misurati in base al medesimo indicatore del target della corrispondente misura del PNRR e secondo gli indicatori comuni UE;
- il livello di conseguimento di *milestone* e *target* (UE e nazionali);
- i trasferimenti contabili;
- il rispetto del principio del “non arrecare danno significativo (“*Do No Significant Harm*” – DNSH)” ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/85;

- i vincoli di destinazione delle misure agli obiettivi climatici e di trasformazione digitale previsti nel PNRR (cd. *tagging climate e digital*), ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 paragrafo 4 lettere e) e f) del Regolamento (UE) 2021/241;
- il rispetto del principio della parità di genere e della protezione e valorizzazione dei giovani, teso a garantire l'attuazione di interventi e riforme a beneficio diretto e indiretto per le future generazioni nel rispetto di quanto disposto dall'art. 47 comma 4 del presente decreto e il rispetto della priorità di riduzione dei divari territoriali;
- gli elementi utili per l'analisi e la valutazione degli interventi tali da permettere alla Commissione europea il monitoraggio dell'attuazione del PNRR e l'istituzione del relativo quadro di valutazione (*ex artt.* 29 e 30 del Regolamento (UE) 2021/241).

La registrazione e la trasmissione dei suddetti dati di monitoraggio permetteranno al Servizio centrale per il PNRR di raccogliere periodicamente, attraverso specifiche sezioni del sistema informatico “ReGiS”, informazioni sullo stato di avanzamento del Piano, sino al singolo progetto di ciascuna misura, nonché di rilevare eventuali criticità attuative circa il conseguimento dei *milestone* e *target* stabiliti nel PNRR. La costante e tempestiva trasmissione dei dati al sistema “ReGiS” da parte delle Amministrazioni centrali titolari di interventi e dei Soggetti attuatori, consentirà quindi di rilevare per tempo eventuali criticità realizzative degli investimenti e delle riforme del Piano e di predisporre possibili soluzioni atte a recuperare i ritardi attuativi, al fine di consentire la trasmissione delle richieste di pagamento alla Commissione europea secondo le tempistiche e le modalità definite dall'art. 22 del Reg. (UE) 241/2021. In virtù di quanto sopra descritto, è di assoluta importanza che le Amministrazioni centrali titolari di intervento procedano a monitorare costantemente:

- l'attivazione delle risorse e della selezione dei progetti effettuata da parte dei Soggetti attuatori;
- i dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli investimenti/riforme di loro competenza;
- il rispetto delle tempistiche di attuazione e il relativo conseguimento di *milestone* e *target* (UE e nazionali);
- i trasferimenti finanziari in entrata e in uscita a favore dei Soggetti attuatori.

Le Amministrazioni centrali titolari di interventi devono altresì provvedere a validare i dati di monitoraggio inseriti nel sistema informatico dai Soggetti attuatori e, in caso di ritardi nella trasmissione dei dati da parte di quest'ultimi, devono tempestivamente segnalare le eventuali inadempienze al Servizio centrale per il PNRR.

10 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

L'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 dispone la necessità di **garantire adeguata visibilità ai risultati degli investimenti e al finanziamento dell'Unione europea** per il sostegno offerto. In particolare, la norma prevede, al paragrafo 2, che i destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendano nota l'origine degli stessi e ne assicurino la visibilità, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico. La norma prevede, inoltre, che i destinatari dei fondi provvedano a dare visibilità agli interventi finanziati valorizzando l'emblema dell'Unione e rendendo esplicito il riferimento al finanziamento europeo e all'iniziativa *Next Generation EU*.

Nello specifico le amministrazioni responsabili ed i soggetti attuatori a vario titolo coinvolti nel processo di attuazione del PNRR e dei relativi progetti dovranno:

- mostrare correttamente e in modo visibile in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto l'emblema dell'UE con un'appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU".
- garantire che i destinatari finali del finanziamento dell'Unione nell'ambito del PNRR riconoscano l'origine e assicurino la visibilità del finanziamento dell'Unione (inserimento di specifico riferimento al fatto che l'avviso è finanziato dal PNRR, compreso il riferimento alla Missione Componente ed investimento o subinvestimento)
- quando viene mostrato in associazione con un altro logo, l'emblema dell'Unione europea (cfr. FOCUS) deve essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L'emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE.
- Se del caso, utilizza per i documenti prodotti il seguente disclaimer: "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi".



FOCUS

Es. di emblema UE

(per il download sito web UE:

https://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/logos_downloadcenter/)

versione orizzontale



versione verticale



Inoltre, durante tutte le fasi di attuazione del Piano, in raccordo con il Servizio centrale per il PNRR, l'Amministrazione centrale titolare di interventi cura le attività di informazione e comunicazione in modo continuo e mirato, coinvolgendo le diverse tipologie di "pubblico", dagli *stakeholder* fino al grande pubblico, secondo la Strategia di comunicazione del PNRR definita dal Servizio centrale.



La Strategia di comunicazione del PNRR

La Strategia di Comunicazione del PNRR copre l'intero arco di attuazione del Piano ed è declinata in Piani Annuali, che indicano nel dettaglio priorità, azioni, budget e tempistiche, volti a raggiungere i seguenti obiettivi:

- rafforzare la consapevolezza del ruolo dell'Unione europea e del valore aggiunto che il programma *Next Generation EU* apporta alla crescita del Paese in termini di rilancio dell'economia e degli investimenti e di crescita dell'occupazione;
- garantire il coinvolgimento della popolazione come leva determinante per avviare correttamente la comunicazione, attraverso un messaggio unitario, valoriale e rilevante rispetto al percepito e al sentire condiviso dei cittadini;
- assicurare la massima diffusione delle informazioni relativamente a obiettivi, opportunità di finanziamento e modalità di accesso al PNRR, attività e operazioni finanziate e risultati ottenuti, al fine di favorire la più ampia partecipazione e supportare i soggetti coinvolti negli aspetti tecnico-informativi;
- garantire la trasparenza nelle attività di comunicazione verso cittadini e *stakeholder* al fine di informarli e renderli consapevoli sulle finalità, sulle attività e sui risultati del PNRR quale strumento a supporto della strategia nazionale di ammodernamento del Paese, fornendo loro strumenti e canali di comunicazione per poter partecipare attivamente nell'attuazione del Piano.

L'Amministrazione centrale titolare di interventi individua al proprio interno il Responsabile per le attività di informazione e comunicazione e svolge un ruolo attivo nell'attuazione della Strategia di comunicazione del PNRR. In primo luogo, essa fornisce il proprio supporto nelle attività di alimentazione del **Portale Italia domani**, che costituisce il principale strumento e veicolo delle azioni di diffusione e promozione del PNRR. L'Amministrazione è chiamata inoltre a promuovere la comunicazione e l'informazione *online*, sia web che *social*, producendo contenuti per la divulgazione delle informazioni, dei dati e dei risultati raggiunti da ogni singolo intervento di competenza, creando, se del caso, un'apposita sezione dedicata al PNRR all'interno del proprio sito istituzionale. Inoltre, l'Amministrazione centrale titolare di interventi garantisce il proprio supporto nell'organizzazione di eventi e incontri sul territorio nazionale, differenziati sulla base dei diversi gruppi *target* da raggiungere e volti a informare e sensibilizzare il grande pubblico sullo stato di attuazione del PNRR.

L'Amministrazione centrale titolare di interventi garantisce pertanto, per l'intero arco di attuazione del Piano, che le misure di informazione e comunicazione siano realizzate conformemente alla Strategia di comunicazione del PNRR, assicurando il pieno coinvolgimento dei soggetti a vario titolo coinvolti nell'attuazione dei singoli interventi e avendo cura che questi ultimi adempiano agli obblighi di informazione e pubblicità previsti dall'art. 34 del Reg. (UE) 2021/241 e, più in generale, rispettino gli indirizzi comunitari in materia.

Nell'esecuzione della Strategia di comunicazione, l'Amministrazione centrale titolare di interventi supporta il Servizio centrale per il PNRR:

- informando periodicamente il Responsabile della Strategia sulle attività di informazione e comunicazione realizzate;
- garantendo che le misure di informazione e comunicazione siano realizzate conformemente alla Strategia di comunicazione, puntando alla massima copertura mediatica attraverso diversi strumenti e metodi di comunicazione;
- assicurando il monitoraggio continuativo delle attività di informazione e pubblicità poste in essere.

Infine, per consentire una modalità di accesso standardizzata ed immediata ad informazioni aggiornate ed organizzate sullo stato di attuazione delle misure del PNRR, fermo restando gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le amministrazioni titolari di interventi sono tenute a:

1. **individuare all'interno del proprio sito web una sezione denominata “Attuazione Misure PNRR”** articolata secondo le misure di competenza dell'amministrazione ad ognuna delle quali riservare una specifica sottosezione con indicazione della missione e componente di riferimento (per esempio, “MXCY Investimento NNN”;
2. riportare nella sezione “Attuazione Misure PNRR” per ognuna delle sotto-sezioni gli atti legislativi adottati e agli atti amministrativi emanati per l'attuazione della misura di riferimento, specificando per ogni atto riportato:
 - a) la tipologia (Decreto-legge, Legge, Decreto Legislativo, Decreto ministeriale, Decreto interministeriale, Avviso, Gara di appalto, etc.)
 - b) il numero e la data di emissione o di adozione dell'atto, con il link ipertestuale al documento,
 - c) la data di pubblicazione,
 - d) la data di entrata in vigore,
 - e) l'oggetto,
 - f) la eventuale documentazione approvata (Programma, Piano, Regolamento, ...), con il link ipertestuale al documento,
 - g) eventuali note informative;
3. aggiornare tempestivamente le informazioni fornite in ciascuna sottosezione.

I documenti che contengono “dati personali” secondo la definizione del Regolamento europeo 679/2016 “GDPR” sono pubblicati nel rispetto dello stesso e, in particolare, conformemente al principio di “minimizzazione”, in base al quale i dati personali devono essere “adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità” di pubblicità.

ALLEGATI

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Missione _____ Componente _____

Investimento/Sub investimento _____

ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 6 DEL D. LGS. 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO [O SUBINVESTIMENTO] _____

CUP _____ ⁽¹⁾

TRA

L'Amministrazione _____ (C.F. _____) rappresentato dal _____ in qualità di legale rappresentante del _____ con sede legale a _____, _____ (di seguito "Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR")

E

L'Amministrazione _____ (C.F. _____) rappresentato dal _____ in qualità di legale rappresentante del _____ con sede legale a _____, _____ (di seguito "Amministrazione attuatrice")

Di seguito indicate anche come "parti"

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii. recante "Codice dei contratti pubblici";

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce lo strumento di recupero e resilienza (regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

¹ Nel caso in cui la linea di intervento PNRR sia realizzata in modalità a regia, l'Amministrazione attuatrice è responsabile della richiesta del Codice Unico di Progetto – CUP - da associare a ciascun progetto d'investimento pubblico come previsto dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. A tal fine dovrà attivare la procedura di richiesta del suddetto codice in fase attuativa e solo a seguito della sottoscrizione del presente accordo, nel rispetto delle procedure previste dal citato articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Si richiama l'attenzione al rispetto dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, così come integrato dalla legge del 14 settembre 2020, n. 228, all'articolo 41, comma 1, che stabilisce che gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione dei progetti di investimento pubblico sono nulli in assenza dei corrispondenti CUP, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso.



VISTO il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (di seguito anche “PNRR” o “Piano”) presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e nello specifico, l'articolo 8, del suddetto decreto-legge n. 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO il Decreto del Ministro _____ [o DPCM] di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del _____ concernente l'istituzione dell'Unità di Missione dell'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target e ss.mm.ii.;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

TENUTO CONTO che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTA la Missione _____ - Componente _____ - “Investimento _____ [indicare il titolo]” incluso nel Piano nazionale di ripresa e resilienza del costo complessivo di euro _____ che prevede _____;

VISTO il decreto di assegnazione delle risorse _____ ai soggetti attuatori per ciascun progetto oggetto di finanziamento a valere sull'avviso/legge di finanziamento _____;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/852 che, all'articolo 17, definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione (UE) 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

VISTO il Decreto-Legge del 6 maggio 2021 n.59, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 1° luglio 2021, n. 101, recante: «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti [da utilizzare nel caso in cui il finanziamento sia inserito non esclusivamente nel PNRR ma il finanziamento sia completato con le risorse di cui al decreto legge 59/2021];

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

VISTO il decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;

VISTO l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation EU*, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

RILEVATA la necessità di svolgere le seguenti attività relative all'attuazione dell'Investimento _____ [indicare il titolo];

VISTO l'articolo 6 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108, ai sensi del quale sono attribuiti al Servizio centrale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per la Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, funzioni di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;

VISTA la Circolare RGS del 14 ottobre 2021, n. 21 recante: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR” e relativi allegati;

VISTA la Circolare RGS del 30 dicembre 2021, n. 32 recante: “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)”;

RITENUTO di poter conseguire le finalità dell'Investimento/Subinvestimento:

- mediante la sottoscrizione di un accordo che disciplini lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune e che includa la chiara ripartizione delle responsabilità ed obblighi connessi alla gestione, controllo, rendicontazione in adempimento a quanto prescritto dalla regolamentazione comunitaria di riferimento e Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108, e secondo il Sistema di gestione e controllo del PNRR;
- delegando all'Amministrazione attuatrice anche le funzioni di monitoraggio, controllo e rendicontazione delle spese e milestone e target, mantenendo in capo all'Amministrazione titolare di interventi PNRR il ruolo di punto unico di contatto con il Servizio centrale per il PNRR e la responsabilità in tema di supervisione complessiva dell'intervento;

CONSIDERATO l'articolo 5 comma 6 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ai sensi del quale il Codice dei contratti pubblici non trova applicazione rispetto ad accordi conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici al ricorrere di tutte le condizioni ivi previste;

CONSIDERATO quanto definito dall'ANAC con delibera n. 567 del 31 maggio 2017, allorquando afferma che “ (...) la disciplina dettata dal citato art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016, indica in maniera tassativa i limiti entro i quali detti accordi possono essere conclusi, affinché possa ritenersi legittima l'esenzione dal Codice. Si stabilisce,

quindi, che la cooperazione deve essere finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni agli enti interessati e che la stessa deve essere retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico" e che "La norma contempla, quindi, una specifica disciplina degli accordi tra soggetti pubblici, quale istituto già previsto in passato e in linea generale dall'art. 15 della l. 241/1990, ai sensi del quale «anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune». Si tratta, come è evidente, di un modello convenzionale di svolgimento delle pubbliche funzioni, finalizzato alla collaborazione tra amministrazioni pubbliche.»;

CONSIDERATO, pertanto, che il fine perseguito è un interesse di natura puramente pubblica a beneficio e vantaggio della collettività, che dall'accordo tra le parti discende una reale divisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali e che pertanto entrambe le Amministrazioni forniranno il proprio rispettivo contributo;

CONSIDERATO, nello specifico, che rappresenta interesse comune delle parti collaborare in funzione della realizzazione del PNRR e che la collaborazione tra le parti risulta essere lo strumento più idoneo per il perseguimento dei reciproci fini istituzionali e, in particolare, per la realizzazione del Progetto che richiede un supporto mirato così come sancito dalle diverse disposizioni sopra riportate;

CONSIDERATO, altresì, che il l'Investimento/Subinvestimento è realizzato con le reciproche risorse interne portatrici di competenze e *know how* specifico, e che le conseguenti movimentazioni finanziarie costituiscono ristoro delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per attivare un accordo di collaborazione tra Enti Pubblici, ai sensi dell'articolo 5, commi 6 e 7, del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nel rispetto delle vigenti normative e della giurisprudenza consolidata e che si rende necessario, pertanto, disciplinare gli aspetti operativi ed economico-finanziari della collaborazione di cui trattasi

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si intendono integralmente richiamate.

Articolo 2

(Interesse pubblico comune alle parti)

1. Le parti ravvisano il reciproco interesse pubblico ad attivare le necessarie forme di collaborazione per la realizzazione dell'Investimento/Subinvestimento _____ [indicare il titolo].
2. Nello specifico, le parti, per quanto di loro competenza, collaborano per definire indirizzi strategici, metodologie e strumenti funzionali a supportare il _____ [indicare l'obiettivo comune dell'investimento cui le parti concorrono a realizzare]

Articolo 3

(Oggetto)

1. Oggetto del presente accordo è la realizzazione di una collaborazione nell'ambito delle attività previste dal "Investimento/Subinvestimento _____ [*indicare il titolo*]".
2. Il presente accordo disciplina gli impegni operativi di ciascuna parte nonché le procedure di rendicontazione e di pagamento.

Articolo 4

(Compiti in capo all'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR)

1. Con la sottoscrizione del presente accordo, l'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR si obbliga a:
 - a. assicurare la supervisione complessiva dell'Investimento/Subinvestimento;
 - b. rappresentare il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108, per l'espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione alla Commissione europea delle richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 del medesimo Regolamento. La stessa provvede a supervisionare la trasmissione al Servizio centrale per il PNRR dei dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché dell'avanzamento dei relativi *milestone* e *target*, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
 - c. concorrere ad emanare linee guida per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa ed il conseguimento dei *milestone* e *target* e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR;
 - d. assicurare la gestione finanziaria dell'Investimento/Subinvestimento e garantire l'avvio delle procedure di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio finanziamento pubblico.
 - e. _____
 - f. _____

Articolo 5

(Compiti in capo all'Amministrazione attuatrice)

1. Con la sottoscrizione del presente accordo, l'Amministrazione attuatrice si obbliga:
 - a. ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - b. a rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e garantire la coerenza con il PNRR approvato dalla Commissione europea;

- c. a rispettare i principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo alla valorizzazione dei giovani e alla riduzione dei divari territoriali;
- d. a rispettare il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e producendo dati relativi ai destinatari effettivi dei progetti anche disaggregati per genere;
- e. ad adottare proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari e a quanto indicato dall'Amministrazione centrale titolare dell'intervento;
- f. a dare piena attuazione all'Investimento/Subinvestimento, garantendone l'avvio tempestivo e la realizzazione operativa, per non incorrere in ritardi attuativi e concluderlo nella forma, nei modi e nei tempi previsti, al fine di garantire il soddisfacente conseguimento, secondo le scadenze concordate con l'Unione europea, delle *milestone/target* ad esso collegate;
- g. a garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- h. a rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all'Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dall'Amministrazione centrale titolare dell'intervento;
- i. a rispettare, nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificato che comportino l'adozione preventiva di una metodologia dei costi, quanto indicato nella relativa metodologia, previa approvazione da parte dell'Amministrazione centrale titolare dell'intervento;
- j. ad adottare il sistema informatico unitario per il PNRR di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS) ovvero il sistema informatico utilizzato dall'Amministrazione centrale titolare dell'intervento, purché sia garantita la piena interoperabilità dello stesso con il sistema ReGiS, finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione centrale titolare dell'intervento;
- k. a caricare sul sistema informatico di cui al punto j) i dati e la documentazione utile all'esecuzione dei controlli preliminari di conformità normativa sulle procedure di aggiudicazione da parte dell'Ufficio competente per i controlli dell'Amministrazione centrale titolare dell'intervento, sulla base delle istruzioni contenute nella connessa manualistica predisposta da quest'ultima;
- l. a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza con il tracciato informativo del sistema ReGiS dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per *milestone e target* della misura e assicurarne l'inserimento nel sistema informativo e gestionale di cui al punto j), nel rispetto delle indicazioni che saranno fornite dalla stessa;
- m. a fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dall'Amministrazione centrale titolare dell'intervento;
- n. a trasmettere al Servizio centrale per il PNRR i dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché dell'avanzamento dei relativi *milestone e target*, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- o. ad assicurare il coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo complessivo dell'intervento;

- p. a vigilare affinché siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR;
- q. a svolgere attività di supporto nella definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione di programmi e progetti cofinanziati ovvero finanziati da fondi nazionali, europei e internazionali, nonché attività di supporto all'attuazione di politiche pubbliche per lo sviluppo, anche in relazione alle esigenze di programmazione e attuazione del PNRR;
- r. a vigilare sulla regolarità delle procedure e delle spese e adottare tutte le iniziative necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse. A tal fine, si dota di una struttura di controllo funzionalmente indipendente dalle attività di gestione dell'Investimento;
- s. ad assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art.22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
- t. a garantire la realizzazione operativa dell'investimento/subinvestimento, nonché il raggiungimento dei *milestone* e *target* riferiti all'investimento/subinvestimento di competenza;
- u. ad assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile appropriata per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- v. a presentare, con cadenza almeno bimestrale, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi previsti per la realizzazione degli interventi di competenza, nonché degli indicatori di realizzazione associati al progetto, in riferimento al contributo al perseguimento dei *target* e *milestone* del Piano, comprovandone il conseguimento attraverso la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente;
- w. a garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;
- x. a garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e dei *target* e *milestone* realizzati così come previsto ai sensi dell'articolo 9 punto 4 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021;
- y. a predisporre i pagamenti secondo le procedure stabilite dall'Amministrazione centrale titolare di intervento, contenute nella relativa manualistica, nel rispetto del piano finanziario e del cronogramma di spesa approvato, inserendo nel sistema informatico i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 del Reg. (UE) n. 2021/241 e dell'art. 9 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021;

- z. ad inoltrare le Richieste di pagamento all'Amministrazione centrale con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - e dei valori realizzati in riferimento agli indicatori associati al progetto nel periodo di riferimento per il contributo al perseguimento dei *target* e *milestone* associati alla misura PNRR di riferimento (cfr. art. 7), e i documenti giustificativi appropriati secondo le tempistiche e le modalità riportate nei dispositivi attuativi;
- aa. conformarsi alle indicazioni fornite dall'Amministrazione centrale titolare dell'intervento ed alle linee guida e circolari emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze, in tema di monitoraggio, controllo e rendicontazione e per qualsiasi altra attività inerente la corretta realizzazione dell'Investimento per il perseguimento dell'obiettivo comune di cui all'art. 2.
- bb. rispettare quanto previsto dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in merito alla richiesta dei Codici Unici di Progetto, CUP (*cfr. nota 1*).
- cc. _____
- dd. _____

Articolo 6

(Obblighi e responsabilità delle parti)

1. Ciascuna parte si impegna, in esecuzione del presente accordo, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza ed a tenere informata l'altra parte sulle attività effettuate.
2. Le parti sono direttamente responsabili della esatta realizzazione delle attività, ciascuna per quanto di propria competenza, ed in conformità con quanto previsto dal presente accordo, nel rispetto della tempistica concordata.
3. Le parti si obbligano ad eseguire le attività oggetto del presente accordo nel rispetto delle regole deontologiche ed etiche, secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente atto e nei documenti di cui in premessa, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di Gestione e Controllo del PNRR e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano e delle indicazioni in merito all'ammissibilità delle spese del PNRR. A tal riguardo si precisa che nell'ambito della stima dei costi progettuali, l'importo dell'IVA non è incluso ai fini del PNRR.
4. Le parti garantiscono di conservare e mettere a disposizione degli organismi nazionali e comunitari preposti ai controlli tutta la documentazione contabile di cui al Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 nei limiti temporali previsti, fatta salva in ogni caso la normativa nazionale sulle modalità e i tempi di conservazione di atti e documenti della PA.
5. Le parti facilitano gli eventuali controlli in loco, effettuati dal Servizio centrale per il PNRR e dell'Unità di audit del PNRR, dalla Commissione Europea e da ogni altro Organismo autorizzato, anche successivamente alla conclusione del progetto, in ottemperanza delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria.
6. Le parti si obbligano infine a adempiere agli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità di cui all'articolo 34 paragrafo 2 del Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"),

riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornendo un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR.

Articolo 7

(Monitoraggio e rendicontazione delle spese)

1. L'amministrazione attuatrice, secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, deve registrare i dati di avanzamento finanziario nel sistema informativo _____, caricando la documentazione inerente il conseguimento dei *milestone* e *target* e conservando la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l'espletamento delle verifiche previste dal Sistema di Gestione e Controllo del PNRR e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano.
2. L'Amministrazione attuatrice, pertanto, dovrà inoltrare al Servizio centrale del PNRR almeno bimestralmente, tramite il sistema informativo, la rendicontazione delle spese che hanno superato con esito positivo i controlli di gestione amministrativa ordinaria sul 100% delle spese unitamente alle *check list* di controllo definite dal Sistema di Gestione e Controllo del PNRR e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano.

Articolo 8

(Oneri finanziari e modalità di erogazione del contributo)

1. Le attività oggetto del presente accordo verranno realizzate con le reciproche risorse interne delle parti contraenti, dotate di conoscenze e competenze specifiche nel settore di riferimento.
2. Le movimentazioni finanziarie relative all'effettivo svolgimento delle attività progettuali si configurano solo come ristoro delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte.
3. L'amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo, su richiesta dell'Amministrazione attuatrice, rende disponibile a quest'ultima una quota di anticipazione, pari di norma al 10% dell'importo della spesa dell'investimento in oggetto.
4. Le successive quote di disponibilità finanziarie (fino al raggiungimento del 90% dell'importo della spesa dell'intervento) fermo restando le tempistiche indicate nel cronoprogramma di spesa dell'Investimento, sono assegnate all'amministrazione attuatrice di linea di intervento PNRR nei limiti delle disponibilità di cassa del Programma ed in ragione delle rendicontazioni presentate dalla stessa.
5. Le parti, durante l'esecuzione del presente accordo, si impegnano all'osservanza delle normative vigenti in materia fiscale e, in particolare, dichiarano che le prestazioni per la realizzazione delle attività oggetto del presente accordo non sono rese nell'esercizio dell'attività d'impresa e che, pertanto, non rientrano nell'ambito di applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".
6. L'eventuale riduzione del sostegno finanziario previsto nell'accordo di finanziamento tra Commissione e Stato membro comporta la proporzionale riduzione delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto i *target* di spesa secondo i cronoprogrammi dichiarati e approvati ovvero i *milestone* e *target* correlati.

Articolo 9

(Riservatezza e Trattamento dei dati personali)

1. Le parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente accordo o comunque in relazione ad esso in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'accordo, per la durata dell'accordo stesso.

2. Le parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente accordo. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.

3. Il trattamento di dati personali per il perseguimento delle finalità del presente accordo di collaborazione è effettuato dalle Amministrazioni sottoscrittrici in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi della vigente normativa, nonché in base alle disposizioni organizzative interne delle medesime Amministrazioni.

4. Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali si precisa che (i) il titolare del trattamento dei dati personali, è la _____ in persona del Rappresentante legale e il (ii) Responsabile del trattamento è _____.

Per il _____, (i) il titolare del trattamento è il _____ in persona del legale rappresentante, (ii) il responsabile del trattamento è il _____.

5. Le parti si impegnano a concordare, tramite scambio di note formali, le eventuali modalità di pubblicizzazione o comunicazione esterna, anche a titolo individuale, del presente Accordo.

Art. 10

(Riduzione o revoca dei contributi)

1. Nel caso in cui l'amministrazione attuatrice non raggiunga i *milestone* e *target* finali previsti dal PNRR per l'attuazione degli interventi ad essa affidati, l'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR revoca i contributi previsti per il loro finanziamento riassegnando le pertinenti risorse con le modalità previste dalla legislazione vigente.

Articolo 11

(Comunicazioni)

1. Tutte le comunicazioni fra le parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:

per il _____ @pec.....,

per _____

Articolo 12

(Durata e proroga)

1. Il presente accordo decorre dalla data di stipula e scadrà fino al completamento fisico e finanziario dell'Investimento.

2. L'Amministrazione attuatrice è comunque obbligata ad assicurare la disponibilità della documentazione e di ogni altra informazione richiesta nell'espletamento dei controlli anche comunitari eseguiti successivamente alla conclusione dell'investimento.

Articolo 13

(Disposizioni finali)

1. Le parti convengono che il presente accordo è il risultato di una negoziazione volta al perseguimento di un interesse comune e di una specifica condivisione tra le stesse con riferimento ad ogni singola clausola.
2. Il presente accordo, dovrà essere registrato presso i competenti organi di controllo qualora previsti.
3. Il presente atto si compone di 13 articoli ed è sottoscritto digitalmente

Per l'Amministrazione titolare di interventi

PNRR

Dott./Dott.ssa _____

Per l'Amministrazione attuatrice di linea di
intervento PNRR

Dott./Dott.ssa _____

** Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.*



**ELEMENTI SALIENTI DELLA PROPOSTA DI SISTEMA
DI GESTIONE E CONTROLLO
DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE TITOLARE DI
INTERVENTI DEL PNRR ITALIA**



Sommario

1	DATI GENERALI	4
2	STRUTTURA DI COORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE TITOLARE DI INTERVENTI PNRR.....	4
2.1	Individuazione e descrizione organizzativa della Struttura dirigenziale generale o dell'Unità di Missione di riferimento	4
2.1.1	Ufficio di coordinamento della gestione.....	4
2.1.2	Ufficio di monitoraggio	4
2.1.3	Ufficio di rendicontazione e controllo	5
2.2	Organigramma, funzionigramma e dotazione di personale della Struttura o Unità di Missione.....	5
2.2.1	Descrizione personale interno	5
2.2.2	Descrizione personale esterno	5
2.2.3	Elementi di capacità amministrativa e organizzativa	5
3	STRUMENTI INFORMATIVI DI SUPPORTO	5
3.1	Sistema informativo di scambio elettronico dei dati	5
3.1.1	Descrizione della soluzione applicativa	5
3.1.2	Procedure di cooperazione e trasferimento dati al Servizio centrale del PNRR.....	5
3.1.3	Elementi di sicurezza e privacy	6
3.2	Altri strumenti di supporto al coordinamento e alla gestione.....	6
4	PROCEDURE ATTUATIVE.....	6
4.1	Raccordo con il Servizio centrale del PNRR.....	6
4.2	Selezione dei Progetti.....	6
4.2.1	Elementi comuni di ammissibilità dei progetti.....	6
4.2.2	Attivazione dei progetti "in essere".....	6
4.2.3	Attivazione delle risorse tramite Avvisi e Bandi.....	6
4.2.4	Attivazione delle risorse tramite Leggi di finanziamento.....	7
4.3	Attuazione dei Progetti	7
4.3.1	Schemi di convenzioni/disciplinari con il Soggetto attuatore.....	7
4.3.2	Avvio delle attività.....	7
4.3.3	Procedure di individuazione dei realizzatori di opere, servizi e forniture di beni	7
4.3.4	Tipologie di Spese ammissibili del Soggetto Attuatore	7
4.3.5	Tenuta e conservazione documentale	7
4.3.6	Modifica e rimodulazione di un progetto	7
4.3.7	Rinuncia o revoca di un progetto	8
4.3.8	Fine attività e Chiusura di un progetto	8
4.4	Modalità rendicontative	8
4.4.1	Rendicontazione di spese a costi reali	8
4.4.2	Rendicontazione di spese attraverso Opzioni di costo semplificato	8
4.4.3	Rendicontazione di target e milestone.....	8
4.5	Attività di controllo	8
4.5.1	Controllo formale sulle procedure di selezione dei progetti.....	8
4.5.2	Controllo sulle procedure di affidamento e spese del Soggetto attuatore	9
4.5.3	Controllo su target e milestone del Soggetto attuatore	9
4.6	Monitoraggio	9



4.6.1	Procedure, modalità e tempistica di monitoraggio delle misure e dei progetti	9
4.6.2	Monitoraggio e Sorveglianza di Target e Milestone della Misura.....	9
4.6.3	Procedure di validazione del dato e trasmissione al Servizio centrale del PNRR	9
4.7	Rapporti finanziari e trasferimento delle risorse	9
4.7.1	Domanda di rimborso del Soggetto Attuatore	9
4.7.2	Richiesta di pagamento al Servizio centrale per il PNRR	9
4.7.3	Trasferimento e rimborso delle somme e procedure contabili	10
4.8	Misure di prevenzione di irregolarità e frodi, corruzione conflitti di interesse e duplicazione dei finanziamenti e procedure di recupero	10
4.8.1	Individuazione e nomina del “Referente Antifrode” e composizione del Gruppo operativo.....	10
4.8.2	Procedure di prevenzione e monitoraggio periodico del rischio.....	10
4.8.3	Procedure di individuazione, segnalazione e rettifica di irregolarità, frodi o conflitti di interesse e doppio finanziamento.....	10
4.8.4	Procedure di recupero delle somme.....	10
5	INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’.....	11
5.1	Indicazioni e iniziative di informazione comunicazione e pubblicità.....	11
Appendice I – Diagrammi dei principali flussi procedurali [elenco a titolo esemplificativo]		12



1 DATI GENERALI

[sezione obbligatoria]

Informazioni presentata dall'Amministrazione centrale titolari di interventi previsti nel PNRR:

Interventi e riforme di responsabilità: _____ [Inserire la tabella riepilogativa di tutti gli investimenti e riforme (comprese quelle cui non è collegato un costo) di cui l'amministrazione centrale titolare di interventi PNRR ha la responsabilità]

Denominazione del punto di contatto principale: Unità di missione _____

Nominativo referente	
Indirizzo:	
Telefono:	
Email:	
PEC:	

Le informazioni fornite descrivono la situazione alla data del [__/__/__]

2 STRUTTURA DI COORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE TITOLARE DI INTERVENTI PNRR

2.1 Individuazione e descrizione organizzativa della Struttura dirigenziale generale o dell'Unità di Missione di riferimento

[sezione obbligatoria]

Fornire una descrizione dell'organizzazione della Struttura o Unità di missione, specificando ruoli e funzioni del personale coinvolto e i principi organizzativi in base ai quali è assicurata l'indipendenza di alcune unità (es.: attività di controllo). È richiesto, inoltre, di citare gli atti/decreti organizzativi adottati e i dispositivi di nomina del personale con l'indicazione delle funzioni assegnate.

2.1.1 Ufficio di coordinamento della gestione

[sezione facoltativa]

Fornire una descrizione dell'organizzazione dell'Ufficio di coordinamento della gestione, specificando ruoli e funzioni del personale coinvolto.

2.1.2 Ufficio di monitoraggio

[sezione facoltativa]

Fornire una descrizione dell'organizzazione dell'Ufficio di monitoraggio, specificando ruoli e funzioni del personale coinvolto.



2.1.3 Ufficio di rendicontazione e controllo

[sezione facoltativa]

Fornire una descrizione dell'organizzazione dell'Ufficio di controllo e rendicontazione, specificando ruoli e funzioni del personale coinvolto.

2.2 Organigramma, funzionigramma e dotazione di personale della Struttura o Unità di Missione

[sezione obbligatoria]

Allegare un funzionigramma, redatto secondo l'apposito Format (Allegato 3) che illustri la struttura organizzativa degli uffici preposti alla gestione degli interventi PNRR con l'indicazione delle funzioni e del personale coinvolto, specificandone il numero di unità.

2.2.1 Descrizione personale interno

[sezione obbligatoria]

Specificare la dotazione organica interna della struttura e le relative competenze.

2.2.2 Descrizione personale esterno

[sezione obbligatoria]

Specificare la dotazione organica esterna della struttura, le relative competenze e le modalità di reclutamento.

2.2.3 Elementi di capacità amministrativa e organizzativa

[sezione facoltativa]

Inserire una descrizione di eventuali elementi organizzativi, procedurali e di strumenti propri dell'Amministrazione finalizzati a verificare, garantire e rafforzare la capacità amministrativa delle strutture coinvolte (ad. es.: specifici corsi di formazione, monitoraggio e valutazione delle competenze, adozione di strumenti finalizzati alla verifica periodica del processo di rafforzamento istituzionale, adozione di standard, ecc.).

3 STRUMENTI INFORMATIVI DI SUPPORTO

3.1 Sistema informativo di scambio elettronico dei dati

[sezione obbligatoria]

Nella presente sezione indicare il sistema informativo locale scelto e utilizzato dall'Amministrazione per l'attuazione delle Misure (investimenti/riforme) PNRR ovvero far riferimento all'utilizzo del sistema informativo ReGiS.

3.1.1 Descrizione della soluzione applicativa

[sezione obbligatoria]

Fornire una breve descrizione delle funzionalità del sistema informativo che consentono di adempiere alle funzioni di sorveglianza e monitoraggio previste dalla normativa di riferimento ed esplicitare le modalità con cui il sistema raccoglie le informazioni di carattere finanziario, fisico e procedurale.

3.1.2 Procedure di cooperazione e trasferimento dati al Servizio centrale del PNRR

[sezione facoltativa]



Descrivere, in caso di utilizzo di un sistema informativo locale, come tale sistema si interfaccia con il sistema informativo centralizzato ReGiS ovvero come garantisce il trasferimento periodico dei dati e dei documenti.

3.1.3 *Elementi di sicurezza e privacy*

[sezione facoltativa]

Descrivere, in caso di utilizzo di un sistema informativo locale, le procedure adottate e garantite per assicurare che il sistema di sicurezza informatico è affidabile e in linea con gli standard previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.

3.2 Altri strumenti di supporto al coordinamento e alla gestione

[sezione facoltativa]

Indicare eventuali ulteriori strumenti informativi a supporto della gestione e attuazione delle Misure (investimenti/riforme) PNRR (es: strumenti di e-procurement, strumenti di *business intelligence*, applicativi contabili, ecc.)

4 PROCEDURE ATTUATIVE

4.1 Raccordo con il Servizio centrale del PNRR

[sezione obbligatoria]

Descrivere le procedure di raccordo con il Servizio centrale del PNRR, specificando termini e modalità adottate e l'indicazione del personale avente funzione.

4.2 Selezione dei Progetti

4.2.1 *Elementi comuni di ammissibilità dei progetti*

[sezione obbligatoria]

Indicare criteri, principi ed elementi comuni relativi all'ammissibilità dei progetti e delle relative spese, anche con riferimento ai principi generali di selezione degli interventi e la procedura per assicurare la conformità degli stessi, per l'intero periodo di attuazione, alle norme applicabili per garantire il rispetto dei seguenti principi e obblighi trasversali del PNRR (es: DNSH, *tagging* clima e digitale, obblighi di **assenza di doppio finanziamento**, ecc.).

4.2.2 *Attivazione dei progetti "in essere"*

[sezione facoltativa]

Se finanziata tale tipologia di progetti, dovrà essere fornita una descrizione puntuale degli step procedurali finalizzati all'attivazione dei progetti in essere, descrivendo l'iter amministrativo adottato e le modalità con cui sarà verificata l'ammissibilità – del progetto e delle spese - e la coerenza con i principi del PNRR, indicando eventuali strumenti di verifica (*check-list*) e specificando, per ciascuna fase, i dispositivi attuativi di riferimento.

4.2.3 *Attivazione delle risorse tramite Avvisi e Bandi*

[sezione facoltativa]

In caso di attivazione delle risorse tramite Avvisi o Bandi, in tale sezione andrà specificato l'iter di predisposizione degli Avvisi/Bandi, le modalità di valutazione delle proposte progettuali e della loro coerenza con i principi del PNRR, l'iter relativo all'ammissione a finanziamento dei progetti, specificando, per ciascuna fase, i dispositivi attuativi di riferimento.



4.2.4 Attivazione delle risorse tramite Leggi di finanziamento

[sezione facoltativa]

In caso di attivazione delle risorse tramite Leggi di finanziamento, in tale sezione andrà specificato il relativo iter di predisposizione, le modalità di valutazione delle proposte progettuali e l'iter relativo all'ammissione a finanziamento, specificando i dispositivi attuativi di riferimento.

4.3 Attuazione dei Progetti

4.3.1 Schemi di convenzioni/disciplinari con il Soggetto attuatore

[sezione obbligatoria]

Indicare la procedura di sottoscrizione delle convenzioni/disciplinari con i Soggetti attuatori, allegando al presente documento lo schema adottato.

4.3.2 Avvio delle attività

[sezione obbligatoria]

Descrivere il processo di verifica dell'avvio delle attività, indicando le procedure e la documentazione che dovrà essere fornita dal Soggetto attuatore (ovvero Soggetto realizzatore) e le attività di verifica a carico dell'Amministrazione.

4.3.3 Procedure di individuazione dei realizzatori di opere, servizi e forniture di beni

[sezione obbligatoria]

Indicare i dispositivi normativi di riferimento, le procedure e l'attività di esecuzione e verifica delle procedure di individuazione dei Soggetti realizzatori (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici, Decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, ecc.).

4.3.4 Tipologie di Spese ammissibili del Soggetto Attuatore

[sezione obbligatoria]

Rispetto alle Misure di pertinenza, indicare le tipologie di spese ammissibili facendo anche specifici richiami alla normativa di riferimento.

4.3.5 Tenuta e conservazione documentale

[sezione obbligatoria]

Indicare le modalità ed il processo per assicurare l'archiviazione, la conservazione e la corretta tenuta della documentazione di progetto, in formato elettronico e cartaceo, in relazione a tutte le fasi di attuazione degli interventi. Si precisa che tali indicazioni dovranno anche essere condivise con i Soggetti attuatori degli interventi, che dovranno adottare tali modalità di conservazione e archiviazione. Tale attività persegue la finalità di una corretta e sicura gestione, classificazione e conservazione della documentazione, sia in relazione alle previsioni normative, sia in riferimento alla necessità di adempiere efficacemente agli obblighi in materia di informazione che le competono.

4.3.6 Modifica e rimodulazione di un progetto

[sezione obbligatoria]

Indicare la procedura da adottare in caso di richiesta di modifica e rimodulazione di un progetto. In particolare, specificare gli elementi da acquisire e le modalità di valutazione della richiesta. Indicare le strutture competenti e la tipologia degli atti amministrativi a supporto di tale processo.



4.3.7 Rinuncia o revoca di un progetto

[sezione obbligatoria]

Indicare la procedura da adottare in caso di rinuncia o revoca di un progetto. In particolare, specificare gli elementi da acquisire e le modalità recupero delle somme eventualmente erogate. Indicare le strutture competenti e la tipologia degli atti amministrativi a supporto di tale processo.

4.3.8 Fine attività e Chiusura di un progetto

[sezione obbligatoria]

In relazione a tale fase, specificare quali documenti dovranno essere acquisiti per accertare tanto le fasi di completamento delle attività, quanto più in generale gli adempimenti per la chiusura dei progetti nel suo complesso.

4.4 Modalità rendicontative

4.4.1 Rendicontazione di spese a costi reali

[sezione obbligatoria]

Indicare, per le coerenti tipologie di spesa, le modalità di rendicontazione a costi reali, specificando anche la tipologia di documentazione da acquisire per la relativa verifica.

4.4.2 Rendicontazione di spese attraverso Opzioni di costo semplificato

[sezione obbligatoria]

Indicare, per le coerenti tipologie di spesa, le modalità di rendicontazione in caso di ricorso alle OCS, specificando la tipologia di documentazione da acquisire per la relativa verifica.

4.4.3 Rendicontazione di target e milestone

[sezione obbligatoria]

Precisare il processo adottato per la verifica dello stato di avanzamento dei *milestone* e *target* e per le rispettive modalità di rendicontazione degli stessi, specificando gli strumenti adottati e la periodicità di tale attività.

4.5 Attività di controllo

[sezione obbligatoria]

Descrivere le tipologie di controllo ordinario e aggiuntivo adottate per la verifica della conformità amministrativo-contabile delle operazioni e per dimostrare il conseguimento di *milestone* e *target*, indicando modalità e procedure, la loro pianificazione e tempistica di attuazione (in via continuativa sulla base di campionamenti periodici), nel rispetto di quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241. Si suggerisce di specificare le procedure per le verifiche delle operazioni in caso di ricorso alle opzioni di costo semplificato (OCS).

Nella descrizione delle procedure relative alle attività di controllo, si faccia riferimento anche all'approccio legato alla rilevazione dei rischi ed anche alla procedura di individuazione di irregolarità e frodi sospette (modalità di registrazione e in particolare di segnalazione alle strutture/unità competenti per l'accertamento).

Inoltre, si faccia un richiamo agli strumenti adottati: sistema informativo utilizzato per la gestione degli interventi, *check-list* di controllo (da allegare al documento).

4.5.1 Controllo formale sulle procedure di selezione dei progetti

[sezione obbligatoria]

Indicare le procedure e le attività previste per il controllo formale sulle procedure di selezione, indicando anche gli strumenti adottati (*check-list* o altro) che andranno allegati al presente documento.

4.5.2 Controllo sulle procedure di affidamento e spese del Soggetto attuatore

[sezione obbligatoria]

Indicare le procedure e le attività previste per il controllo sulle procedure di affidamento e spese del Soggetto attuatore, distinte per tipologia di controllo (*on desk* e *in loco*), indicando anche gli strumenti adottati (*check-list* o altro) che andranno allegati al presente documento.

Fornire inoltre la descrizione della metodologia di campionamento adottata.

4.5.3 Controllo su target e milestone del Soggetto attuatore

[sezione obbligatoria]

In relazione ai *milestone* e *target*, si chiede di indicare le procedure e le attività adottate per la relativa verifica circa il corretto raggiungimento dei risultati e la relativa documentazione probatoria, gli strumenti adottati (*check-list* o altro) e la periodicità del controllo.

4.6 Monitoraggio

4.6.1 Procedure, modalità e tempistica di monitoraggio delle misure e dei progetti

[sezione obbligatoria]

Descrivere le procedure, le attività e i relativi strumenti di reportistica e relazione con cui sarà attuato il monitoraggio degli interventi nel rispetto del set informativo minimo previsto dall'art. 6 del DPCM monitoraggio. Si faccia, più in generale, riferimento alle attività di sorveglianza generale delle misure e di tutti i progetti di responsabilità dell'Amministrazione (sia a regia che a titolarità) tese a verificare in maniera continuativa gli avanzamenti a livello di intervento, anche in ottica aggregata, per fornire, attraverso l'ausilio di reportistica, del sistema informativo e specifiche analisi, i relativi progressi.

4.6.2 Monitoraggio e Sorveglianza di Target e Milestone della Misura

[sezione obbligatoria]

Descrivere le procedure, le attività e i relativi strumenti di reportistica con cui sarà attuato il monitoraggio dei *target* e *milestone* per le misure di proprie responsabilità.

4.6.3 Procedure di validazione del dato e trasmissione al Servizio centrale del PNRR

[sezione obbligatoria]

Nell'utilizzo del sistema informativo locale ovvero del sistema informativo ReGiS, descrivere le modalità e i processi di validazione e consolidamento dei dati di monitoraggio, i ruoli e gli uffici coinvolti in tale processo, anche al fine di garantire il continuo perseguimento della qualità e tempestività del dato di monitoraggio.

4.7 Rapporti finanziari e trasferimento delle risorse

4.7.1 Domanda di rimborso del Soggetto Attuatore

[sezione obbligatoria]

Descrivere le modalità con cui saranno redatte, recepite, verificate e approvate le domande di rimborso inviate dai Soggetti attuatori. Indicare gli strumenti adottati, gli eventuali format e la relativa tempistica.

4.7.2 Richiesta di pagamento al Servizio centrale per il PNRR

[sezione obbligatoria]

Descrivere le procedure utilizzate per la trasmissione delle richieste di pagamento al Servizio centrale PNRR e la tipologia di circuito finanziario adottata. Indicare gli strumenti adottati, gli eventuali format e la relativa tempistica.

4.7.3 Trasferimento e rimborso delle somme e procedure contabili

[sezione obbligatoria]

Specificare l'iter di trasferimento e rimborso delle somme e le procedure contabili. Indicare gli strumenti adottati, eventuali format e la relativa tempistica.

4.8 Misure di prevenzione di irregolarità e frodi, corruzione conflitti di interesse e duplicazione dei finanziamenti e procedure di recupero

4.8.1 Individuazione e nomina del "Referente Antifrode" e composizione del Gruppo operativo

[sezione obbligatoria]

Descrivere l'iter procedurale relativo alla nomina del Referente Antifrode e la composizione del Gruppo operativo, indicando anche attraverso quali atti amministrativi l'iter sarà attuato. La descrizione dovrà tenere conto di eventuali Linee Guida di riferimento.

4.8.2 Procedure di prevenzione e monitoraggio periodico del rischio

[sezione obbligatoria]

Descrivere come l'intero sistema di gestione e controllo adottato garantisca un efficace contributo preventivo e di contrasto alle principali minacce alla tutela del Bilancio Comunitario ed una sana e corretta gestione delle risorse finanziarie, con riferimento anche alla prevenzione delle **frodi**, dei **casi di corruzione** e dei **conflitti di interessi** e della **duplicazione dei finanziamenti**.

Descrivere gli aspetti generali della strategia di gestione dei rischi e della policy antifrode, anche in coerenza con le strategie antifrode del PNRR e le eventuali Linee Guida di riferimento (accennando anche al sistema di controllo ordinario ed alla predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPC), rinviando all'utilizzo integrato dei sistemi informativi. Indicare quindi le procedure di prevenzione e monitoraggio periodico del rischio, specificando il processo adottato, la tempistica e gli strumenti di supporto.

4.8.3 Procedure di individuazione, segnalazione e rettifica di irregolarità, frodi o conflitti di interesse e doppio finanziamento

[sezione obbligatoria]

Indicare le procedure di individuazione delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi e della duplicazione dei finanziamenti, delle irregolarità e segnalazione e rettifica delle stesse, comprendendo anche le modalità di raccolta delle informazioni sul *follow-up* di carenze rilevate nel contesto delle verifiche e controlli. Indicare gli strumenti adottati, gli eventuali format e la relativa tempistica.

4.8.4 Procedure di recupero delle somme

[sezione obbligatoria]

Specificare le modalità di recupero delle somme irregolari. Descrivere in maniera puntuale i passaggi della procedura, indicando i soggetti direttamente coinvolti nell'attività, con l'indicazione degli atti amministrativi che caratterizzano tale processo.

5 INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITA'

5.1 Indicazioni e iniziative di informazione comunicazione e pubblicità

[sezione obbligatoria]

Descrivere quali azioni saranno attuate per garantire il rispetto di quanto previsto dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, che dispone la necessità di garantire adeguata visibilità ai risultati degli investimenti e al finanziamento dell'Unione europea per il sostegno offerto. In particolare dovrà essere descritta la procedura di definizione e le finalità della Strategia di comunicazione, compresa l'indicazione del Responsabile per le attività di informazione e comunicazione.



Appendice I – Diagrammi dei principali flussi procedurali [*elenco a titolo esemplificativo*]

- Procedura di raccordo con il Servizio centrale del PNRR
- Procedura valutativa di selezione dei progetti
- Procedura a sportello di selezione dei progetti
- Procedura di ammissione a finanziamento del progetto e individuazione del Soggetto attuatore
- Procedura di convenzione con il Soggetto attuatore e avvio delle attività
- Procedura di modifica, rinuncia o revoca di un progetto
- Procedura di rendicontazione delle spese di progetto
- Procedura di rendicontazione di *milestone* e *target* di progetto
- Procedura di rendicontazione delle spese della misura
- Procedura di rendicontazione di *milestone* e *target* della misura
- Procedura di controllo sulla selezione dei progetti
- Procedura di controllo *on desk* affidamenti e spese del Soggetto Attuatore
- Procedura di controllo in loco affidamenti e spese del Soggetto Attuatore
- Procedura di controllo *target* e *milestone* del Soggetto attuatore
- Procedura di monitoraggio dei progetti
- Procedura di monitoraggio procedurale e finanziario della misura
- Procedura di monitoraggio *target* e *milestone* della misura
- Procedura di validazione e trasmissione dei dati al Servizio centrale PNRR
- Procedura di ricezione e verifica della domanda di rimborso del Soggetto attuatore
- Procedura di trasferimento e rimborso delle somme al Soggetto attuatore/Soggetto realizzatore
- Procedura di Richiesta di pagamento al Servizio centrale PNRR
- Procedura di monitoraggio periodico del rischio frode
- Procedura di individuazione, registrazione e segnalazione di irregolarità e frodi
- Procedura di recupero delle somme
- Procedura di campionamento dei controlli amministrativi in loco sulle spese



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Format modello organizzativo Amministrazione responsabile di interventi PNRR



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

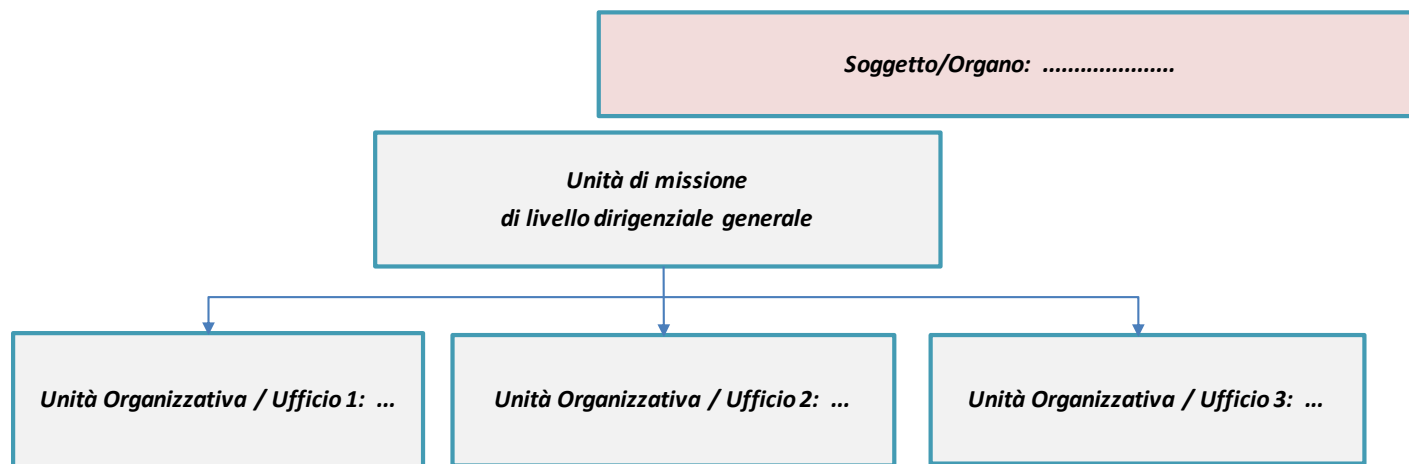


SCHEDA ANAGRAFICA

PIANO	Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
INTERVENTO di riferimento	
Amministrazione centrale titolare di intervento	Ministero
Atto/provvedimento di organizzazione interna	Decreto Ministro

Modello Organizzativo

riportare organigramma (o un estratto di esso) da cui possa evincersi il dettaglio e l'articolazione organizzativa (per uffici)
della Unità di missione di livello dirigenziale generale **appositamente istituita** per assumere il ruolo di Struttura tecnica di coordinamento/Unità di missione nell'ambito del PNRR



Funzionigramma per la gestione degli interventi PNRR di competenza dell'Amministrazione centrale

Da compilare per ciascun ufficio in cui è articolata la struttura di livello dirigenziale generale individuata per assumere il ruolo di Struttura tecnica di coordinamento/Unità di missione appositamente istituita fino al completamento del PNRR

Unità/ufficio	Soggetto responsabile	Contatti	Ruolo/funzione svolta per PNRR	Attività principali svolte PNRR	Risorse dedicate alla gestione dell'intervento PNRR	Ordine di servizio (o analogo provvedimento di assegnazione)
<i>Denominazione della Struttura/unità organizzativa/ufficio</i>	<i>Soggetto responsabile Struttura/unità organizzativa/ufficio</i>	<i>Inserire contatti</i>	<i>Ruolo e funzioni aggiuntive PNRR assegnate alla Struttura/unità organizzativa/ufficio</i>	<i>Descrizione principali attività aggiuntive PNRR assegnate alla Struttura/unità organizzativa/ufficio</i>	<i>Dettagliare il numero di risorse umane dedicate alla gestione dell'intervento PNRR</i>	<i>Riportare gli estremi dell'atto/provedimento di assegnazione (es. Ordine di servizio)</i>
Direzione generale.....	Direttore Generale Nome Cognome	Segreteria Email:..... Tel:.....	Struttura tecnica di coordinamento Referente unico per l'amministrazione centrale titolare dell'intervento	Indirizzo e coordinamento della programmazione strategica e attuativa degli interventi PNRR di competenza dell'Amministrazione. Punto di contatto diretto (Single Contact Point) con la Struttura di servizio centrale per il PNRR.	n..... risorse di cui: n.... Dirigente n.... Funzionari n.... Impieghi n. assistente/collaboratore esterno	Ods prot.....del..... Contratto protdel....
Unità/Ufficio 1.....	Dirigente pro-tempore Nome Cognome	Segreteria Email:..... Tel:.....	Funzione di coordinamento della gestione	- Presidio continuo degli interventi - Presidio continuativo circa l'avanzamento di investimenti e riforme e il raggiungimento degli obiettivi nonché di M & T, vigilando su eventuali criticità attuative e azioni correttive - Predisposizione di linee guida e istruzioni operative - Assicurazione della gestione delle risorse finanziarie - Presidio delle attività di informazione e pubblicità - Garantisce che i soggetti attuatori provvedano alla conservazione e archiviazione dei documenti	n..... risorse di cui: n.... Dirigente n.... Funzionari n.... Impieghi n. assistente/collaboratore esterno	Ods prot.....del..... Contratto protdel....
Unità/Ufficio 2.....	Dirigente pro-tempore Nome Cognome	Segreteria Email:..... Tel:.....	Funzione di monitoraggio	Assicura l'alimentazione dei dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale - Individua e utilizza eventuali sistemi informatici di supporto - Garantisce il monitoraggio continuo dell'avanzamento degli interventi - Certifica la completezza e la veridicità dei dati di progetto - Valida e trasmette i dati di monitoraggio tramite sistema informativo	n..... risorse di cui: n.... Dirigente n.... Funzionari n.... Impieghi n. assistente/collaboratore esterno	Ods prot.....del..... Contratto protdel....
Unità/Ufficio 3.....	Dirigente pro-tempore Nome Cognome	Segreteria Email:..... Tel:.....	Funzione di controllo e rendicontazione	Verifica la regolarità di procedure e spese ed il conseguimento di M&T - Riceve le domande di rimborso dei soggetti attuatori - Presenta la rendicontazione a fronte di uno stato di avanzamento finanziario e di M&T - Garantisce il recupero delle somme indebitamente versate	n..... risorse di cui: n.... Dirigente n.... Funzionari n.... Impieghi n. assistente/collaboratore esterno	Ods prot.....del..... Contratto protdel....